



**COMUNE DI FAENZA**  
Provincia di Ravenna

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione n. 103 del 20/12/2022**

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA 2022 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 E ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE.**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **venti** del mese di **dicembre**, convocato per le ore 18:30, presso la Residenza municipale, nella sala consiliare E. De Giovanni, alle ore **18.43** si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il **CONSIGLIO COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai signori:

	Presenti	Assenti
BOSI NICCOLÒ - Presidente	X	
ISOLA MASSIMO - Sindaco	X	
MARTINEZ MARIA LUISA	X	
BENEDETTI NICOLÒ	X	
BALLARDINI SIMONA		X
BIOLCHINI LUCIANO	X	
BASSANI GIULIA	X	
AMADEI GIONATA	X	
SILVAGNI VIRGINIA	X	
MATATIA ROBERTO	X	
CAPPELLI RICCARDO	X	
LUCCARONI ANDREA	X	
VISANI ILARIA	X	
MONTECCHIAN JURI		X
NERI MARCO	X	
GRILLINI ALESSIO	X	
CAVINA PAOLO	X	
PENAZZI MASSIMILIANO	X	
ZOLI MASSIMO	X	
PADOVANI GABRIELE	X	
LIVERANI ANDREA		X
MAIARDI GIORGIA		X
CONTI ROBERTA	X	
ALBONETTI ALVISE	X	
BERTOZZI STEFANO	X	

**PRESENTI N. 21**

**ASSENTI N. 4**

Presiede NICCOLÒ BOSI in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario generale, PAOLO CAMPIOLI.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:

RICCARDO CAPPELLI

GIONATA AMADEI

ROBERTA CONTI

[Alle ore 18:46 entra il consigliere MONTECCHIAN – presenti n. 22]

[Alle ore 19:08 esce il consigliere GRILLINI – presenti n. 21]

[Alle ore 20.00 entra il consigliere BALLARDINI – presenti n. 22]

[Alle ore 20.27 esce il consigliere BALLARDINI – presenti n. 21]

\*\*\*\*\*

Il **PRESIDENTE** sottopone per l'approvazione quanto segue:

**Normativa:**

- Art. 114, c. 2 della Costituzione che prevede che "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione";
- Art. 118, c. 1 della Costituzione che attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, non siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- Art. 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e ss.mm.ii., relativo alle funzioni che spettano al Comune, in particolare quelle relative all'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;
- Art. 42 del TUEL che indica gli atti rientranti nella competenza dei Consigli comunali;
- Art. 112 del TUEL, che prevede che siano gli Enti locali a provvedere alla gestione dei servizi pubblici rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- Legge 7 agosto 2015 n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e

ss.mm.ii.;

- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 Legge di bilancio 2021;
- Titolo V, Capo II "Ordinamento dei servizi pubblici" dello Statuto del Comune di Faenza;
- Regolamento del sistema dei controlli interni e del ciclo delle performance dell'Unione della Romagna Faentina;
- Regolamento di contabilità dell'Unione della Romagna Faentina e dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo.

### **Precedenti:**

- atto C.C. n. 54 del 28/09/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune di Faenza ex art. 24 D. Lgs. n. 175/2016";
- atto C.C. n. 80 del 20/12/2018 avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica anno 2018 e attuazione della razionalizzazione straordinaria 2017 delle partecipazioni del Comune di Faenza ex artt. 20 e 24 del d. lgs. n. 175/2016";
- atto C.C. n. 82 del 19/12/2019 avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica anno 2018 e attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione";
- atto C.C. n. 84 del 22/12/2020 avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica anno 2019 e attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione";
- atto C.C. n. 94 del 21/12/2021 avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica anno 2020 e attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione";
- atto C.C. n. 19 del 24/03/2022 avente ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione 2022/2026, annualità 2022, presa d'atto del perimetro di consolidamento del bilancio consolidato 2021, approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e allegati obbligatori";
- atto G.C. n. 146 del 19/07/2022 avente ad oggetto "Schema Documento Unico di Programmazione 2023 e stato di attuazione dei programmi 2022";
- atto C.C. prop. n. del 530 del 01/12/2022, iscritta all'ordine del giorno della corrente seduta del 20/12/2022, avente ad oggetto "Espressione di indirizzo per la messa in liquidazione della società Terre Naldi S.u.r.l.".

### **Motivo del provvedimento:**

Visto che:

- ai sensi del predetto TUSP (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni e le Unioni di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- l'Ente locale, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2,

del TUSP, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* (art.4, comma 3);

- l'Ente locale inoltre può mantenere partecipazioni senza azioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, se tali partecipazioni non presentano nessuna delle seguenti condizioni:
  - non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
  - non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 e ss, TUSP;
  - condizioni previste dall'art. 20, c. 2, TUSP:
    - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
    - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
    - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d. partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP.

Considerato che:

- per effetto dell'art. 24 TUSP, l'Ente locale ha provveduto entro il 30/09/2017 ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;
- nella ricognizione sono state prese in considerazione tutte le partecipazioni dirette in società e quelle indirette detenute tramite società o altri organismi soggetti a controllo da parte dall'Ente locale;
- la verifica del requisito del controllo è stata effettuata, considerando sia la specifica definizione contenuta all'art. 2, co. 1, lett. b) TUSP di "*controllo*" sia le nozioni fornite nel medesimo articolo alle lettere c) e d) di "*controllo analogo*" e di "*controllo analogo congiunto*"; è stato inoltre tenuto conto anche di quanto indicato nell'art. 11-quater del D. Lgs. n. 118/2011 e nell'allegato principio contabile applicato 4/4 concernente il bilancio consolidato, ove si aggiunge alle precedenti nozioni di controllo anche quello esercitato tramite contratti di servizio;
- per effetto dell'art. 20 TUSP, l'Ente locale ha provveduto per ogni anno a partire dalla Revisione periodica deliberata nel 2018 ad approvare le relazioni sull'attuazione dei piani precedenti compresa quella straordinaria del 2017, evidenziando i risultati conseguiti.

Tutto quanto sopra considerato, occorre pertanto approvare entro il 31/12/2022 ai sensi dell'art. 20 TUSP la revisione periodica 2022 delle partecipazioni detenute al 31/12/2021 e l'attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione, secondo le risultanze di cui all'**allegato "A"**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente revisione, così come le precedenti a partire dal 2019, a differenza di quella 2018, non considera le partecipazioni indirette tramite il Consorzio ConAmi e l'Azienda ASP della Romagna Faentina: il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Corte dei Conti hanno infatti chiarito che non vanno inserite le indirette tramite organismi che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a), come appunto ConAmi e ASP, che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione.

Visto il parere della competente commissione consiliare;

Dato atto che il piano di revisione di cui all'**Allegato "A"** è stato preso in esame anche dall'Organo di revisione;

Visto il parere della competente commissione consiliare II^ "Sviluppo economico, turismo e coesione territoriale" del 13 dicembre 2022;

Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

Udito il presidente il quale, nessun altro consigliere intervenendo, pone in votazione la presente proposta deliberativa;

Pertanto,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con voti espressi per alzata di mano:

Favorevoli	n. 14	Sindaco Partito Democratico Faenza Cresce Faenza Coraggiosa Movimento 5 Stelle
Contrari	n. 4	Bertozzi [Fratelli d'Italia] Padovani [Area Liberale] Conti, Albonetti [Lega Salvini Premier]
Astenuti	n. 3	Cavina, Penazzi [Insieme per Cambiare] Zoli [Per Faenza]

(presenti n. 21, votanti n. 18)

### **delibera**

1. di approvare il Piano di revisione periodica 2022 delle partecipazioni detenute al 31/12/2021 e la Relazione sull'attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione, come da **allegato "A"** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto in particolare che lo stato di attuazione delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione è relazionato nell'ultimo paragrafo dell'**allegato "A"**;
3. di incaricare i competenti uffici di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
4. di demandare alla Giunta il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
5. di incaricare i competenti uffici affinché la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
6. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D. L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D. M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

7. che copia della presente deliberazione sia inviata alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente, con le modalità indicate dall'art. 20 del TUSP;

8. di dare atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria, ma può comportare riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, in ragione delle azioni di razionalizzazione poste in essere;

9. di dare atto che i Responsabili del procedimento e i Dirigenti, rispettivamente con l'apposizione dei visti di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica, attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.

Infine,

stante l'urgenza di provvedere all'attuazione del deliberato, con separata votazione in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

Favorevoli	n. 14	Sindaco Partito Democratico Faenza Cresce Faenza Coraggiosa Movimento 5 Stelle
Contrari	n. 4	Bertozzi [Fratelli d'Italia] Padovani [Area Liberale] Conti, Albonetti [Lega Salvini Premier]
Astenuti	n. 3	Cavina, Penazzi [Insieme per Cambiare] Zoli [Per Faenza]

(presenti n. 21, votanti n. 18)

### **delibera**

di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **14** del **20.12.2022**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
BOSI NICCOLO'

IL SEGRETARIO GENERALE  
CAMPIOLI PAOLO

**REVISIONE PERIODICA 2022 DELLE  
PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 E  
ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PIANI DI  
RAZIONALIZZAZIONE**

## Indice generale

Riepilogo partecipazioni dirette .....	2
Riepilogo partecipazioni indirette .....	7
Grafico delle relazioni tra partecipazioni al 31/12/2021.....	10
Schede delle società partecipate direttamente .....	11
Agenzia Mobilità Romagnola – A.M.R. – s.r.l. Consortile .....	11
Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l. ....	14
Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a. ....	16
Centro Servizi Merci s.u.r.l. in liquidazione .....	18
Romagna Tech s.c.p.a. ....	19
Faventia Sales S.p.A. ....	21
Hera S.p.A. ....	23
Lepida S.c.p.A. ....	23
Ravenna Holding S.p.A.....	26
S.F.E.R.A. S.r.l.....	34
Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l.....	37
S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l. ....	39
Terre Naldi S.u.r.l.....	39
Schede delle società partecipate indirettamente .....	42
ASER S.r.l.....	42
Azimut S.p.A. ....	47
IF Imola Faenza Tourism Company Soc. Cons. a r.l. ....	54
Ravenna Entrate S.p.A. ....	56
Ravenna Farmacie S.r.l. ....	64
Romagna Acque – Società delle fonti S.p.A.....	71
SAPIR S.p.A. ....	76
Start Romagna S.p.A.....	82
TPER S.p.A.....	88
Plurima S.p.A. ....	89
Acqua Ingegneria S.r.l.....	93
Relazione sull’attuazione delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione.....	101
Dir 4 – Centro Servizi Merci S.u.r.l. in liquidazione .....	101
Dir 6 – Faventia Sales S.p.A.....	102
Dir 11 – Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l. ....	103
Dir 12 – S.TE.P.RA soc. cons. r.l. ....	103
Dir 13 – Terre Naldi S.u.r.l. ....	104
Ind 4 – IF Imola Faenza Tourism Company.....	105

## Riepilogo partecipazioni dirette

Prog.	Denominazione e codice fiscale	Anno di costituzione	% partecip.	Attività svolta	Controllo	In-house	Quotata	Holding pura
Dir_1	Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. - s.r.l. Consortile C.F. 02143780399	2017	3,825%	L'Agenzia Mobilità Romagnola A.M.R. s.r.l. consortile è la società degli enti locali della Provincia di Ravenna, avente lo scopo di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- progettare, organizzare e promuovere i servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile;</li> <li>- esercitare tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio di trasporto pubblico locale ed alle attività a questo connesse, ivi compresa la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, la conclusione con l'impresa affidataria dei relativi contratti di servizio, il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio, nonché ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci;</li> <li>- amministrare in via diretta o indiretta, il proprio patrimonio e i beni conferiti nonché, occorrendo, anche gli impianti e le dotazioni patrimoniali, comunque funzionali al servizio di trasporto pubblico locale;</li> <li>- progettare, ridefinire o modificare i servizi di trasporto pubblico locale offerti in sede di gara e i servizi potenziati.</li> </ul>	NO	NO	NO	NO
Dir_2	Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l. C.F. 01306830397	2001	15,42%	La società è costituita per la progettazione e gestione di progetti di formazione iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti ed ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, post - universitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate.	NO	NO	NO	NO
Dir_3	Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a. C.F. 02622940233	1995	0,007%	La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non Soci, con l'intento di perseguire i principi della Finanza Etica (sensibilità alle conseguenze non economiche delle azioni economiche; il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano; l'efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica; il profitto ottenuto dal possesso e scambio di denaro deve essere conseguenza di attività orientata al bene comune e deve essere equamente distribuito tra tutti i soggetti che concorrono alla sua realizzazione; la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di qualunque attività di finanza etica; va favorita la partecipazione alle scelte dell'impresa, non solo da parte dei Soci, ma	NO	NO	NO	NO

Prog.	Denominazione e codice fiscale	Anno di costituzione	% partecip.	Attività svolta	Controllo	In-house	Quotata	Holding pura
				anche dei risparmiatori; l'istituzione che accetta i principi della Finanza Etica orienta con tali criteri l'intera sua attività).				
Dir_4	Centro Servizi Merce S.u.r.l. in liquidazione C.F. 01479560391	1999	100,00%	La Società è nata come Società di Trasformazione Urbana e ha per oggetto: la progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione urbana del Comparto Centro Servizi Merce e Parco Scientifico e Tecnologico in attuazione del vigente P.R.G. e dello schema di inquadramento operativo SIO Area CNR1; l'acquisizione delle aree interessate dagli interventi, la trasformazione e commercializzazione delle medesime per la realizzazione del Parco Scientifico tecnologico del Centro Servizi Merce e l'eventuale assegnazione ai soci; la progettazione, realizzazione e gestione di opere relative a interventi di urbanizzazione pubblici e privati.	SI  (controllo solitario)	NO	NO	NO
Dir_5	Romagna Tech s.c.p.a C.F. 02327720401	1994	6,710%	La Società ha per oggetto sociale la promozione dello sviluppo economico, dell'imprenditorialità, della ricerca industriale e dell'innovazione nelle sue diverse espressioni, ponendosi come punto d'incontro fra Istituzioni pubbliche, iniziativa privata ed Enti di ricerca.	NO	NO	NO	NO
Dir_6	Faventia Sales S.p.A. C.F. 02192330393	2005	46,00%	La società ha come finalità: l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, la trasformazione, la cessione, la permuta, la gestione, la locazione ed il riutilizzo dell'immobile "ex Salesiani" sito in Faenza, nonché gli eventuali altri per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti e soggetti componenti la compagine societaria. Il perseguimento delle predette finalità è informato al principio dell'economicità, per cui l'attività sociale è impostata secondo precisi piani di azione imprenditoriale nell'ambito dei quali sono previsti servizi ed attività idonei a produrre reddito, nonché la destinazione di parti dell'immobile ad attività economiche e/o cessione; l'acquisto, la cessione, la gestione, la locazione, la permuta di beni immobili in genere, anche previa costruzione, ristrutturazione e trasformazione degli stessi, sia in conto proprio che a mezzo di terzi, nonché l'elaborazione di programmi edilizi e la loro realizzazione.  Nell'ambito dell'oggetto sociale, la società si prefigge la promozione e l'incoraggiamento di iniziative e programmi funzionali e coerenti con lo sviluppo territoriale della città di Faenza e la sua qualificazione, in particolare con riferimento allo sviluppo degli insediamenti universitari, dell'istruzione superiore, dell'alta formazione e della ricerca e, comunque, con la promozione umana giovanile nel contesto europeo. In tale contesto può essere realizzata ogni iniziativa, compresi servizi di residenza, di ristorazione e ricreativi, atta a promuovere e ad agevolare i giovani nelle loro esperienze educative, scolastiche, ricreative e formative.	NO	NO	NO	NO

Prog.	Denominazione e codice fiscale	Anno di costituzione	% partecip.	Attività svolta	Controllo	In-house	Quotata	Holding pura
Dir_7	HERA S.p.A. C.F. 04245520376	1995	0,000006 7%	Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Società quotata nel mercato regolamentato.	NO	NO	SI	NO
Dir_8	LEPIDA S.c.p.A. C.F. 02770891204	2018	0,0014%	<p>La finalità della società è quella di assicurare a cittadini, imprese ed enti, condizioni di sviluppo delle loro attività, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e nello scambio di dati. A tal fine, svolge le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio sanitari;</li> <li>- attività di supporto alle funzioni gestionali in ambito organizzativo ed amministrativo a favore dei Soci e delle loro Società;</li> <li>- attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci, come quelle inerenti alle cosiddette smart city e smart working, nonché attività di fornitura di rete e servizi a condizioni eque e non discriminanti a enti pubblici locali e statali, aziende pubbliche e forze dell'ordine;</li> <li>- attività di nodo tecnico-informativo centrale di cui all'art. 14 della legge regionale n. 11/2004;</li> <li>- attività a supporto dell'implementazione del sistema regionale di calcolo distribuito (Data center e Cloud computing) di cui alla legge regionale n. 14/2014;</li> <li>- realizzazione, manutenzione, gestione, esercizio, collaudo, monitoraggio e fornitura di servizi di connettività delle reti regionali di cui all'art. 9 della legge regionale n. 11/2004 nonché delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN), delle sottoreti componenti le MAN e delle reti funzionali a ridurre situazioni di divario digitale, nonché servizi inerenti la trasmissione di dati;</li> <li>- offerta al pubblico del servizio gratuito di connessione ad Internet tramite tecnologia Wi-Fi per conto degli enti soci, su domanda e nell'interesse di questi ultimi, operando quale loro servizio tecnico; erogazione dei servizi di cui all'art. 15 della legge regionale n.</li> </ul>	SI  (controllo analogo congiunto)	SI	NO	NO

Prog.	Denominazione e codice fiscale	Anno di costituzione	% partecip.	Attività svolta	Controllo	In-house	Quotata	Holding pura
				14/2014 in via sussidiaria e temporanea, qualora dal mercato non emergano altre soluzioni che ne consentano l'erogazione; - gestione delle reti di telecomunicazione, tra cui la rete in fibra ottica denominata "Rete Lepida" (dorsale geografica e MAN cittadine) e la rete radiomobile regionale per le emergenze denominata "ERrete".				
Dir_9	Ravenna Holding S.p.A. C.F. 02210130395	2005	5,172481 %	Ravenna Holding S.p.A. è lo strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui l'ente stesso è portatore.	SI  (controllo analogo congiunto)	SI	NO	SI
Dir_10	S.F.E.R.A. S.r.l. C.F. 02153830399  (Il Comune detiene anche una partecipazione indiretta, pari al 2,682%, tramite il Consorzio CON.AMI.)	2004	27,043%	La società ha per oggetto la gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, la vendita al minuto e la distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale e tutti gli altri servizi, attività e prestazioni consentite dalla legge e/o dalle norme convenzionali o comunque posti a carico delle farmacie, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale. In particolare, sul territorio del Comune di Faenza, la società gestisce le farmacie comunali.	SI  (controllo analogo congiunto)	SI	NO	NO
Dir_11	Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l. C.F. 05483800487  (Il Comune detiene anche una partecipazione indiretta, pari al 5,63%, tramite il Consorzio CON.AMI.)	2004	5,00%	La società ha per oggetto: la ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso; il trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e loro eventuale riutilizzo. In particolare, la società garantisce l'approvvigionamento idrico degli abitati posti lungo la Valle del Lamone ed in parte della città di Faenza, gestendo la Condotta degli Allocchi e la Condotta Valle del Lamone.	SI  (controllo analogo congiunto)	NO	NO	NO
Dir_12	S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l. C.F. 830680393  (in fallimento dal 7 giugno 2019,	1982	0,5433%	La società aveva finalità di interesse pubblico, con oggetto la promozione delle attività economiche nel territorio della Provincia di Ravenna, anche acquisendo da enti e privati cittadini immobili da destinare ad insediamenti produttivi.	NO	NO	NO	NO

Prog.	Denominazione e codice fiscale	Anno di costituzione	% partecip.	Attività svolta	Controllo	In-house	Quotata	Holding pura
	precedentemente in liquidazione)							
Dir_13	Terre Naldi S.u.r.l. C.F. 01383290390	1997	100,000%	<p>La Società ha per oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola ed attività connesse di cui all'art. 2135 c.c. e la gestione delle strutture agricole comunali di Tebano, ivi compresa l'attivazione e il coordinamento di un polo scientifico e di servizi vitivinicoli e agricoli in genere, con l'obiettivo di sviluppare l'innovazione tecnologica in agricoltura ed offrire servizi ad alto contenuto innovativo nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione delle produzioni agricole in genere.</p> <p>A tal fine la società, prioritariamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gestisce, attraverso un apposito rapporto contrattuale, le strutture e terreni agricoli di proprietà del Comune di Faenza ed il polo scientifico e di servizi vitivinicoli e agricoli in genere;</li> <li>- favorisce nel territorio faentino l'insediamento e lo sviluppo di un distretto universitario finalizzato all'istituzione di corsi universitari attinenti alle attività aziendali, di ricerca e scientifiche svolte presso il polo di Tebano;</li> <li>- può svolgere tutte le attività agricole previste dall'art. 2135 del c.c. come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228.</li> </ul>	SI (controllo solitario)	NO	NO	NO

## Riepilogo partecipazioni indirette


Prog.	Denominazione e C.F.	Anno di costituzione	Denominazione soc. tramite	% partecip.	% partecip. indiretta	Attività svolta	Controllo	In house	Quotata	Holding pura
Ind_1	ASER - Azienda Servizi Romagna S.r.l.  C.F. 02240010393	2006	Ravenna Holding S.p.A.	5,172481 %	5,172481 %	Attività di impresa funebre che assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: - disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso; - fornitura di casse mortuarie e di altri articoli ed accessori funebri, fiori compresi, in occasione di un funerale; - trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane; - le incombenze non specificatamente indicate, ma correlate ai servizi sopra richiamati.	SI	NO	NO	NO
Ind_2	AZIMUT S.p.A.  C.F. 90003710390	1996	Ravenna Holding S.p.A.	5,172481 %	3,09%	Esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti e definiti sulla base di contratti di servizio. In particolare: la gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia mortuaria); la gestione di cremazione salme; la gestione di camere mortuarie; la gestione di manutenzione verde pubblico; l'igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie e di disinfestazione; la gestione toilette pubbliche; la gestione della sosta; la gestione delle attività di accertamento delle violazioni al codice della strada in materia di sosta; la gestione di servizi ausiliari ai precedenti.	NO*	NO	NO	NO
Ind_3	HERA S.p.A.  C.F. 04245520376	1995	Ravenna Holding S.p.A./CON.A MI	Quota in Ravenna Holding S.p.A.: 5,172481 %;  Quota in CON.AMI: 6,625%.	Quota indiretta tramite Ravenna Holding S.p.A.: 0,254%; Quota indiretta tramite CON.AMI: 0,483%.  Totale quota indiretta: 0,737%	Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Società quotata nel mercato regolamentato.	NO	NO	SI	NO

Ind_4	IF Imola Faenza Tourism Company Soc. Cons. a r.l.  C.F. 04044300376	1991	Fondazione MIC Onlus/CON.A MI	Quota in Fondazion e MIC Onlus: 46,51%;  Quota in CON.AMI: 6,625%.	Quota indiretta tramite Fondazion e MIC Onlus: 0,507%;  Quota indiretta tramite CON.AMI: 2,875%.  Totale quota indiretta: 3,382%	Tourism company, punta direttamente ai mercati turistici, valorizzando le eccellenze dei territori imolese e faentino, molto simili tra loro, favorendo l'incontro diretto tra l'offerta (i prodotti turistici) e la domanda (i turisti), attraverso la creazione di vere e proprie specifiche linee di prodotto.	NO	NO	NO	NO
Ind_5	Ravenna Entrate S.p.A.  C.F. 02180280394	2004	Ravenna Holding S.p.A.	5,172481 %	5,172481 %	Servizi di riscossione e gestione per il Comune di Ravenna delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Municipale.	SI	SI	NO	NO
Ind_6	Ravenna Farmacie S.r.l.  C.F. 01323720399	1969 Consorzio - 2005 S.R.L.	Ravenna Holding S.p.A.	5,172481 %	4,783%	Gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci e attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso.	SI  (controllo analogo congiunto)	SI	NO	NO
Ind_7	Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.  C.F. 00337870406	1994	Ravenna Holding S.p.A.	5,172481 %	1,507%	Gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.	SI  (controllo analogo congiunto)	SI	NO	NO
Ind_8	SAPIR S.p.A.  C.F. 00080540396	1957	Ravenna Holding S.p.A.	5,172481 %	1,515%	Attività di servizi portuali e gestione degli "asset" per lo sviluppo del Porto di Ravenna (realizzazione, gestione e concessione in godimento di fabbricati, banchine e piazzali inerenti l'attività di impresa portuale e di movimentazione di merci in genere)	NO	NO	NO	NO
Ind_9	Start Romagna S.p.A.	2010	Ravenna Holding S.p.A.	5,172481 %	1,268%	Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale per i bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e servizi di navigazione marittima	NO	NO	NO	NO

	C.F. 03836450407									
Ind_10	TPER S.p.A. C.F. 03182161202	2012	Ravenna Holding S.p.A.	5,172481 %	0,00207 %	Gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nei bacini di Bologna e Ferrara, trasporto pubblico locale ferroviario regionale Emilia- Romagna e dal 2014 gestione del servizio sosta nel comune di Bologna. La società ha emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati.	NO	NO	SI	NO
Ind_11	Plurima s.p.a C.F. 1698960547	1995	Romagna Acque – Società delle Fonti s.p.a per il tramite di Ravenna Holding s.p.a. (partecipazione e indiretta di secondo livello)	Quota in Ravenna Holding 5,172481 % Quota in Romagna Acque – SdF 1,507%	0,486%	La Società promuove, progetta, gestisce e realizza infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque a usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione	NO	NO	NO	NO
Ind_12	Acqua Ingegneria C.F. 02674000399	2021	Ravenna Holding Romagna Acque – Società delle Fonti s.p.a per il tramite di Ravenna Holding s.p.a. (partecipazione e indiretta di secondo livello)	Quota in Ravenna Holding 5,172481 % Quota in Romagna Acque – SdF 1,507%	Quota indiretta tramite Ravenna Holding: 1,8095% Quota indiretta di II livello tramite Romagna Acque: 0,723%	Servizi di progettazione di ingegneria integrata: progettazione, direzione, consulenza, assistenza tecnica e vendita di progetti principalmente nei settori idrico e portuale	SI (controllo analogo congiunto)	SI	NO	NO

\* La società può ritenersi in controllo civilistico (art.2359 c.c.) di Ravenna Holding. Per quanto illustrato nella relazione di accompagnamento alla ricognizione al 31/12/2019, la società NON è in controllo pubblico ai sensi del TUSP.

Grafico delle relazioni tra partecipazioni al 31/12/2021



## Schede delle società partecipate direttamente

### Agenzia Mobilità Romagnola – A.M.R. – s.r.l. Consortile

**Progressivo della società partecipata:** Dir\_1

#### Dati societari e sulla partecipazione

Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota di partecipazione	3,825%
Tipo di controllo	Nessuno. La Società non è in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. b) e m) del TUSP. È considerata soggetta ad una forma atipica di controllo simile a quello previsto per le società in house pur non essendo una in-house

#### Attività svolta:

L'Agenzia Mobilità Romagnola (di seguito AMR) è una società consortile a responsabilità limitata di proprietà degli Enti Locali delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, nata il 01/03/2017 dalla scissione parziale e proporzionale di due società: "ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" e "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - AM S.R.L. CONSORTILE" a favore della già esistente "AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L." la quale, con il medesimo atto, è stata trasformata in "AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA s.r.l. consortile".

L'ambito di attività dell'Agenzia è delineato dall'art. 19 della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998 e ss.mm.ii. e, in particolare:

- definisce i fabbisogni di mobilità degli abitanti e dei territori del bacino di propria competenza;
- progetta, organizza e promuove i servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile;
- esercita le funzioni amministrative spettanti agli enti soci riguardo il servizio di trasporto pubblico locale e le attività a questo connesse, compresa la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, la sottoscrizione con l'impresa affidataria dei relativi contratti di servizio e il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio, nonché ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci;
- amministra in via diretta o indiretta, il proprio patrimonio e i beni conferiti nonché, all'occorrenza, anche gli impianti e le dotazioni patrimoniali funzionali al servizio di trasporto pubblico locale.

#### Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale

Art. 4, c. 2, lett. a

AMR è stata costituita in attuazione del D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e della L.R. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30 e ss.mm.ii., al cui art. 19 è prescritto che le Province e i Comuni costituiscano, per ciascun ambito territoriale, un'agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza.

La società presenta le caratteristiche per essere considerata essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente locale: infatti è considerata a partecipazione obbligatoria e fondamentale per l'assolvimento delle funzioni inerenti al trasporto pubblico locale, costituita in applicazione a quanto indicato dalle relative normative di settore.

Ai sensi dell'art. 14 c. 27 del D.L. n. 78/2010, l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico comunale rientra tra le funzioni fondamentali dei comuni. La partecipazione del Comune alla società, inoltre, si configura quale obbligatoria e necessaria, allorché i soci "devono" partecipare alla società in virtù di quanto disposto dalle citate normative e dallo Statuto stesso.

Alla luce di quanto sopra richiamato, si può qualificare AMR come società a partecipazione pubblica di diritto speciale rispetto sia al diritto comune delle società, sia alla disciplina delle società pubbliche contenuta nel TUSP.

Come deliberato anche nei precedenti piani di revisione, che qui si intendono richiamati, la società non si configura come "in controllo pubblico", in quanto nessun socio possiede una partecipazione di controllo, né sussistono norme di legge o statutarie ovvero patti parasociali che definiscano una situazione di controllo in essere. Non si verificano, quindi, le condizioni previste dall'art. 2, primo comma, lettere b) e m) del D.lgs. 175/2016.

A prescindere comunque dalla sua qualificazione giuridica di società a partecipazione pubblica, AMR ha adottato nel tempo alcune delle disposizioni previste dalla disciplina più rigorosa delle società a controllo pubblico. A titolo esemplificativo e non esaustivo: ha adottato un "Regolamento per la ricerca, selezione e reclutamento del personale", ha nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e redige il relativo Piano triennale, applica il Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii), nessun compenso viene riconosciuto ai membri del Comitato di Coordinamento e al relativo Presidente.

Infine, è stato attribuito mandato all'Amministratore unico di procedere con una proposta all'assemblea dei soci di AMR di un testo aggiornato dello statuto sociale. Tale statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 18 novembre 2022 e riporta le seguenti modifiche principali:

- sono stati inseriti nel relativo statuto tutti i vincoli attualmente previsti dal D.Lgs. 175/2016 per le società "a controllo pubblico";
- il Coordinamento Soci è stato soppresso dall'elenco degli Organi sociali e contestualmente previsto in statuto in un nuovo istituto denominato "Consulta dei Soci" con funzioni di mera informazione, consultazione e discussione preventive degli argomenti da porre in approvazione (dato l'alto numero di Soci);
- la previsione di un organo amministrativo collegiale (CdA formato da 3 o 5 membri), ipotizzata dalla Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, non può essere inserita nello statuto di AMR, in quanto la L.R.E.R. n.10/2008 - che disciplina le "agenzie della mobilità" nella regione Emilia-Romagna - stabilisce espressamente (art.25, comma 1, lettera "a") che le agenzie della mobilità debbano avere obbligatoriamente un organo amministrativo monocratico (amministratore unico).

## Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

### Anno 2021

Numero medio dipendenti	20
Numero componenti organo di amministrazione	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi +2 supplenti
di cui nominati dall'Ente	0
Costo del personale	1.258.603
Compenso componenti organo di amministrazione	23.860

Compenso componenti organo di controllo	17.500
---	--------

Valori in €	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Risultato d'esercizio</b>	162.457	199.942	-162.813	37.131	533.031

Valori in €	Valore medio	2021	2020	2019
A1) Ricavi vendite e prestazioni		579.653	381.586	371.456
A5) Altri ricavi e proventi		70.194.824	61.885.804	58.779.814
di cui contributi in c/esercizio*		67.647.887	59.763.722	56.622.331
<b>Totale fatturato</b>	<b>64.064.379</b>	<b>70.774.477</b>	<b>62.267.390</b>	<b>59.151.270</b>

Si specifica che i contributi in conto esercizio sono composti principalmente dai contributi regionali a sostegno del trasporto pubblico locale e dai contributi consortili da parte degli enti soci. Più in dettaglio i contributi per l'anno 2021 si articolano come segue:

Contributi in c/esercizio - dettaglio	Anno 2021
CONTR. C/CRED. IMPOSTA SANIFICAZIONE E DPI	839
CONTR. C/CRED. IMPOSTA ESONERO CONTRIBUTIVO	3.654
CONTR. C/CRED. IMPOSTA BENI STRUMENTALI	410
CON.C/ES.EX REG.X SERV. MIN.	43.088.943
CONTR.IN C/ES. COSTO CCNL PERSONALE	102.740
CONTRIBUTI CONSORTILI ENTI LOCALI	14.480.282
CON. C/ES.REG. SERVIZI AGGIUNTIVI COVID DGR 1122/20	9.971.019
<b>Totale</b>	<b>67.647.887</b>

#### Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

#### Esito della revisione periodica:

**Mantenimento senza intervento di razionalizzazione**

---

La società ha dimostrato fino ad ora una gestione in sostanziale equilibrio dal punto di vista economico-patrimoniale (recuperando anche la perdita registrata nel 2019), inoltre non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) – g).

---

Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l.

**Progressivo della società partecipata:** Dir\_2

**Dati societari e sulla partecipazione**

Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota di partecipazione	15,42%
Tipo di controllo	Nessuno

**Attività svolta:**

La società è costituita per la progettazione e gestione di progetti di formazione iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani e adulti ed ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, post-universitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate. La società gestisce, inoltre, sotto il profilo amministrativo e gestionale anche altre scuole del territorio, ovvero le scuole di musica Sarti di Faenza e Rossini di Cervia e, dal settembre 2019, la scuola di disegno Minardi di Faenza.

**Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP**

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale

Art. 4, c. 2, lett. a

La società presenta un forte radicamento storico sul territorio faentino, in quanto nasce dal processo di esternalizzazione e di progressiva trasformazione societaria del centro di formazione professionale di Faenza, poi integrato con gli altri del territorio ravennate. Opera nel campo dei servizi formativi contribuendo al perseguimento dello sviluppo economico e sociale del territorio comunale, competenza affidata ai Comuni ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

La L.R. Emilia-Romagna n. 12/2003 sull'uguaglianza e l'opportunità di accesso all'istruzione e alla formazione professionale, affida agli enti locali, oltre che alla Regione stessa, competenze nel campo del sostegno del successo formativo (art. 20), definendo all'art. 28 la formazione professionale come servizio pubblico determinante per lo sviluppo socio-economico e per l'innovazione sul territorio. Il successivo art. 38, inoltre, individua la formazione nella pubblica amministrazione quale fattore determinante per renderla adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio e per migliorare la qualità dei servizi.

L'art. 39 della sopra richiamata Legge Regionale, inoltre, attribuisce ai Comuni la facoltà di esercitare le funzioni di gestione in materia di formazione professionale in forma singola o associata mediante organismi di formazione professionale accreditati.

Nell'ambito della L.R. Emilia-Romagna n. 14/2015, la società si caratterizza quale soggetto erogatore di servizi ai cittadini del territorio, in una visione di inclusione attiva, in particolare dei

soggetti più deboli e svantaggiati. Si colloca, pertanto, in settori di specializzazione strategici per il nostro territorio che, nonostante la possibilità di presidio anche di altri soggetti, non trovano ancora un'adeguata offerta oltre a quella fornita dalla Scuola stessa, in particolare riguardo le categorie più svantaggiate. Infatti, da diversi anni la Scuola A. Pescarini propone attività a rilevanza sociale, proponendo diverse tipologie di percorsi:

- qualifica professionale di tipo artigianale e industriale per giovani in dispersione scolastica tra i 15 e 18 anni nell'ambito della legge regionale n. 5/2010;
- riqualifica e riconversione per disoccupati di lunga durata al fine del reinserimento lavorativo, in collaborazione anche con i Servizi provinciali per l'impiego e attivazione di tirocini formativi in imprese del territorio per favorire la transizione al lavoro di giovani e disoccupati;
- progetto regionale per donne vittime di violenza nel corso del 2020, coordinato dalla Scuola A. Pescarini in collaborazione con le Associazioni che si occupano del tema, tra cui SOS Donna a Faenza;
- sostegno e accompagnamento al lavoro di personale disabile ex L. 68/99 e persone svantaggiate ex L. 381/91. Nel corso del 2020 sono stati presi in carico n. 80 persone affette da disabilità alle quali sono state erogate formazione e accompagnamento/sostegno. Inoltre, è stato avviato un progetto per interventi orientativi e formativi a sostegno della transizione scuola lavoro di giovani con disabilità;
- formazione per persone richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria ex L. 286/98 in collaborazione dello SPRAR del Comune di Ravenna e analoghi servizi del Comune di Faenza;
- qualifica per Operatore socio-sanitario quasi in esclusiva sul territorio provinciale;
- educazione all'Europa e al plurilinguismo nelle scuole dell'obbligo.

La società, per tutte le motivazioni sopra indicate, presenta le caratteristiche per essere considerata essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente locale.

Come deliberato nel precedente piano di revisione degli organismi partecipati al 31/12/2020, che qui si intende richiamato, la società non è configurabile come in "*controllo pubblico*", in quanto non si presentano le condizioni previste dall'art. 2 primo comma lettere b) e m), né sussistono norme di legge o statutarie ovvero patti parasociali che richiedano il consenso unanime di tutte le parti.

Tuttavia, a prescindere dalla ricostruzione formale di controllo, la società si è posta come obiettivo il rispetto delle prescrizioni previste dal TUSP per le società a controllo pubblico, ritenendo opportuno soddisfarle in via di autolimitazione. In particolare, tutte le condizioni di seguito elencate sono rispettate:

- le nomine del CDA rispettano le norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.lgs. n. 39 del 2013 e non percepisce compenso;
- non vengono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;
- non vengono corrisposti trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- non si attribuiscono deleghe ai consiglieri;
- il vicepresidente è solo il sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza il riconoscimento di alcun compenso;
- non sono stati istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
- vengono rispettate le condizioni su trasparenza e anticorruzione.

Inoltre, la società si è impegnata ad integrare la documentazione di bilancio, aggiungendo la relazione al governo societario al fascicolo del bilancio di esercizio 2021 e a fornire già in sede di assemblea di approvazione del bilancio le informazioni per la valutazione del rischio di crisi aziendale.

La società ha incaricato un consulente esterno per apportare modifiche allo Statuto societario coerenti con i punti sopra elencati. È prevedibile l'approvazione del nuovo Statuto da parte dei soci nel corso del 2023.

**Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP****Anno 2021**

Numero medio dipendenti	26
Numero componenti organo di amministrazione	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0
Costo del personale	1.149.092
Compenso componenti organo di amministrazione (rimborsi km)	8.985,68
Compenso componenti organo di controllo	12.987,52*

\* comprendono i compensi per il revisore e quelli relativi alla consulenza fiscale

Valori in €	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Risultato d'esercizio</b>	54.111	11.801	30.902	26.276	9.370

Valori in €	Valore medio	2021	2020	2019
A1) Ricavi vendite e prestazioni		3.881.276	3.469.231	3.426.703
A5) Altri ricavi e proventi		121.678	126.162	126.874
di cui contributi in c/esercizio		107.835	107.711	107.835
<b>Totale fatturato</b>	3.717.308	4.002.954	3.595.393	3.553.577

**Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP**

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

**Esito della revisione periodica:****Mantenimento senza intervento di razionalizzazione**

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) – g, e ha dimostrato fino ad ora una gestione in sostanziale equilibrio dal punto di vista economico-patrimoniale. Per tutte le motivazioni fin qui richiamate si prevede di mantenere la partecipazione senza necessità di intervento.

## Progressivo della società partecipata: Dir\_3

### Dati societari e sulla partecipazione

Forma giuridica	Società cooperativa per azioni
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota di partecipazione	0,007%
Tipo di controllo	Nessuno

### Attività svolta:

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non Soci, con l'intento di perseguire i principi della Finanza Etica (sensibilità alle conseguenze non economiche delle azioni economiche; il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano; l'efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica; il profitto ottenuto dal possesso e scambio di denaro deve essere conseguenza di attività orientata al bene comune e deve essere equamente distribuito tra tutti i soggetti che concorrono alla sua realizzazione; la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di qualunque attività di finanza etica; va favorita la partecipazione alle scelte dell'impresa, non solo da parte dei Soci, ma anche dei risparmiatori; l'istituzione che accetta i principi della Finanza Etica orienta con tali criteri l'intera sua attività).

### Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale

Art. 4, c. 2, lett. a

La partecipazione in Banca Popolare Etica, poco più che simbolica, è giustificata con gli scopi di natura sociale della banca che, con lo strumento del credito etico, ha cercato di dare impulso alla imprenditorialità no-profit e nel contempo ha favorito la creazione di nuova occupazione.

La società si propone, infatti, di gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del bene comune della collettività.

Attraverso gli strumenti dell'attività creditizia, la società indirizza la raccolta ad attività socioeconomiche finalizzate all'utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo – in particolare mediante le organizzazioni non profit - le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate. Inoltre, riserva particolare attenzione al sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e/o imprenditoriale di donne e giovani anche attraverso interventi di microcredito e microfinanza.

### Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

#### Anno 2021

Numero medio dipendenti	394
Numero componenti organo di amministrazione	13
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi + 2 supplenti
di cui nominati dall'Ente	0
Costo del personale	25.449.571
Compenso componenti organo di amministrazione	320.000

Compenso componenti organo di controllo	128.000
---	---------

Valori in €	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Risultato d'esercizio</b>	9.535.363	6.403.378	6.267.836	3.287.703	2.273.208

	Valori in €	Valore medio	2021	2020	2019
<b>Fatturato</b> (interessi attivi e prov. assimilati + commissioni attive)		58.773.328,33	64.329.235	58.892.471	53.098.279

#### Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

#### Esito della revisione periodica:

##### Mantenimento senza intervento di razionalizzazione

Ai sensi dell'art. 4, comma 9-ter, TUSP è consentito mantenere partecipazioni in società bancarie di finanza etica e sostenibile a condizione che non siano superiori all'1% e che non vi siano ulteriori oneri finanziari per l'Amministrazione. Pertanto, ricorrono tutte le condizioni per mantenere tale partecipazione.

#### Centro Servizi Merci s.u.r.l. in liquidazione

**Progressivo della società partecipata:** Dir\_4

#### Dati societari e sulla partecipazione

Forma giuridica	Società unipersonale a responsabilità limitata
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota di partecipazione	100,00%
Tipo di controllo	Controllo solitario

#### Attività svolta:

La Società è nata come Società di Trasformazione Urbana e aveva per oggetto le seguenti attività:

- progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione urbana del Comparto Centro Servizi Merci e Parco Scientifico e Tecnologico, in attuazione del vigente P.R.G. e dello schema di inquadramento operativo SIO Area CNR1;
- acquisizione delle aree interessate dagli interventi, trasformazione e commercializzazione delle medesime per la realizzazione del Parco Scientifico tecnologico del Centro Servizi Merci e l'eventuale assegnazione ai soci;

- progettazione, realizzazione e gestione di opere relative a interventi di urbanizzazione pubblici e privati.

Constatata la sostanziale situazione di inattività, l'Assemblea straordinaria ha provveduto a porre in liquidazione la società, verificata la sussistenza di alcune condizioni previste ai sensi dell'art. 2484 del Cod. Civ..

### Esito della revisione periodica:

#### Conclusione della fase liquidatoria ed estinzione delle società

Per il processo di conclusione della liquidazione della società, si rimanda alla sezione seguente "Relazione sull'attuazione delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione".

Romagna Tech s.c.p.a.

### Progressivo della società partecipata: Dir\_5

#### Dati societari e sulla partecipazione

Forma giuridica	Società consortile per azioni
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota di partecipazione	6,71%
Tipo di controllo	Nessuno

#### Attività svolta:

Romagna Tech è una società mista a maggioranza privata e ha l'obiettivo di promuovere, accelerare e generare processi di innovazione tecnologica, ricerca e imprenditorialità. È accreditata come Laboratorio di Ricerca Industriale e Centro per l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico nell'ambito della Rete Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna (accreditamenti numero 2/C del 13/07/2015 e 92/L del 28/09/2015). È, inoltre, un Organismo di Ricerca e Trasferimento Tecnologico ai sensi del Regolamento CE n. 651/2014.

#### Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale

Art. 4, c. 2, lett. a

Nel 2018 il Comune di Faenza, insieme ad altri soci, ha proposto un aumento di capitale sociale di "Centuria soc. cons. a r.l." mediante conferimento dell'azienda di proprietà di "Rinnova Soc. Cons. a r.l.", con conseguente variazione della forma e ragione sociale, trasformandosi nell'attuale "Romagna Tech s.c.p.a.", con l'obiettivo di razionalizzare, rafforzare e ottimizzare competenze e risorse nell'ambito dell'innovazione e dell'imprenditorialità.

Ai sensi dell'art. 13 del TUEL, la società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune relative alle politiche di sviluppo economico del territorio, infatti gestisce l'incubatore per nuove imprese di proprietà del Comune con sede presso l'ex sede del Polo Ceramico di Faenza, realizzata negli anni '90 con la finalità di promuovere l'innovazione delle imprese, in particolare nell'ambito dei materiali ceramici e avanzati in genere; qui sono ospitati e supportati anche corsi universitari della Facoltà di Chimica Industriale dell'Ateneo di Bologna, centri di ricerca e aziende o start-up.

**Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP****Anno 2021**

Numero medio dipendenti	17
Numero componenti organo di amministrazione	7
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0
Costo del personale	948.951
Compenso componenti organo di amministrazione	14.977
Compenso componenti organo di controllo (compresa revisione legale)	16.692*

\*esclusi compensi per Organo o Società di Revisione di € 4.500

Valori in €	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Risultato d'esercizio</b>	23.526	1.099	2.179	1.140	4.224

Valori in €	Valore medio	2021	2020	2019
A1) Ricavi vendite e prestazioni		1.170.878	1.098.942	819.266
A5) Altri ricavi e proventi		277.238	487.682	458.162
di cui contributi in c/esercizio		270.064	457.555	452.941
<b>Totale fatturato</b>	<b>1.437.389,33</b>	<b>1.448.116</b>	<b>1.586.624</b>	<b>1.277.428</b>

**Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP**

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

**Esito della revisione periodica:****Mantenimento senza intervento di razionalizzazione**

La società ad oggi ha dimostrato una gestione in sostanziale equilibrio dal punto di vista economico-patrimoniale, inoltre non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) – g). Per tutte le motivazioni fin qui richiamate si prevede di mantenere la partecipazione senza necessità di intervento.

**Progressivo della società partecipata:** Dir\_6

**Dati societari e sulla partecipazione**

Forma giuridica	Società per azioni
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota di partecipazione	46,00%
Tipo di controllo	Nessuno

**Attività svolta:**

La società ha come finalità le seguenti attività:

- acquisto, costruzione, ristrutturazione, trasformazione, cessione, permuta, gestione, locazione e riutilizzo dell'immobile "ex Salesiani" sito in Faenza, di cui è proprietaria, nonché gli eventuali altri per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti e soggetti componenti la compagine societaria;
- acquisto, cessione, gestione, locazione, permuta di beni immobili in genere, anche previa costruzione, ristrutturazione e trasformazione degli stessi, sia in conto proprio che a mezzo di terzi, nonché l'elaborazione di programmi edilizi e la loro realizzazione.

Nell'ambito dell'oggetto sociale la società si prefigge la promozione e l'incoraggiamento di iniziative e programmi funzionali e coerenti con lo sviluppo territoriale della città di Faenza e la sua qualificazione, in particolare con riferimento allo sviluppo degli insediamenti universitari, dell'istruzione superiore, dell'alta formazione e della ricerca e, comunque, con la promozione giovanile nel contesto europeo. In tale contesto può essere realizzata ogni iniziativa, compresi servizi di residenza, di ristorazione e servizi ricreativi, atta a promuovere e ad agevolare i giovani nelle loro esperienze educative, scolastiche, ricreative e formative.

**Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP**

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale

Art. 4, c. 2, lett. a

La società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune relative allo sviluppo economico del territorio, attraverso la gestione "con finalità pubblicistiche" del complesso ex Salesiani. Infatti, la funzione pubblica si esplica nel coordinamento di aspetti patrimoniali e gestionali su aree che hanno un ruolo strategico per lo sviluppo economico locale (ai sensi dell'art.13 del TUEL).

L'attività della società si esplica nella valorizzazione del patrimonio non in termini meramente immobiliari, ma di sviluppo del centro storico, valorizzando un immobile di importanza storica e culturale per la città, di grandi dimensioni e potenzialità, collocato in pieno centro in posizione strategica. Tale compito e scopo della società, si configura come strategico ed essenziale per la realizzazione di politiche di valorizzazione del centro storico, soprattutto promuovendo l'insediamento di strutture di alta formazione e di servizi ad esse connessi in tale contesto immobiliare e logistico.

**Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP**

**Anno 2021**

Numero medio dipendenti	3
Numero componenti organo di amministrazione	7
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1
Costo del personale	51.605
Compenso componenti organo di amministrazione	14.000
Compenso componenti organo di controllo	11.500

Valori in €	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Risultato d'esercizio</b>	3.551	3.902	-53.142	57.432	32.954

Valori in €	Valore medio	2021	2020	2019
A1) Ricavi vendite e prestazioni		757.729	593.641	2.231.821
A5) Altri ricavi e proventi		140.642	150.456	168.581
di cui contributi in c/esercizio		130.596	4.050	0
<b>Totale fatturato</b>	<b>1.348.973,33</b>	<b>898.371</b>	<b>748.147</b>	<b>2.400.402</b>

#### Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

#### Esito della revisione periodica:

##### Razionalizzazione tramite riassetto societario

La Società presenta un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b), da cui scaturisce l'esigenza di razionalizzare la partecipazione.

Per lo stato di attuazione del processo di razionalizzazione, si rimanda alla sezione seguente "Relazione sull'attuazione delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione".

Hera S.p.A.

**Progressivo della società partecipata:** Dir\_7

**Dati societari e sulla partecipazione**

Forma giuridica	Società per azioni
Tipologia di partecipazione	Diretta e indiretta
Quota di partecipazione diretta	0,0000067%
Tipo di controllo	Nessuno
Quota indiretta tramite Ravenna Holding	0,254%
Quota indiretta tramite CON.AMI	0,483%
Totale quota indiretta	0,737%
Società quotata in mercati regolamentati	Sì

**Attività svolta:**

Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti.

Società quotata in mercati regolamentati. Per tale motivo le schede ai fini della razionalizzazione non sono presenti.

Lepida S.c.p.A.

**Progressivo della società partecipata:** Dir\_8

**Dati societari e sulla partecipazione**

Forma giuridica	Società consortile per azioni
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota di partecipazione	0,0014%
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto
Società in house	Sì

**Attività svolta:**

La società Lepida S.c.p.A. è stata costituita dalla Regione Emilia-Romagna quale strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione degli Enti-Soci e degli Enti collegati alla rete Lepida e per l'erogazione dei servizi telematici inclusi nell'architettura di rete.

La finalità della società è quella di assicurare a cittadini, imprese ed enti, condizioni di sviluppo delle loro attività, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e nello scambio di dati. A tal fine, svolge le seguenti attività:

- costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e a favore di cittadini, imprese e

- pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio sanitari;
- attività di supporto alle funzioni gestionali in ambito organizzativo ed amministrativo a favore dei Soci e delle loro Società;
  - attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci, come quelle inerenti alle cosiddette smart city e smart working, nonché attività di fornitura di rete e servizi a condizioni eque e non discriminanti a enti pubblici locali e statali, aziende pubbliche e forze dell'ordine;
  - attività di nodo tecnico-informativo centrale di cui all'art. 14 della legge regionale n. 11/2004;
  - attività a supporto dell'implementazione del sistema regionale di calcolo distribuito (Data center e Cloud computing) di cui alla legge regionale n. 14/2014;
  - realizzazione, manutenzione, gestione, esercizio, collaudo, monitoraggio e fornitura di servizi di connettività delle reti regionali di cui all'art. 9 della legge regionale n. 11/2004 nonché delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN), delle sottoreti componenti le MAN e delle reti funzionali a ridurre situazioni di divario digitale, nonché servizi inerenti la trasmissione di dati;
  - offerta al pubblico del servizio gratuito di connessione ad Internet tramite tecnologia Wi-Fi per conto degli enti soci, su domanda e nell'interesse di questi ultimi, operando quale loro servizio tecnico; erogazione dei servizi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 14/2014 in via sussidiaria e temporanea, qualora dal mercato non emergano altre soluzioni che ne consentano l'erogazione;
  - gestione delle reti di telecomunicazione, tra cui la rete in fibra ottica denominata "Rete Lepida" (dorsale geografica e MAN cittadine) e la rete radiomobile regionale per le emergenze denominata "ERrete".

La Società ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter c.c. operando senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto dei soci. In ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti.

#### **Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP**

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale

Art. 4, c. 2, lett. a

La società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto consente la realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga e ultra larga delle pubbliche amministrazioni, anche ai sensi dell'Art. 9 comma 1 della Legge regionale n. 11/2004 e ss.mm.ii e in conformità agli obiettivi europei.

Dette attività di realizzazione e gestione di reti di comunicazione sono qualificate come di primario interesse generale dall'art. 3, c. 2 del D.lgs. 259/2003 e possono essere svolte dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da loro associazioni esclusivamente per il tramite di società controllate o collegate (art. 6 c. 1 D.lgs 259/2006).

La società è stata costituita con il modello "in house providing" dalla Regione Emilia-Romagna, socio di maggioranza (95,6412%), e dagli Enti locali del territorio regionale, quale strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione pubblica. Lepida S.c.p.A è soggetta alla Direzione e al Coordinamento della Regione Emilia-Romagna ed è, inoltre, assoggettata al controllo analogo congiunto tra le Pubbliche Amministrazioni socie, allo scopo di esercitare il coordinamento delle attività, la supervisione e il controllo delle stesse.

Lepida S.c.p.A, infine, concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici definiti nel Documento di economia e finanza regionale (DEFER), inerenti principalmente l'Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna; collabora alla diffusione della banda ultra larga per cittadini, imprese e scuole, alla diffusione di nuovi punti WiFi pubblici e gratuiti di accesso alla rete Internet e alla promozione

dei diritti di cittadinanza digitale; supporta la diffusione delle Agende digitali locali in coerenza con la strategia regionale.

#### Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

##### Anno 2021

Numero medio dipendenti	622
Numero componenti organo di amministrazione	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi + 2 supplenti
di cui nominati dall'Ente	0
Costo del personale	27.012.018
Compenso componenti organo di amministrazione	35.160
Compenso componenti organo di controllo	35.000*

\*escluso Organo di Revisione: € 19.000

Valori in €	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Risultato d'esercizio</b>	536.895	61.229	88.539	538.915	309.150

Valori in €	Valore medio	2021	2020	2019
A1) Ricavi vendite e prestazioni		64.061.744	59.092.773	60.196.814
A5) Altri ricavi e proventi		853.669	760.412	469.298
di cui contributi in c/esercizio		321.406	289.361	155.731
<b>Totale fatturato</b>	<b>61.811.570</b>	<b>64.915.413</b>	<b>59.853.185</b>	<b>60.666.112</b>

#### Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

#### Esito della revisione periodica:

##### Mantenimento senza intervento di razionalizzazione

La società ha dimostrato fino ad oggi una gestione in sostanziale equilibrio dal punto di vista economico-patrimoniale, inoltre non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) – g). Per tutte le motivazioni fin qui richiamate si prevede di mantenere la partecipazione e non si ravvisa necessità di effettuare ulteriori interventi.

**Progressivo della società partecipata:** Dir\_9

**Dati societari e sulla partecipazione**

Forma giuridica	Società per azioni
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota di partecipazione diretta	5,1725%
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto
Società in house	Sì
La società è una holding	Sì

**Attività svolta:**

Ravenna Holding S.p.A. è lo strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa, nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui l'ente stesso è portatore.

**Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP**

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali Art. 4, c. 1

La società produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipati o allo svolgimento delle loro funzioni Art. 4, c. 2, lett. d

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Ad integrazione delle richiamate analisi, si evidenzia che il citato D. Lgs. 175/2016, all'art. 4 comma 5, legittima esplicitamente le società capogruppo, avvalorando il modello della holding già in uso nella prassi amministrativa per la partecipazione indiretta da parte dell'ente locale. Tale espressa previsione rafforza la certezza che sia assolto per tali società il c.d. vincolo di scopo di cui all'art. 4 comma 1 del TUSP. Il secondo comma dello stesso articolo richiede che l'oggetto sociale sia riconducibile a determinati settori (c.d. vincolo di attività) ed enuncia alcuni casi espressi in cui tale correlazione si verifica "ex lege" (tra i quali quello di cui alla lettera d) per quanto qui di interesse).

Tale elencazione peraltro non può considerarsi esaustiva, tanto che i commi successivi al 2 dello stesso articolo 4 prevedono altre fattispecie di attività specificamente ammesse.

Il comma 5 dell'art. 4 prevede appunto una disposizione specifica relativa alle società holding, e potrebbe autonomamente far ritenere che le società "che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali" assolvano al vincolo di scopo, e costituiscano, in quanto tali, partecipazioni legittimamente detenibili dagli enti locali.

Le holding partecipate dagli enti locali hanno un oggetto sociale tipico e pare oggi superata le tesi in base alla quale esse rappresentano meri mezzi indiretti di gestione delle attività delle società partecipate. Dunque, la holding di partecipazione degli enti locali pare correttamente inquadrabile come una società con oggetto di prevalente natura finanziaria che produce servizi per la gestione delle partecipazioni, con un proprio oggetto autonomo svincolato da quello delle

proprie partecipate (in tal senso si veda anche il documento del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili "Holding degli enti locali, attività finanziaria e modelli di governance" 2010).

La natura servente (strumentale) della società holding non dipende da contratti di affidamento in house per le prestazioni di servizi, ma è insita nella stessa società in quanto nell'oggetto sociale dello statuto si prevede la detenzione e gestione delle partecipazioni sociali.

La partecipazione alla società holding per gli enti soci è tra l'altro funzionale all'attuazione dello schema del c.d. in house a cascata pluri partecipata, rappresentando la società capogruppo il luogo dell'esercizio del controllo analogo congiunto anche sulle società "figlie", in quanto gli enti partecipando agli organismi di tale società assumono in modo coordinato le decisioni sugli obiettivi, sulle strategie e sulle operazioni più importanti che compiranno anche le società indirettamente controllate caratterizzate da tale modello di governance.

Il TUSP individua e definisce in varie disposizioni il ruolo delle società holding, codificando la possibilità di partecipazione indiretta, che si verifica quando una società è partecipata per il tramite di una società od organismo controllati da parte di una Pubblica Amministrazione.

Si richiamano in particolare i seguenti aspetti:

- viene definito il modello dell'in house cosiddetto "a cascata", cioè dell'affidamento in house a società partecipata tramite una holding. Esplicitamente il controllo analogo infatti "può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante";

- il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali "non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti".

La struttura di governance incentrata sulla Holding può rappresentare anche un efficace modello di attuazione del sistema di controllo delle partecipate previsto anche nell'art. 147 quater del TUEL.

Il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni, nel più ampio processo su scala romagnola, e l'ingresso nella compagine societaria prima dei Comuni di Cervia e Faenza (2011), poi della Provincia di Ravenna e del Comune di Russi (2015), hanno innovato significativamente la struttura e la governance della Società, ampliandone la sfera di azione (holding pluri partecipata). Le operazioni straordinarie avvenute a partire dal 2011, in una logica di semplificazione e razionalizzazione, hanno modificato la struttura patrimoniale (con la fusione per incorporazione di due società dotate di ingente patrimonio immobiliare in particolare relativamente a reti idriche) ed economica rispetto alla sua costituzione.

Ravenna Holding è società pienamente rispondente al modello c.d. "in house", essendo presenti i tre requisiti del:

a) capitale totalmente pubblico;

b) esercizio di un controllo analogo da parte degli Enti soci, con influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società;

c) maggior parte dell'attività svolta in relazione alla sfera dei soci.

La società svolge il 100% della propria attività per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Soci.

Lo statuto societario di Ravenna Holding S.p.A. è stato modificato, nell'assemblea straordinaria del novembre 2017, per adeguarne le previsioni al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., effettuandone una revisione organica e complessiva, con l'inserimento di prescrizioni dirette a rafforzare l'efficacia degli strumenti fondamentali di governance e di controllo sulle società partecipate e valorizzare la partecipazione pubblica.

La revisione statutaria è stata accompagnata dall'aggiornamento della convenzione ex art. 30 TUEL, per ragioni di coordinamento ai fini dell'efficace disciplina della governance relativa all'esercizio del controllo analogo, anche congiunto, sulle società partecipate operanti secondo il modello in house providing nonché, più in generale, relativa all'esercizio attraverso Ravenna Holding di poteri di indirizzo e controllo su tutte le società del Gruppo.

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, in sede di esame della ricognizione straordinaria delle partecipazioni degli enti soci di Ravenna Holding S.p.A., con delibera n 90/2018/VCGO adunanza del 10/4/2018 relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Ravenna ha rilevato il mancato pieno adeguamento delle disposizioni statutarie concernenti l'organo amministrativo, che prevedevano che la società potesse essere amministrata indifferentemente da un amministratore unico o da un organo collegiale composto da cinque membri (di cui tre nominati dal Comune di Ravenna), alle previsioni di cui all'art.11, commi 2 e 3, del T.U. n. 175 del 2016, secondo le quali la regola dell'amministratore unico può essere derogata sulla base di una motivata delibera assembleare sussistendo specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi.

In seguito ai rilievi formulati dalla Corte, lo statuto è stato oggetto di ulteriore modifica per la parziale riformulazione delle disposizioni dell'art. 16 dello statuto sociale concernenti l'organo amministrativo (e conseguentemente degli artt. 15, 22 e 23, per mero riallineamento all'art. 16). L'Assemblea dei Soci di RAVENNA HOLDING S.P.A. in data 1 agosto 2018 ha pertanto approvato una nuova e limitata modifica dello Statuto, finalizzata a recepire i rilievi formulati dalla Corte, e conformando lo stesso in maniera puntuale alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 175 del 2016.

Vista la natura estremamente limitata di questo adeguamento statutario, non è stato necessario porre nuovamente mano alla Convenzione, che risultava già aggiornata contestualmente alla revisione statutaria effettuata a fine 2017 a norma dell'art. 26 del TUSP.

Si rileva, infine, che in data 27 febbraio 2020, i soci di Ravenna Holding S.p.A. hanno deliberato il prolungamento della durata della società, portata al 31/12/2100, attraverso specifica e dedicata modifica dell'art. 3 dello Statuto.

L'art. 16 3° comma del D. Lgs. n. 175/2016 prevede che l'80% del fatturato sia svolto nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti locali. L'art. 4 dello Statuto tratta per converso le attività fino al 20% residuo da autorizzarsi dall'Assemblea al fine di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza. Si tratta unicamente di due prospettive diverse, fermo restando che entrambe sono integrate dall'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016. Potrà nel caso essere disposta variazione in sede della prossima modifica statutaria utile.

Dal 2012 si è assistito alla progressiva centralizzazione dei servizi in capo alla holding, concentrando le attività delle società del c.d. gruppo ristretto - Aser Srl, Azimut S.p.a., Ravenna Farmacie Srl, Ravenna Entrate S.p.a. - sulla gestione operativa dei servizi affidati. L'organizzazione adottata consente di assicurare adeguate condizioni di funzionalità delle attività, garantendo indirizzi e comportamenti comuni nel rispetto della complessa normativa di settore e connessa ai vari servizi gestiti dalle società. Al contempo si predispongono concreto strumento per il controllo civilistico e quello pubblicistico (art. 147 quater del T.U.E.L.) di supporto agli enti locali e si perseguono significative economie di scala. Le sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a. hanno rilevanza sul contenimento della spesa per la capogruppo e le società partecipate.

La centralizzazione delle attività comprende anche il coordinamento attuativo anticorruzione per tutto il gruppo, in chiave di prevenzione dei fenomeni di "malagestio". Di rilevante importanza è l'adozione nel 2021 del primo bilancio di sostenibilità di Ravenna Holding al cui interno sono ampiamente trattate le tematiche sopraindicate. La società non è tenuta all'adozione del report, ma ha ritenuto di adottarlo in autolimitazione. Il bilancio è pubblicato sul sito della società alla sezione "società trasparente" al link "Bilanci".

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Tutte le società del c.d. gruppo ristretto hanno prodotto nel quinquennio 2017-2021 utili in ogni annualità. In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in

applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D. Lgs. n 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto.

Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, utile netto, Roe), appaiono particolarmente mirati ad una politica di controllo dei costi, quelli di efficienza ed economicità misurati, oltre che sulle singole società, anche nel bilancio consolidato di gruppo, come sottoindicati.

Indicatori di efficienza ed economicità	OBIETTIVO	RISULTATO 2019	RISULTATO 2020	RISULTATO 2021
% Incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi)* e del costo del personale** su ricavi***	<= 28,5%	28,42	26,95%	26,94%
Rapporto Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi)* su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<= 1,5	0,8	1,2	0,8
Rapporto costo del personale** su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<=2,0	1,1	1,8	1,3

\* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.

\*\*I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.

\*\*\*Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.

Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Ravenna Holding e le varie società ed il livello del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "*Bilanci*" della sezione "*Società trasparente*" delle singole società. Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi della capogruppo e delle società del c.d. gruppo ristretto (art. 20 comma 2 lett. f del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

Ravenna Holding attribuisce assoluta centralità al mantenimento di una corretta dinamica dei flussi finanziari, e al mantenimento nel tempo di una Posizione finanziaria netta equilibrata. L'ambito finanziario non può che essere considerato nel suo insieme all'interno del Gruppo, in quanto i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente attraverso il Cash pooling, che consente di evitare possibili squilibri finanziari di breve periodo riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del Gruppo, mentre da anni la gestione degli investimenti rimane in capo alla holding. A conferma di ciò si rileva che anche all'interno del Programma della valutazione del rischio di crisi (ai sensi dell'art. 6 comma 2 del TUSP), si è ritenuto corretto individuare per la sola società capogruppo (in una logica di consolidato) indicatori di solidità finanziaria quali: rapporto PFN/MOL (Coverage), PFN/PN (Leverage), ICR (Interest coverage ratio) e il DSCR (Debt Service Coverage Ratio).

I vantaggi dell'accentramento delle risorse monetarie e della gestione unitaria della tesoreria sono molteplici. Prima di tutto una migliore gestione dei flussi finanziari a livello di gruppo, mediante l'allocazione delle risorse finanziarie delle società con disponibilità in favore delle altre "consorelle", che ha consentito di annullare le diseconomie connesse alla contestuale presenza di saldi attivi e passivi in capo alle società. Evidenti, pertanto, sono le potenzialità in termini di contrazione del margine di indebitamento complessivo del gruppo. Inoltre, la verifica costante delle disponibilità finanziarie attraverso il cash pooling, porta ad una visione d'insieme della situazione finanziaria, e consente di realizzare un monitoraggio puntuale dell'effettivo fabbisogno finanziario del gruppo, attivando una gestione proattiva dello stesso.

La possibilità di disporre di una buona solidità strutturale, derivante anche dall'efficace gestione finanziaria, ha permesso a Ravenna Holding, grazie alla sua "affidabilità" finanziaria, di intraprendere una serie di operazioni per soddisfare le esigenze dei Soci. In particolare, è stato possibile accedere a nuovi finanziamenti per gli investimenti programmati, a condizioni

particolarmente vantaggiose, strettamente e funzionalmente collegate ad operazioni di rinegoziazione di altri finanziamenti per alleggerire i flussi finanziari in uscita.

Con riferimento all'art. 4 comma 5 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e rinviando nel caso ad ulteriore dettaglio, si evidenzia che l'"oggetto sociale" identifica nello statuto delle società a partecipazione pubblica la relazione strumentale con i soci nell'ambito dello schema in house e prescinde, nella sua qualificazione ontologica, dalla semplice enumerazione delle "attività" che la società svolge o può potenzialmente svolgere. L'esclusività dell'oggetto non coincide nel TUSP con il necessario esercizio di un'unica attività, dovendosi rilevare come "l'oggetto sociale esclusivo" richiamato nell'articolo 4, comma 5, non possa che essere letto in collegamento (almeno logico) al comma 4, relativo alle società in house che ammette, letteralmente, come "oggetto sociale esclusivo" l'esercizio di "una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2".

Non risultano pertanto sovrapponibili i concetti di attività e oggetto, che anzi si differenziano in modo significativo, per cui la pluralità di attività esercitate (purché tutte conformi all'articolo 4 comma 4) non sia in contrasto con l'esclusività dell'oggetto di una società in house (secondo l'interpretazione ricostruita che pare ampiamente coerente con la lettera e con la lettura sistematica del TUSP).

L'eventuale costituzione di una (o più) "nuova" e autonoma società "patrimoniale", controllata dalla holding stessa, formalmente ammissibile, si porrebbe in contrasto con il processo di semplificazione societaria intrapreso, con effetti, per certi versi paradossali, di perdita di parte dell'efficienza ottenuta. D'altronde la lente interpretativa delle disposizioni non può che essere ispirata dal citato principio di cui al comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 175/2016 "Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica."

In tale logica si è valutato coerente e opportuno confermare la scelta di aggregare attività per molti aspetti simili, con l'obiettivo di piena valorizzazione delle potenzialità della holding, concentrando sulla stessa attività coerenti ed omogenee, e massimizzando attraverso l'efficienza e la flessibilità della sua struttura il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione, confermando rilevanti economie. In tale ambito è stato, tra l'altro, perimetrata nello Statuto la possibilità per la società di svolgere attività di natura immobiliare, rafforzandone il collegamento con le finalità istituzionali degli Enti, anche alla luce dell'articolo 4 del TUSP, e pertanto circoscrivendola ad immobili di proprietà degli enti soci o della società, e da destinarsi in ogni caso ad attività di interesse (in senso ampio) degli stessi.

Infine, per completare il quadro di gestione di Ravenna Holding si precisa che la medesima società ha perseguito e persegue una politica di costante contenimento dei compensi degli organi amministrativi delle società in controllo pubblico nell'ambito complessivo del consolidamento, rispettosa della normativa vigente. Nell'attuale contesto si tratta di un impegno particolarmente rilevante per la ineludibile necessità di assicurare al contempo organi amministrativi complessivamente adeguati rispetto alla notevole complessità - e conseguente responsabilità - connessa alla gestione di tale tipologia di società. Politica di contenimento che si amplia alle intere strutture e si incrocia direttamente con la scelta di una ridotta struttura dirigenziale (è presente un solo Direttore Generale nelle cinque società del gruppo ristretto, nonostante la figura sia prevista in vari statuti) incrementando impegno quotidiano, competenze e responsabilità degli amministratori muniti di deleghe (con conseguenti riduzioni di spesa).

## **Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP**

### **Anno 2021**

Numero medio dipendenti	18
Numero componenti organo di amministrazione	5
di cui nominati dall'Ente	1

Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0*
Costo del personale	1.163.278
Compenso componenti organo di amministrazione	141.440
Compenso componenti organo di controllo (compreso organo di revisione)	55.637

\*Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, la nomina è effettuata dall'Assemblea dei Soci

Valori in €	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Risultato d'esercizio</b>	13.294.373	14.009.144	14.586.513	12.622.412	9.975.080

	Valori in €	Valore medio	2021	2020	2019
A1) Ricavi vendite e prestazioni			5.148.762	4.894.479	4.885.010
A5) Altri ricavi e proventi			89.363	88.613	119.005
di cui contributi in c/esercizio			94	1.700	0
C15) Proventi da partecipaz.			14.302.150	15.013.163	15.625.385
C16) Altri proventi finanziari			4.309	4.982	7.952
C17 bis) Utile/perdite su cambi			0	0	0
D18 a) Rivalutaz. di partecipaz.			0	0	0
<b>Totale fatturato</b>	<b>20.061.058</b>	<b>19.544.584</b>	<b>20.001.237</b>	<b>20.637.352</b>	

#### Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

#### Esito della revisione periodica:

##### Mantenimento senza intervento di razionalizzazione

##### Sostenibilità economico-finanziaria

Dall'analisi dei dati e degli indici di bilancio degli ultimi cinque anni emerge una situazione patrimoniale - finanziaria solida ed equilibrata; un indebitamento netto bilanciato; una buona capacità dell'impresa di fronteggiare i propri impegni finanziari disponendo di adeguati mezzi; risultati economici positivi e una buona redditività.

Tabella riassuntiva dei dati economici dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

<b>Conto Economico riclassificato</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Dividendi	10.861.588	10.854.384	10.730.406	15.013.163	12.550.654
Proventi da gestione delle reti	3.071.161	3.092.695	3.051.678	3.042.533	3.127.383
Altri ricavi e proventi	1.416.313	1.567.483	1.952.337	1.940.559	2.110.742
<b>Valore della produzione</b>	<b>15.349.062</b>	<b>15.514.562</b>	<b>15.734.421</b>	<b>19.996.255</b>	<b>17.788.779</b>
Acquisti	-10.507	-10.186	-12.046	-14.293	-16.593
Servizi e godimento beni di terzi	-487.952	-497.440	-488.596	-469.958	-498.785
Oneri diversi di gestione	-179.209	-236.313	-291.068	-244.855	-251.104
<b>Totale costi operativi esterni</b>	<b>-677.668</b>	<b>-743.939</b>	<b>-791.710</b>	<b>-729.106</b>	<b>-766.482</b>
<b>Valore Aggiunto</b>	<b>14.671.394</b>	<b>14.770.623</b>	<b>14.942.711</b>	<b>19.267.149</b>	<b>17.022.297</b>
Costo del personale compreso distacchi	-1.048.953	-1.032.148	-1.309.287	-1.374.146	-1.535.746
<b>EBITDA = Margine operativo lordo</b>	<b>13.622.441</b>	<b>13.738.475</b>	<b>13.633.424</b>	<b>17.893.003</b>	<b>15.486.551</b>
Ammortamenti e acc.ti	-3.618.171	-3.676.153	-3.683.686	-3.666.542	-3.735.763
<b>EBIT = Risultato operativo</b>	<b>10.004.270</b>	<b>10.062.322</b>	<b>9.949.738</b>	<b>14.226.461</b>	<b>11.750.788</b>
Gestione finanziaria	-263.185	-178.517	-151.902	-256.189	-249.059
<b>Risultato ante gestione straord. ed imposte</b>	<b>9.741.085</b>	<b>9.883.805</b>	<b>9.797.836</b>	<b>13.970.272</b>	<b>11.501.729</b>
Proventi straordinari	0	2.696.421	4.894.979	0	1.751.496
<b>Totale gestione straordinaria</b>	<b>0</b>	<b>2.696.421</b>	<b>4.894.979</b>	<b>0</b>	<b>1.751.496</b>
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>9.741.085</b>	<b>12.580.226</b>	<b>14.692.815</b>	<b>13.970.272</b>	<b>13.253.225</b>
Imposte dell'esercizio	233.995	42.186	-106.302	38.872	41.148
<b>Risultato netto</b>	<b>9.975.080</b>	<b>12.622.412</b>	<b>14.586.513</b>	<b>14.009.144</b>	<b>13.294.373</b>

Risulta necessario richiamare l'emergenza sanitaria globale dovuta al propagarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha colpito l'economia italiana e il nostro territorio dal mese di febbraio 2020.

Si rileva che, ad oggi, tale emergenza non ha comportato per la società e per il gruppo rilevanti ripercussioni sia sugli aspetti operativi aziendali, che sugli impatti finanziari ed economici.

Ravenna Holding dalla sua costituzione nel 2005 ha distribuito dividendi agli azionisti (inclusa la proposta relativa al bilancio 2021) per oltre 125 milioni di euro, pari a oltre l'81% dell'utile prodotto, oltre a 35 milioni di euro per la riduzione volontaria del capitale (2015 - 2018), per un totale erogato che supera i 160 milioni di euro.

Le previsioni per il triennio 2022-2024, approvate in febbraio 2022 ed aggiornate in giugno 2022, si palesano in miglioramento generalizzato rispetto al Piano approvato a febbraio, nonostante la distribuzione di dividendi in misura molto significativa deliberata con l'approvazione del bilancio 2020 (12,9 milioni di euro), e la conferma di rilevanti investimenti.

Nel Piano triennale 2022-2024, approvato nel mese di marzo 2022 ed aggiornato in giugno 2022 per tenere conto di alcuni rilevanti operazioni e accadimenti maturati nel primo semestre 2022, e recepirne gli effetti attesi, con l'opportuno aggiornamento delle previsioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, evidenzia un Cash Flow generato dalla gestione corrente, per l'anno 2022 superiore ai 16 milioni di euro, per il 2024 superiore ai 17 milioni di euro.

Il piano 2022-2024 prevede risultati economici pienamente soddisfacenti, assicurando al contempo la piena sostenibilità della posizione finanziaria. La Società si conferma in grado di garantire, nel rispetto dei presupposti delineati nel Piano approvato, oltre che i vantaggi finanziari ed economici di una gestione coordinata delle partecipazioni degli Enti Soci, anche importanti investimenti.

L'utile per l'anno 2022 evidenzia un risultato superiore a 12 milioni di euro, e per gli anni 2023 e 2024 si prevede un utile che possa mantenersi attorno ai 10 milioni di euro netti.

Ravenna Holding S.p.A. consente all'interno del Gruppo di disporre di una struttura che possa dare un ampio e diffuso servizio alle società partecipate, assicurando uniformità di comportamento e presidio di supporto per gli enti locali anche per i controlli previsti dal TUSP. Nel peculiare schema di Ravenna Holding le società del gruppo ristretto possono concentrarsi sull'esecuzione dei servizi propri della loro attività principale, mentre tutte le altre attività di carattere generale e amministrativo sono svolte dalla holding in service. Elemento

---

qualificante di Ravenna Holding S.p.a. rispetto ad altre holding è la prestazione di un "service" diffuso e capillare (amministrazione e contabilità, contratti, personale, servizi legali, affari societari, sistemi 231/anticorruzione/privacy, trasparenza, sistemi informatici, internal audit,). Il "service" viene adottato in una logica di razionalizzazione e contenimento della spesa (evitando la duplicazione delle strutture), di omogeneizzazione degli indirizzi attuativi e delle attività nell'ambito del gruppo e - in un'ultima analisi - di controllo sulla società ai sensi della normativa civilistica e pubblicistica (come supporto degli enti locali soci indiretti, ai sensi dell'art. 147 quater del TU).

Senza la holding le singole società dovrebbero affrontare costi aggiuntivi evidenti, non avrebbero uniformità di comportamenti, difetterebbe un supporto agli enti per il controllo anche previsto dal TUSP.

Il "gruppo holding", inteso come entità di riferimento del bilancio consolidato, è stato infatti individuato come ambito ideale per la razionalizzazione e l'efficientamento dei processi gestionali, con particolare attenzione al contenimento dei costi operativi. L'esperienza concreta conferma che il modello adottato, con la presenza di una società capogruppo, possa garantire le più rilevanti economie di funzionamento proprio nei processi di centralizzazione/razionalizzazione infragruppo con la conseguente emersione di economie di scala, ad esempio attraverso la riduzione delle figure apicali utilizzate, e la progressiva rinuncia da parte di tutte le società operative a contratti per prestazioni esterne.

L'assetto centralizzato ha consentito di ridurre i costi degli adeguamenti organizzativi imposti da un numero crescente di norme di grande complessità, che impongono presidi e adempimenti (anticorruzione-trasparenza-gestione dei rischi...), realizzando interventi in grado di massimizzare l'efficienza a livello di gruppo, e favorendo l'introduzione di assetti operativi e professionalità adeguate.

Il progetto di riorganizzazione ha consentito inoltre di migliorare il coordinamento operativo delle società, e introdotto un assetto coerente con il nuovo sistema di controlli a cui sono sottoposti gli Enti locali e le loro società partecipate, rafforzando tra l'altro le possibilità di esercizio effettivo delle funzioni d'indirizzo, coordinamento e controllo.

#### **Mantenimento della partecipazione:**

La holding garantisce ai soci enti locali qualità e coordinamento nella gestione amministrativa e finanziaria delle partecipazioni, e la possibilità di impartire indirizzi alle società operative e verificarne il rispetto. Il sistema di controllo sulle società partecipate (oggi rafforzato dal testo unico) pur rimanendo in capo a "strutture proprie degli enti locali che ne sono responsabili", si avvale del ruolo operativo fondamentale della holding.

La holding rappresenta, pertanto, un efficace strumento per la programmazione e il controllo delle partecipate degli enti locali in quanto:

- opera con meccanismi di governance attuati con il controllo analogo e pertanto l'ente locale non perde proprie prerogative per effetto dell'allungamento della catena di comando ma ne perfeziona le modalità di attuazione;
- provvede a elaborazioni a supporto dell'ente locale, che risulta quindi agevolato nell'esercizio di un dovere/potere che rimane di esclusiva competenza delle strutture interne di quest'ultimo: si pensi al bilancio consolidato, il controllo accentrato della finanza di gruppo, l'accentramento nella holding delle funzioni di staff delle controllate.

La presenza della holding capogruppo consente un approccio più efficace per integrare gli strumenti di governo societario con i nuovi adempimenti, come previsti dall'art. 6 del TUSP, che se appaiono ispirati a corretti principi di governance societaria, rappresentano altresì sfide importanti, in particolare per le realtà di non grandi dimensioni, e richiedono professionalità specifiche non sempre disponibili.

Appare evidente il ruolo fondamentale che la società capogruppo può esercitare. La presenza della holding consente di dare attuazione ai sempre più numerosi e complessi adempimenti normativi in modo coordinato, eventualmente con la centralizzazione di alcune attività, fornendo supporto e assistenza alle società figlie in materie di non agevole gestione. Tale

---

opportunità può rappresentare un fattore determinante in termini di efficacia ed effettività, risultando più semplice presidiare tali problematiche in maniera centralizzata e in una logica di gruppo, con personale che può essere qualificato e aggiornato.

Si evidenzia a tal proposito il fondamentale ruolo di Ravenna Holding e l'importanza dell'attività tesa a dare attuazione anche in tutte le società del gruppo ristretto, alle procedure per il pieno rispetto delle norme pubblicistiche, con il presidio in particolare delle attività legate al modello organizzativo ex D. Lgs 231/2001, alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione. In particolare, il presidio dell'attività contrattuale approcciato in una prospettiva di gruppo, è centrale in una logica di prevenzione dei fenomeni corruttivi, e si relaziona quindi strettamente con le azioni ed i protocolli previsti all'interno del Modello ex D. Lgs. n. 231/2001 e del Piano Anticorruzione sia della società capogruppo che delle controllate.

Il bilancio consolidato della Holding costituisce in particolare uno strumento molto utile, consentendo in prospettiva una notevole semplificazione a servizio dell'ente locale socio nel presentare la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del «Gruppo Ente Locale» come unica entità distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono, attraverso un unico documento che sintetizza gli andamenti economico-patrimoniali di tutte le società nel perimetro di consolidamento. La redazione di un consolidato della capogruppo previene, anche grazie alla grande solidità patrimoniale e finanziaria, eventuali impatti sui bilanci degli Enti.

#### **Conclusione:**

Il D.Lgs. 175/2016 (TUSP), all'art. 4 comma 5, legittima esplicitamente la presenza delle holding. L'attività della società Ravenna Holding S.p.A. è in ogni caso direttamente riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP e necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

La società Ravenna Holding S.p.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

---

S.F.E.R.A. S.r.l.

#### **Progressivo della società partecipata:** Dir\_10

##### **Dati societari e sulla partecipazione**

Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipologia di partecipazione	Diretta e indiretta
Quota di partecipazione diretta	27,043%
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto
Società in house	Sì
Quota indiretta tramite CON.AMI	2,682%

#### **Attività svolta:**

La società ha per oggetto la gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, la vendita al minuto e la distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, nonché l'informazione e l'educazione sanitaria, l'aggiornamento professionale e tutti gli altri servizi, attività e prestazioni consentite dalla legge

e/o dalle norme convenzionali o comunque posti a carico delle farmacie, compresa la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale.

S.F.E.R.A. S.r.l. gestisce tre farmacie comunali sul territorio del Comune di Faenza e, a partire dal 2020, anche una farmacia comunale sita nel Comune di Castel Bolognese.

La società opera secondo il modello "in-house providing" ed è soggetta a controllo analogo congiunto da parte degli enti soci, per favorire un diretto e concomitante controllo sulla gestione. A tal fine gli Enti locali soci hanno stipulato una Convenzione ex art. 30 T.U.E.L. per garantire l'efficacia della disciplina della governance relativa all'esercizio del controllo analogo congiunto, di recente modificata per permettere l'adeguamento alle vigenti disposizioni di legge.

### **Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP**

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale

Art. 4, c. 2, lett. a

Come ampiamente illustrato nei precedenti piani di razionalizzazione presentati dal Comune di Faenza, che qui si intendono richiamati, il servizio di assistenza farmaceutica è stato diffusamente riconosciuto dalla giurisprudenza come "servizio pubblico locale a rilevanza economica", volto a garantire non solo l'accessibilità dei servizi anche nelle aree territoriali caratterizzate da minor densità abitativa le quali, essendo poco redditizie, sarebbero trascurate dai privati, ma anche per assicurare un diritto costituzionalmente garantito quale il diritto alla salute.

Infatti, le farmacie sono considerate articolazioni del SSN, deputate ad erogare un servizio pubblico essenziale, la cui disciplina fondamentale rimane affidata allo Stato; alle Regioni spetta l'organizzazione concreta in termini di pianificazione e programmazione, mentre l'erogazione materiale e la titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante l'operato dei comuni, come definito dalla Corte dei Conti, Sezione Controllo Campania con delibera n. 330 del 28/09/2016.

Ciò favorisce la distribuzione, in condizione di efficienza, della massima gamma di servizi, in coerenza con la finalità pubblica. Infatti, S.F.E.R.A. S.r.l. opera secondo principi di efficacia, efficienza, uguaglianza e trasparenza, garantendo allo stesso tempo la qualità dei prodotti e dei servizi proposti per soddisfare al meglio i bisogni della collettività; inoltre, investe risorse in formazione del personale al fine di migliorare continuamente la propria offerta.

In relazione al contesto socio-economico e territoriale nel quale le farmacie si collocano, si riportano di seguito le motivazioni oggettive che portano a confermare che la presenza di S.F.E.R.A. S.r.l. rappresenta non solo una scelta strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ma di fatto si colloca come un servizio di interesse generale:

- la società esercita la propria attività nei Comuni di Faenza, Imola, Medicina, Lugo, Castel San Pietro Terme, Budrio, Molinella e Castel Bolognese. La distribuzione territoriale evidenzia la finalità "sociale" di servire in modo capillare l'interesse delle comunità locali, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione "pubblica" comunale può assicurare;
- fornisce diversi servizi aggiuntivi rivolti alla cittadinanza, tra i quali: il servizio FarmaCUP a supporto di Azienda USL Romagna, organizza eventi di informazione/formazione in tema di salute e benessere dei cittadini; offre servizi di consulenza nell'ambito della prevenzione; fornisce il Servizio Farmaco Amico;
- mette a disposizione medicinali prossimi alla scadenza ad associazioni di volontariato operanti sul territorio e consegna gratuitamente di farmaci a particolari categorie protette;
- devolve l'1% degli incassi delle vendite dei farmaci da banco del mese di dicembre ad associazioni del territorio;
- su indicazione dei soci, partecipa alla sponsorizzazione di eventi culturali del territorio.

**Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP****Anno 2021**

Numero medio dipendenti	136
Numero componenti organo di amministrazione	5
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1
Costo del personale	5.786.443
Compenso componenti organo di amministrazione	23.498
Compenso componenti organo di controllo	27.708*

\*esclusi i compensi per l'Organo di Revisione pari a € 9.500

Valori in €	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Risultato d'esercizio</b>		856.498	890.902	910.326	780.615

Valori in €	Valore medio	2021	2020	2019
A1) Ricavi vendite e prestazioni		30.798.327	29.731.074	30.539.541
A5) Altri ricavi e proventi		710.223	771.682	631.148
di cui contributi in c/esercizio		16.699	37.713	8.423
<b>Totale fatturato</b>	<b>31.060.665</b>	<b>31.508.550</b>	<b>30.502.756</b>	<b>31.170.689</b>

**Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP**

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

**Esito della revisione periodica:****Mantenimento senza intervento di razionalizzazione**

La società ha dimostrato fino ad oggi una gestione in sostanziale equilibrio dal punto di vista economico-patrimoniale, inoltre non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g).

Tuttavia, su impulso del Comune di Faenza, al fine di valutare le possibili condizioni di una eventuale integrazione tra Ravenna Farmacie S.r.l. e S.F.E.R.A. S.r.l., è stato attivato un tavolo tecnico, e in tale ambito sono state eseguite alcune verifiche sotto il profilo organizzativo ed economico concernenti l'ipotesi di aggregazione e nuova gestione integrata.

I lavori del tavolo sono stati sospesi per lungo tempo, principalmente a causa del perdurante stallo nella governance del Con.Ami (socio di maggioranza in S.F.E.R.A.). Nel corso del 2020 lo stallo è stato superato, tanto che in assemblea soci S.F.E.R.A. del 29/04/2020 il Sindaco del Comune di Faenza ha invitato la società a riprendere le valutazioni in seno al tavolo. In data 20/10/2021 con nota prot. 84346 si è provveduto ad invitare formalmente le due partecipate a riprendere le valutazioni in seno al tavolo tecnico, richiedendo un esito condiviso delle valutazioni nel più breve tempo possibile.

Tale invito è stato favorevolmente accolto da entrambe le società, le quali hanno svolto le dovute attività di approfondimento e verifica, coinvolgendo i rispettivi soci di riferimento.

L'esito del lavoro del tavolo, visto anche l'eterogeneità delle modalità gestionali e del modello di business delle due società, è che sia possibile procedere ad una proposta alle assemblee dei soci di integrazione societaria solo a seguito di incarico di *due diligence* pre-contrattuale per la valutazione della convenienza dell'operazione di fusione.

È stata predisposta una lettera di intenti con la quale le due società, Ravenna Farmacie S.r.l. e S.F.E.R.A. S.r.l., su impulso dei comuni di Faenza, Imola e Ravenna, si impegnano ad affidare congiuntamente l'incarico di *due diligence* entro il mese di febbraio 2023 e a presentare un progetto di fusione (o altre forme similari) alle rispettive assemblee entro ottobre 2023. La firma della lettera da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione è prevista per la seconda metà di dicembre 2022.

## Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l.

**Progressivo della società partecipata:** Dir\_11

### Dati societari e sulla partecipazione

Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipologia di partecipazione	Diretta e indiretta
Quota di partecipazione diretta	5,00%
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto
Quota indiretta tramite CON.AMI	5,63%

### Attività svolta:

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso;
- il trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e loro eventuale riutilizzo.

In particolare, la società garantisce l'approvvigionamento idrico alle abitazioni lungo la Valle del Lamone ed in parte della città di Faenza, gestendo la Condotta degli Allocchi e la Condotta Valle del Lamone.

### Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale

Art. 4, c. 2, lett. a

La società gestisce la Condotta degli Allocchi e la Condotta Valle del Lamone, garantendo l'approvvigionamento idrico degli abitanti di gran parte della Valle del Lamone ed in parte della

città di Faenza. La Società, in qualità di fornitore d'acqua all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato, gestisce il servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria. Tale attività soggiace a tutti gli effetti, alle disposizioni del servizio idrico integrato come regolamentato dall'AEEGSI (Autorità nazionale competente) e da ATERSIR (Ente di governo d'ambito in Emilia-Romagna).

Il servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso viene svolto con tariffe definite da ATERSIR nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni poste dell'Autorità nazionale (AEEGSI).

Pertanto, la società gestisce un servizio di interesse generale indispensabile per la collettività di riferimento.

#### Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

##### Anno 2021

Numero medio dipendenti	10
Numero componenti organo di amministrazione	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0
Costo del personale	483.700
Compenso componenti organo di amministrazione	1.772
Compenso componenti organo di controllo	6.490

Valori in €	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Risultato d'esercizio</b>	4.661	9.592	1.386	1.501	1.219

Valori in €	Valore medio	2021	2020	2019
A1) Ricavi vendite e prestazioni		924.977	934.568	923.271
A5) Altri ricavi e proventi		11.497	38.367	19.019
di cui contributi in c/esercizio		0	0	0
<b>Totale fatturato</b>	<b>950.566,33</b>	<b>936.474</b>	<b>972.935</b>	<b>942.290</b>

#### Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

#### Esito della revisione periodica:

## Interventi di razionalizzazione

La società ricade nel caso indicato dall'articolo 20 comma 2 lettera d) del D.lgs. n. 175/2016, avendo realizzato nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di euro. La modalità di razionalizzazione prevista è la razionalizzazione tramite aggregazione con altra società o organismo. Per lo stato di attuazione del processo di razionalizzazione, si rimanda alla sezione seguente "Relazione sull'attuazione delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione".

[S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l.](#)

*Dichiarata fallita dal Tribunale di Ravenna con sentenza del 7 giugno 2019.*

**Progressivo della società partecipata:** Dir\_12

### Dati societari e sulla partecipazione

Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota di partecipazione diretta	0,543%
Tipo di controllo	Nessuno

### Attività svolta:

La società ha per oggetto la promozione delle attività economiche nel territorio della Provincia di Ravenna.

## Proseguimento con il fallimento della società

Con l'approvazione dell'Assemblea Straordinaria del 26 luglio 2013 la società è stata messa in liquidazione ed è stato nominato un amministratore liquidatore, ai sensi di quanto stabilito dal Codice civile. Il Tribunale di Ravenna, con sentenza depositata il 7 giugno 2019, ha dichiarato il fallimento della società. Per lo stato di attuazione del processo fallimentare, si rimanda alla sezione seguente "Relazione sull'attuazione delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione".

[Terre Naldi S.u.r.l.](#)

**Progressivo della società partecipata:** Dir\_13

### Dati societari e sulla partecipazione

Forma giuridica	Società unipersonale a responsabilità limitata
Tipologia di partecipazione	Diretta
Quota di partecipazione diretta	100,00%
Tipo di controllo	Controllo solitario

### Attività svolta:

La Società ha per oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola ed attività connesse di cui all'art. 2135 c.c. e la gestione delle strutture agricole comunali di Tebano, ivi compresa l'attivazione e il coordinamento di un polo scientifico e di servizi vitivinicoli e agricoli in genere, con l'obiettivo di sviluppare l'innovazione tecnologica in agricoltura ed offrire servizi ad alto contenuto

innovativo nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione delle produzioni agricole in genere.

A tal fine la società, prioritariamente:

- gestisce, attraverso un apposito rapporto contrattuale, le strutture e i terreni agricoli di proprietà del Comune di Faenza ed il polo scientifico e di servizi vitivinicoli e agricoli in genere;
- favorisce nel territorio faentino l'insediamento e lo sviluppo di un distretto universitario finalizzato all'istituzione di corsi universitari attinenti alle attività aziendali, di ricerca e scientifiche svolte presso il polo di Tebano;
- può svolgere tutte le attività agricole previste dall'art. 2135 del c.c. come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

#### **Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP**

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale

Art. 4, c. 2, lett. a

Terre Naldi nasce nel 1997 come società a partecipazione mista, con lo scopo di gestire l'azienda agricola comunale e il centro fieristico e di svolgere i fini istituzionali dell'ente locale inerenti lo sviluppo economico del territorio, trovando un riconoscimento anche tra le associazioni e le principali aziende private del comprensorio, anche di livello regionale, nazionale e internazionale, per la costituzione di un polo di promozione dell'innovazione e della ricerca a servizio dell'agricoltura e dell'agroalimentare, con particolare attenzione al settore enologico, vitivinicolo e alla frutticoltura. A partire dal 1999, Terre Naldi supporta anche l'Università degli studi di Bologna, essendo sede del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia.

In seguito, il Comune di Faenza ha conferito i rami d'azienda dell'azienda agricola comunale di Tebano, storicamente riconosciuta come un centro di eccellenza per la ricerca e l'innovazione, e del centro fieristico nella società Terre Naldi, in quanto ospita per tradizione importanti manifestazioni e fiere in campo agricolo, il quale qualche anno dopo è stato nuovamente dismesso da Terre Naldi per essere affidato a soggetti terzi.

Nel primo decennio degli anni 2000, a seguito di congiunture sfavorevoli in campo agricolo dal punto di vista produttivo, la società è stata oggetto di un'importante razionalizzazione organizzativa e gestionale che ha comportato non solo una riduzione drastica dei costi di personale, ma anche una revisione delle scelte di governance societaria, portando così alla partecipazione totalitaria del Comune di Faenza. Permane, ad oggi, la necessità di una gestione fuori da logiche di mercato e con obiettivi prevalenti nel campo dello sviluppo economico del settore agricolo e agroalimentare, attraverso servizi di promozione dell'innovazione e servizi qualificati per le piccole aziende che caratterizzano questo settore produttivo a Faenza.

Pertanto, come evidenziato anche nei precedenti piani di razionalizzazione, la società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente riguardo le politiche di sviluppo economico del territorio ai sensi dell'art. 13 del TUEL.

#### **Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP**

##### **Anno 2021**

Numero medio dipendenti	1
Numero componenti organo di amministrazione	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	47.478
Compenso componenti organo di amministrazione	12.000
Compenso componenti organo di controllo	0

Valori in €	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Risultato d'esercizio</b>	2.249,00	551,00	-31.153,09	1.103,00	7.806,00

Valori in €	Valore medio	2021	2020	2019
A1) Ricavi vendite e prestazioni		144.555	186.918	218.269
A5) Altri ricavi e proventi		136.336	167.977	203.182
di cui contributi in c/esercizio		119.353	118.594,00	154.893,00
<b>Totale fatturato</b>	352.412,33	280.891	354.895,00	421.451,00

#### Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	Sì
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

#### Esito della revisione periodica:

##### Intervento di razionalizzazione: liquidazione della società

La società presenta un fatturato medio al di sotto della soglia prevista dal TUSP. Tale elemento, unitamente alla necessità di stabilizzare i futuri bilanci, hanno spinto nel corso del 2019 l'Amministratore Unico della società ed il Comune a definire un documento strategico finalizzato alla messa in liquidazione della società, previa cessione dei diversi rami d'azienda. Per lo stato di attuazione del processo di razionalizzazione, si rimanda alla sezione seguente "Relazione sull'attuazione delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione".

## Schede delle società partecipate indirettamente

ASER S.r.l.

**Progressivo della società partecipata:** Ind\_1

### Dati societari e sulla partecipazione

Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipologia di partecipazione	Indiretta
Società tramite	Ravenna Holding
Quota di partecipazione indiretta	5,172481%
Tipo di controllo	Controllo solitario da parte di Ravenna Holding

### Attività svolta:

Attività di impresa funebre che assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- fornitura di casse mortuarie e di altri articoli ed accessori funebri, fiori compresi, in occasione di un funerale;
- trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;
- le incombenze non specificatamente indicate, ma correlate ai servizi sopra richiamati.

### Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale

Art. 4, c. 2, lett. a

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D. Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

In assenza di disposizioni specifiche nella normativa nazionale di settore (D.P.R. n.285/1990), i servizi funerari trovano regolamentazione nella L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", così come modificata dalla L.R. Emilia-Romagna 27 luglio 2005 n. 14.

In particolare, l'art. 13, 1° comma, regola l'attività "funebre" definendola un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: l'attività di trasporto, l'attività di disbrigo delle pratiche amministrative per conto dei familiari e la fornitura di cofani ed accessori.

La Corte giustizia UE fa rientrare esplicitamente l'attività funebre nel suo complesso, comprensiva anche del servizio di "onoranze funebri", tra le attività finalizzate alla soddisfazione di "bisogni di interesse generale" (Corte Giustizia UE, Sez. V, 27/02/2003, n. 373). Tale indirizzo, del resto, appare coerente con il quadro sovranazionale del settore e con gli indirizzi di riforma dello stesso a livello nazionale, nell'ambito di una produzione giurisprudenziale nazionale poco significativa (in quanto decisamente limitata e parziale).

Appare inoltre evidente la sovrapposibilità dell'orientamento della Corte alla fattispecie di "attività funeraria" di cui all'art. 13 della L.R. Emilia-Romagna n. 19/2014.

In sostanza, l'attività funeraria così come definita nel complesso dei tre elementi presupposti dall'art. 13, 1° comma, della L. R. n. 19/2014, sussistendo come attività tipizzata nella presenza "congiunta" dei tre elementi, appare connotarsi nel suo complesso come attività di servizio pubblico a rilevanza economica, in quanto riguardano attività che non possono avere rilevanza autonoma al di fuori dell'attività funeraria ed appaiono pertanto connotati dal medesimo interesse pubblicistico caratterizzante l'esplicazione del complesso delle attività in materia funeraria (o comunque non possono considerarsi ragionevolmente ad esso estranei).

In quanto attività necessariamente congiunte, nel loro complesso contribuiscono pertanto inscindibilmente all'equilibrio della gestione societaria, consentendo l'esercizio della finalità di calmieramento imposta dagli enti locali ed assicurando lo svolgimento anche delle attività obbligatorie ed istituzionali degli enti locali (ad es. servizi per gli indigenti), che richiederebbero risorse diversamente da individuare nei bilanci degli enti locali.

Aser Srl non svolge servizi cimiteriali e necroscopici, né direttamente né attraverso società controllate o collegate, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 5 commi 2 e 3 della L. R. n. 19/2004 e dell'art.26 del Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale.

Il comma 3° prevede unicamente che i "servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate" non possono essere dati in gestione a soggetti esercenti l'attività funebre "anche attraverso società controllate o collegate". La normativa non prevede invece alcun altro caso di rilievo del controllo o collegamento societario. Ravenna Holding S.p.a. non svolge alcuna attività (né il suo Statuto prevede alcunché) inerenti a servizi funebri, cimiteriali, necroscopici. Si evidenzia del resto che nel 2012 AGCM chiese a Ravenna Holding informazioni in merito ai rapporti di gruppo e tra i due soggetti controllati ASER e Azimut che si occupano di attività di onoranze funebri e gestione dei servizi cimiteriali, senza alcun ulteriore seguito alla luce della risposta inviata.

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Aser S.r.l. ha prodotto nel quinquennio 2017-2021 utili in ogni annualità (come evidenziato al successivo paragrafo 03.02.). In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D. Lgs. n 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto. Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBIDA - MOL, utile netto, Roe), appaiono particolarmente mirati ad una politica di controllo dei costi, quelli di efficienza ed economicità, come sotto riportati. Per ognuno di questi indicatori vengono indicati dei parametri soglia che Aser ha pienamente rispettato.

Indicatori di efficienza ed economicità	OBIETTIVO	RISULTATO 2019	RISULTATO 2020	RISULTATO 2021
% Incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi)* e del costo del personale** su ricavi***	<= 52,5%	45,14%	44,70%	45,50%
Rapporto Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi)* su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<= 3,0	1,8	1,4	1,4
Rapporto costo del personale** su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<=4,0	1,9	2,0	2,3

\* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.

\*\*I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.

\*\*\*Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.

Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Aser S.r.l. e la verifica

del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "Bilanci" della sezione "Società trasparente" della società.

### Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

#### Anno 2021

Numero medio dipendenti	17
Numero componenti organo di amministrazione	3
di cui nominati dall'Ente	0*
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0*
Costo del personale	839.276,00
Compenso componenti organo di amministrazione	27.112,00
Compenso componenti organo di controllo (compreso organo di revisione)	17.794,00

\*Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance (con autorizzazione assembleare)

Valori in €	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Risultato d'esercizio</b>	240.556	273.374	279.580	295.974	271.974

	Valori in €	Valore medio	2021	2020	2019
A1) Ricavi vendite e prestazioni			2.810.192	2.881.430	2.830.046
A5) Altri ricavi e proventi			11.265	6.615	8.663
di cui contributi in c/esercizio			635	2.498	0
<b>Totale fatturato</b>			2.849.404	2.888.045	2.838.709

#### Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

#### Esito della revisione periodica:

#### Mantenimento senza intervento di razionalizzazione

##### Sostenibilità economico-finanziaria

La società negli ultimi 5 anni:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;

- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati economici di bilancio degli ultimi cinque esercizi:

Conto Economico riclassificato	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Valore della produzione</b>	<b>2.538.203</b>	<b>2.734.787</b>	<b>2.838.709</b>	<b>2.888.045</b>	<b>2.821.457</b>
Acquisti	-616.603	-654.520	-701.151	-752.919	-741.802
Servizi e godimento beni di terzi	-627.363	-714.195	-783.521	-743.550	-699.703
Oneri diversi di gestione	-99.991	-107.012	-91.556	-95.167	-93.708
<b>Totale costi operativi esterni</b>	<b>-1.343.957</b>	<b>-1.475.727</b>	<b>-1.576.228</b>	<b>-1.591.636</b>	<b>-1.535.213</b>
<b>Valore Aggiunto</b>	<b>1.194.246</b>	<b>1.259.060</b>	<b>1.262.481</b>	<b>1.296.409</b>	<b>1.286.244</b>
Costo del personale (compreso distacchi)	-749.757	-755.056	-788.648	-776.988	-839.276
<b>EBITDA = Margine operativo lordo</b>	<b>444.489</b>	<b>504.004</b>	<b>473.833</b>	<b>519.421</b>	<b>446.968</b>
Ammortamenti e acc.ti	-84.438	-80.546	-70.158	-135.218	-94.882
<b>EBIT = Risultato operativo</b>	<b>360.051</b>	<b>423.458</b>	<b>403.675</b>	<b>384.203</b>	<b>352.086</b>
Gestione finanziaria	-4.833	-1.212	-572	-357	-54
<b>Risultato ante gestione straordinaria ed imposte</b>	<b>355.218</b>	<b>422.246</b>	<b>403.103</b>	<b>383.846</b>	<b>352.032</b>
<b>Totale gestione straordinaria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>355.218</b>	<b>422.246</b>	<b>403.103</b>	<b>383.846</b>	<b>352.032</b>
Imposte dell'esercizio	-83.244	-126.272	-123.523	-110.472	-111.476
<b>Risultato netto</b>	<b>271.974</b>	<b>295.974</b>	<b>279.580</b>	<b>273.374</b>	<b>240.556</b>

Risulta necessario richiamare l'emergenza sanitaria globale dovuta al propagarsi della pandemia da Covid-19 che ha colpito l'economia italiana e il nostro territorio dal mese di febbraio 2020.

Si rileva che tale emergenza non ha comportato per la società rilevanti ripercussioni sia sugli aspetti operativi aziendali, che sugli impatti finanziari ed economici. L'attività aziendale è stata esercitata regolarmente, senza sospensioni, grazie agli adeguamenti organizzativi adottati per contrastare e contenere il diffondersi del virus. I servizi offerti sono stati ritenuti essenziali e a servizio della collettività valorizzando appieno la missione "pubblicistica" della società.

Risultano confermabili sostanzialmente i risultati della programmazione economica pluriennale che derivano dalle valutazioni, formulate con ragionevole prudenza, e verificate in considerazione del contesto di straordinaria difficoltà legato alla situazione economica generale, ancora influenzata dagli impatti della emergenza sanitaria, oltre che dalle conseguenze del conflitto bellico in Ucraina, che stanno determinando forti rincari dell'energia, l'aumento dell'inflazione e dei tassi d'interesse e nuove difficoltà di approvvigionamento per le imprese.

La società nei budget 2022-2024 ha previsto di chiudere l'esercizio 2022 con un utile pre-imposte pari a circa 201 mila euro e un utile netto pari a 122 mila euro. Per gli anni successivi le previsioni evidenziano un utile in lieve diminuzione, ma superiore ai 100 mila euro.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, e si rileva che i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling. Nel gruppo Ravenna Holding il Cash Pooling è stato impostato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo, allo scopo di gestire a costi più contenuti la tesoreria aziendale e i flussi di cassa nell'ambito della gestione corrente. Nell'insieme la gestione del Cash pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali, attraverso una gestione unitaria della liquidità.

---

Il cash pooling consente anche di monitorare costantemente i rischi che maggiormente hanno influito sulle situazioni di crisi dei gruppi aziendali negli ultimi anni: rischio liquidità e rischio credito.

Attraverso la combinazione degli accordi preposti a regolare il sistema di accentramento del servizio di tesoreria, la controllante Ravenna Holding è, infatti, posta nelle condizioni di gestire i flussi finanziari infragruppo in condizioni di ottimizzazione del fabbisogno finanziario individuale delle società, nonché di rendere più performanti le modalità e le condizioni con cui la finanza può circolare all'interno del gruppo, così da diminuire il rischio di inefficienze o aggravii di oneri finanziari.

Si ritiene che il sistema di Cash pooling in essere nel gruppo Ravenna Holding porti alla società vantaggi molteplici:

- 1) migliore gestione dei flussi finanziari a livello di gruppo, mediante l'annullamento delle diseconomie connesse alla contestuale presenza di saldi attivi e passivi in capo alle società. Pertanto, contrazione del margine di indebitamento finanziario di breve periodo complessivo del gruppo.
- 2) effetti positivi nel rapporto banca-impresa necessari a mantenere alto il rating del gruppo. Una gestione ottimale della tesoreria aziendale può determinare effetti positivi su quasi tutte le aree di indagine che contribuiscono a determinare il rating (utilizzato dalle banche nell'ambito dei processi di valutazione del merito creditizio), con conseguente miglioramento dello stesso in capo alle società appartenenti al gruppo.
- 3) minori spese di gestione di tenuta conto e condizioni bancarie molto favorevoli. Inoltre, incasso di interessi attivi sulle proprie consistenze, anche in presenza di euribor negativo (in base all'accordo di cash pooling stipulato con la controllante Ravenna Holding S.p.A.)
- 4) maggiore efficienza nella politica del credito, per bilanciare le esigenze di mercato con i fabbisogni finanziari correlati alle dilazioni di pagamento.
- 5) ottimizzazione del fabbisogno monetario individuale anche in momenti sfavorevoli di mercato.
- 6) disponibilità di fonti di finanziamento per operazioni di investimento, senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti bancari a medio - lungo termine (dal 2012).

### **Mantenimento della partecipazione:**

La L.R. 19/2004 ammette esplicitamente la possibilità di gestire con "impresa pubblica" l'attività funeraria (art. 1 comma 2 lett. c; art. 13 2° comma; art. 5 ultimo comma). Ai sensi dell'art. 5 ultimo comma "I Comuni hanno facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre".

Riguardo all'esplicita motivazione per cui gli enti locali hanno sempre mantenuto la partecipazione, si cita quanto già indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna n. 132 PG 76255 del 20.07.2009:

*"... la gestione delle onoranze funebri, come quella dei cimiteri, sebbene riconducibili a normative diverse in relazione all'intervento dell'ente locale, coinvolgono il sentimento collettivo della "pietas" verso i defunti, che ogni società civile ha nel tempo sviluppato in quanto primario.*

*L'ente locale per dare risposta ai bisogni della collettività, può intervenire nel settore delle onoranze funebri, non per garantire i servizi che, diversamente, l'imprenditore privato sia in grado di effettuare, ma per un effetto mirato sulle dinamiche economiche dei prezzi, fungendo da catalizzatore per mitigarne l'innalzamento e sopperendo quindi all'impossibilità di prevedere in via normativa tariffe sociali contingentate per i meno abbienti, ed in ogni caso per evitare forme di discutibile speculazione che inevitabilmente influenzerebbero l'intero*

*mercato; la scelta di svolgere tale attività è conseguente alla valutazione sulle caratteristiche di oggettiva rilevanza ed interesse sociale, poiché l'ente locale interviene per offrire un servizio al pubblico al fine di evitare politiche dirette o indotte di riduzione di prezzi".*

Come statutariamente previsto, Aser S.r.l. applica tariffe calmierate approvate dai Comuni. Nonostante ciò, riesce ad ottenere significativi risultati di bilancio, nonché in termini di economicità, efficacia ed efficienza, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di gestione del personale (avendo adottato il regolamento ex art. 19 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.) ed operando nell'ambito di una rigorosa cornice "pubblicistica" - su disposizione degli enti locali - assunta anche in via di autolimitazione (pur non dovendo applicare direttamente la normativa in materia di contratti pubblici, Aser ha adottato in via di autovincolo un proprio regolamento interno che sostanzialmente replica, per quanto compatibile, quelli delle altre società del pubblico sottoposte al regime pubblicistico, integrato dalle misure adottate nell' "Area Contratti" del PTPCT).

Nell'ambito degli indirizzi e del coordinamento assicurato dalla capogruppo, Aser adotta e mantiene puntualmente aggiornato un sistema 231/anticorruzione/privacy (prevedendo passaggi in Cda a scadenze fisse annue), con formazione continua del personale. La normativa in materia di trasparenza risulta adottata in modo integrale.

Si consideri inoltre che, come statutariamente previsto:

a) Aser S.r.l. assume fra l'altro, con oneri a proprio carico, i servizi per gli indigenti (valore ultimo triennio circa €. 25.000,00 annui);

b) rileva altresì la destinazione di risorse ad iniziative di carattere sociale, sulla base di convenzioni con i comuni soci in corso da diversi anni (con destinazione dell'1% del fatturato societario).

La presenza di Aser S.r.l., in base alle scelte ed indirizzi delle amministrazioni locali, rappresenta una scelta "indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali," e oggettivamente a tal fine infungibile rispetto a qualsiasi altra opzione nello specifico contesto.

### **Conclusione:**

- Si ritiene che la società ASER S.r.l. sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

- La società ASER S.r.l. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

Azimut S.p.A.

**Progressivo della società partecipata:** Ind\_2

### **Dati societari e sulla partecipazione**

Forma giuridica	Società per azioni
Tipologia di partecipazione	Indiretta
Società tramite	Ravenna Holding
Quota di partecipazione indiretta	3,09%

Tipo di controllo

Nessuno. La società può ritenersi in controllo civilistico (art.2359 c.c.) di Ravenna Holding. Per quanto illustrato nella relazione di accompagnamento alla ricognizione al 31/12/2019, la società non è in controllo pubblico ai sensi del TUSP.

### **Attività svolta:**

Esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale, affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti e definiti sulla base di contratti di servizio.

In particolare, svolge le seguenti attività:

- gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia mortuaria), inclusa la cremazione di salme e di camere mortuarie;
- manutenzione verde pubblico e igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie e di disinfestazione;
- gestione di toilette pubbliche;
- gestione della sosta e delle attività di accertamento delle violazioni al codice della strada in materia di sosta;
- gestione di servizi ausiliari ai precedenti.

### **Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP**

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali Art. 4, c. 1

La società realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato di cui all'art. 180 del D.lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, c. 1 e 2 Art. 4, c. 2, lett. c

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D. Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

AZIMUT S.p.A. è una "società mista" che svolge i servizi pubblici cimiteriali, disinfestazione, verde pubblico, sosta a pagamento, toilette pubbliche, in regime di concorrenza per il mercato, sulla base di contratti di servizio con gli enti locali.

La società gestisce servizi pubblici locali a rilevanza economica (da intendersi come "servizi a rilevanza economia generale" di cui all'art. 2, 1° comma, lett. h, del D. Lgs. n. 175/2016), ed è controllata da Ravenna Holding S.p.a. e quindi indirettamente dagli enti locali soci della stessa.

La costituzione della società mista è avvenuta in data 01.07.2012 con scadenza 30.06.2027, attraverso l'assegnazione sia della partecipazione azionaria e dei compiti del socio privato, sia degli affidamenti correlati da parte degli enti locali.

Il socio privato è stato scelto con procedura competitiva ad evidenza pubblica, cosiddetta a "doppio oggetto", avente cioè per oggetto contestualmente la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in conformità a quanto richiesto dall'ordinamento. La procedura di selezione è stata effettuata nel pieno rispetto dei requisiti normativi per tale tipologia di affidamento anche per come via via precisatisi in base alla giurisprudenza (anche comunitaria).

La società mista rientra tra le fattispecie previste per le società pubbliche dall'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016 ed in particolare nella fattispecie di cui al comma 2 lett. c) "realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale

attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2".

AZIMUT S.p.A. risulta pienamente conforme al modello gestionale della società mista ammesso dall'ordinamento comunitario e nazionale.

Lo Statuto di Azimut (Statuto della Società mista in essere dal 01.07.2012) all'art. 4, 2° comma, prevede del resto inequivocabilmente che:

"4.1. La società ha per oggetto l'esercizio dei servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti ...",

"4.2. I servizi per i soci sono svolti in regime di conformità alla disciplina dei servizi pubblici locali", regolati di contratti di servizio".

La gestione dei servizi cimiteriali (che rappresenta di per sé il 60% del fatturato) riguarda la gestione di un servizio pubblico locale (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge regionale Emilia-Romagna n. 19/2004 i servizi cimiteriali o necroscopici vengono qualificati "servizi pubblici").

Più in generale, tutti i servizi aziendali sono qualificabili come "servizi di interesse generale", che comportano un'utilità per la collettività, con un beneficio per l'utenza diffusa sul territorio, che le amministrazioni pubbliche affidano per finalità diverse da una logica di puro mercato per soddisfare i bisogni della collettività stessa, rientrando logicamente nella nozione di "servizi a rilevanza economica generale" di cui all'art. 2 1° comma lett. g del D. Lgs. n. 175/2016).

Anche per quanto riguarda AZIMUT è stato opportuno aggiornare la verifica circa l'eventuale presenza di una situazione di controllo, secondo la peculiare definizione dell'art. 2, comma 1, lett. b). Nel corso del 2019 si sono infatti registrate una serie di rilevanti e convergenti decisioni della giurisprudenza contabile e amministrativa sulla nozione di "controllo pubblico" nelle società pubbliche significative per la situazione specifica.

Tali orientamenti in via di consolidamento relativi alle società miste di cui all'articolo 17 del TUSP, se applicati alla società AZIMUT S.p.A., impongono di considerare non presente il requisito del controllo pubblico nella governance della stessa.

Al riguardo riveste particolare importanza, per l'evidente autorevolezza, Corte dei Conti Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale in speciale composizione 4.7.2019 n. 16 ed inoltre Corte dei Conti Sez. Riunite in sede di Controllo 20.06.2019 n. 11; Corte dei Conti Sez. Controllo Umbria 2.10.2019, n. 76, e Tar Lazio Sez. I 19.4.2019, n. 511, e Tar Marche n. 694 e 695 del 2019.

Le menzionate sentenze evidenziano che nelle società miste costituite con gara a c.d. "doppio oggetto" la rilevanza della influenza sulla gestione del socio privato, garantita da statuto e/o patti parasociali, comporta la definizione di "società a partecipazione pubblica maggioritaria" (come espressamente definito per una fattispecie del tutto simile da Corte dei Conti Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale in Speciale Composizione 4.7.2019 n. 16). Il paragrafo "3.2.4. Controllo della società" del PTPCT 2021-2022-2023 (già presente in precedenti versioni) descrive nel dettaglio la specifica situazione della società. Si evidenzia come le condizioni per definire la società a "partecipazione pubblica" e non in "controllo pubblico", in quanto oggettive e strutturali, sussistono dalla data di avvio della società mista (1.7.2012).

Si rafforza l'orientamento che, anche in caso di maggioranza pubblica in assemblea (ed eventualmente anche nei componenti designati nel CdA), e anche se in capo ad un'unica Amministrazione, esclude l'effettiva ricorrenza della condizione del controllo pubblico (ai sensi del TUSP) in presenza di clausole statutarie o di patti parasociali che stabiliscano maggioranze qualificate la cui formazione renda necessario l'apporto dei soci privati.

Se si analizzano con tale lente lo Statuto ed il Patto Parasociale di Azimut S.p.A. emerge come, l'art. 16 dello Statuto preveda che per specifiche rilevanti materie non possono essere assunte deliberazioni senza il voto del 70% dell'intero capitale azionario, rendendosi quindi necessario (anche) il voto favorevole della componente privata (40%). Senza l'approvazione assembleare della componente privata non si può modificare lo statuto e non si possono assumere nuovi servizi dagli stessi enti, senza il voto dell'Amministratore Delegato designato dal socio privato non si possono approvare in C.d.A. il budget e altri atti fondamentali per la gestione societaria.

L'art. 23 dello Statuto prevede inoltre espressamente che l'Amministratore Delegato sia designato dal socio privato ed elenca ampi poteri da attribuire da parte del C.d.A. allo stesso, che delineano oggettivamente ed espressamente l'attribuzione della "gestione ordinaria della società".

La configurazione della società come non a controllo pubblico appare potenzialmente molto rilevante, anche se l'assetto organizzativo complessivo di Azimut S.p.A. concretamente posto in essere, in quanto società mista con specifiche caratteristiche peculiari, appare attualmente decisamente evoluto e ritagliato su misura, avendo considerato in passato prudentemente la società in controllo pubblico.

Le modalità di adempimento da parte della società dei vari istituti riconnessi alla natura "pubblica" appaiono valide ed efficienti a prescindere dalla ricostruzione formale del controllo, dovendosi ritenere opportuno che tali prassi vengano nella sostanza confermate, anche se fondamentalmente in via di autolimitazione. Nulla cambierebbe di sostanziale nell'applicare in via di autolimitazione e non per obbligo una serie determinata di normative, e in particolare non parrebbe modificare la competenza giurisdizionale di base (che si riteneva in ogni caso civilistica e non amministrativa).

La tematica in merito alla possibilità di Azimut S.p.a. di acquisire servizi ulteriori sul mercato è trattata al capitolo 3.2.2. del PTPCT 2021-2022-2023 (AZRB02 rev. 8) di Azimut S.p.a., supportata da pareri legali.

Riguardo ai meccanismi di scioglimento del rapporto societario in caso di cessazione del contratto di servizio (art. 17 comma 3° del D.Lgs. n. 175/2016), si evidenzia che lo Statuto regola la fattispecie di recesso del socio privato dalla società in caso di cessazione del contratto di servizio.

L'art. 12 2° comma ultima parte prevede infatti che "Il Socio Privato ha inoltre diritto di recedere qualora si verifichi la cessazione, per scadenza anticipata del termine naturale o per qualsivoglia altro motivo, dell'affidamento ad "AZIMUT S.P.A." dei Servizi cimiteriali di Ravenna e/o Faenza."

Trattandosi di società multiservizi ed essendo molteplici i contratti di servizio affidati con la gara a c.d. "doppio oggetto", lo Statuto prevede puntualmente - in attuazione di quanto previsto all'art. 17 comma 3 ultima parte del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.- che la cessazione non di un singolo qualsiasi contratto di servizio, ma solo quella del contratto di servizio cimiteriale di Ravenna e/o di Faenza può consentire al socio privato di recedere e quindi di sciogliere il rapporto societario.

Peraltro, lo stesso art. 10 dello Statuto, dopo avere descritto ai comi 5-9 in modo puntuale la procedura per attivare formalmente il recesso, al comma 10 descrive tali "meccanismi".

Per Azimut S.p.a. è considerata la non applicabilità ab origine dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012). Azimut S.p.a. è società a partecipazione e non a controllo pubblico, per condizioni esistenti dalla data di costituzione. Inoltre, l'art. 12 del D. Lgs. n. 175/2016 prevede l'esclusione della giurisdizione della Corte dei Conti per amministratori e dipendenti della società mista.

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Azimut S.p.a. ha prodotto nel quinquennio 2017-2021 utili in ogni annualità. In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D. Lgs. n. 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto.

Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, utile netto, Roe), appaiono particolarmente mirati ad una politica di controllo dei costi, quelli di efficienza ed economicità: come sotto riportati.

Per ognuno di questi indicatori vengono indicati dei parametri soglia che Azimut ha pienamente rispettato, evidenziando altresì - come sopra indicato - dati in miglioramento.

Indicatori di efficienza ed economicità	OBIETTIVO	RISULTATO 2019	RISULTATO 2020	RISULTATO 2021
% Incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi)* e del costo del personale** su ricavi***	<= 72,0%	69,56%	63,60%	61,87%
Rapporto Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi)* su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<= 5,5	3,3	3,0	2,3
Rapporto costo del personale** su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<=5,0	2,4	2,3	1,8

\* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.

\*\*I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.

\*\*\*Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.

Il contenimento dei costi di struttura di Azimut S.p.a. è assicurato nell'ambito delle sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a. (la cui descrizione è contenuta nel Bilancio di Sostenibilità 2020 di Ravenna Holding S.p.a. pubblicato sul sito della società sezione "Società trasparente" link "Bilanci). Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Azimut S.p.a. e la verifica del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "Bilanci" della sezione "Società trasparente" della società.

## Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

### Anno 2021

Numero medio dipendenti	67
Numero componenti organo di amministrazione	5
di cui nominati dall'Ente	0*
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0*
Costo del personale	3.367.498
Compenso componenti organo di amministrazione	145.858
Compenso componenti organo di controllo (compresa revisione)	27.186

\*le nomine sono effettuate da Ravenna Holding (3 amministratori e 2 sindaci), secondo i propri meccanismi di governance (con autorizzazione assembleare)

Valori in €	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Risultato d'esercizio</b>	1.438.383	1.077.799	980.258	1.027.800	1.086.997

Valori in €	Valore medio	2021	2020	2019
A1) Ricavi vendite e prestazioni		12.331.808	11.593.519	11.114.831
A5) Altri ricavi e proventi		206.149	128.112	372.308
di cui contributi in c/esercizio		9.102	282	0
<b>Totale fatturato</b>	11.915.575,67	12.537.957	11.721.631	11.487.139

## Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	No

## Esito della revisione periodica:

### Mantenimento senza intervento di razionalizzazione

#### Sostenibilità economico-finanziaria

La società negli ultimi 5 anni:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati economici dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

Conto Economico riclassificato	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Valore della produzione</b>	<b>11.708.195</b>	<b>11.692.849</b>	<b>11.358.150</b>	<b>12.030.325</b>	<b>12.687.585</b>
Acquisti	-815.415	-1.213.856	-714.845	-1.355.987	-1.124.822
Servizi e godimento beni di terzi	-4.658.636	-4.511.470	-4.906.783	-4.735.009	-4.832.553
Oneri diversi di gestione	-325.424	-187.911	-164.811	-176.016	-171.291
<b>Totale costi operativi esterni</b>	<b>-5.799.475</b>	<b>-5.913.237</b>	<b>-5.786.439</b>	<b>-6.267.012</b>	<b>-6.128.666</b>
<b>Valore Aggiunto</b>	<b>5.908.720</b>	<b>5.779.612</b>	<b>5.571.711</b>	<b>5.763.313</b>	<b>6.558.919</b>
Costo del personale compreso distacchi al netto rimborsi	-3.798.571	-3.609.020	-3.397.588	-3.415.988	-3.654.161
<b>EBITDA = Margine operativo lordo</b>	<b>2.110.149</b>	<b>2.170.592</b>	<b>2.174.123</b>	<b>2.347.325</b>	<b>2.904.758</b>
Ammortamenti e acc.ti	-657.653	-736.146	-786.018	-885.609	-924.783
<b>EBIT = Risultato operativo</b>	<b>1.452.496</b>	<b>1.434.446</b>	<b>1.388.105</b>	<b>1.461.716</b>	<b>1.979.975</b>
Gestione finanziaria	-5.786	-5.277	-3.218	-1.677	-725
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>1.446.710</b>	<b>1.429.169</b>	<b>1.384.887</b>	<b>1.460.039</b>	<b>1.979.250</b>
Imposte dell'esercizio	-359.713	-401.369	-404.629	-382.240	-540.867
<b>Risultato netto</b>	<b>1.086.997</b>	<b>1.027.800</b>	<b>980.258</b>	<b>1.077.799</b>	<b>1.438.383</b>

Risulta necessario richiamare l'emergenza sanitaria globale dovuta al propagarsi del Covid-19 che ha colpito l'economia italiana e il nostro territorio dal mese di febbraio 2020.

Si rileva che, ad oggi, tale emergenza non ha comportato per la società rilevanti ripercussioni sia sugli aspetti operativi aziendali, che sugli impatti finanziari ed economici. L'attività aziendale è stata esercitata regolarmente, senza sospensioni, grazie agli adeguamenti organizzativi adottati per contrastare e contenere il diffondersi del virus. I servizi offerti sono stati ritenuti essenziali e a servizio della collettività valorizzando appieno la missione "pubblicistica" della società.

Risultano confermabili sostanzialmente i risultati della programmazione economica pluriennale che derivano dalle valutazioni, formulate con ragionevole prudenza, e verificate in considerazione del contesto di straordinaria difficoltà legato alla situazione economica generale, ancora influenzata dagli impatti della emergenza sanitaria, oltre che dalle conseguenze del conflitto bellico in Ucraina, che stanno determinando forti rincari dell'energia, l'aumento dell'inflazione e dei tassi d'interesse e nuove difficoltà di approvvigionamento per le imprese.

Allo stato attuale, pur rimarcando la straordinarietà degli avvenimenti verificatisi e delle incertezze sugli eventi che potrebbero manifestarsi negli anni futuri, sulla base delle informazioni disponibili, si può ritenere che la società anche per il prossimo triennio possa

---

confermare il pieno equilibrio economico di bilancio. La società nei budget 2022-2024 ha previsto di chiudere i bilanci con un utile pre-imposte superiore ai 600 mila euro.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, e si rileva che i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling. Nel gruppo Ravenna Holding il Cash Pooling è stato impostato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo, allo scopo di gestire a costi più contenuti la tesoreria aziendale e i flussi di cassa nell'ambito della gestione corrente. Nell'insieme la gestione del Cash pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali, attraverso una gestione unitaria della liquidità.

Il cash pooling consente anche di monitorare costantemente i rischi che maggiormente hanno influito sulle situazioni di crisi dei gruppi aziendali negli ultimi anni: rischio liquidità e rischio credito.

Attraverso la combinazione degli accordi preposti a regolare il sistema di accentramento del servizio di tesoreria, la controllante Ravenna Holding è, infatti, posta nelle condizioni di gestire i flussi finanziari infragruppo in condizioni di ottimizzazione del fabbisogno finanziario individuale delle società, nonché di rendere più performanti le modalità e le condizioni con cui la finanza può circolare all'interno del gruppo, così da diminuire il rischio di inefficienze o aggravii di oneri finanziari.

Si ritiene che il sistema di Cash pooling in essere nel gruppo Ravenna Holding porti alla società vantaggi molteplici:

- 1) migliore gestione dei flussi finanziari a livello di gruppo, mediante l'annullamento delle diseconomie connesse alla contestuale presenza di saldi attivi e passivi in capo alle società. Pertanto, contrazione del margine di indebitamento finanziario di breve periodo complessivo del gruppo.
- 2) effetti positivi nel rapporto banca-impresa necessari a mantenere alto il rating del gruppo. Una gestione ottimale della tesoreria aziendale può determinare effetti positivi su quasi tutte le aree di indagine che contribuiscono a determinare il rating (utilizzato dalle banche nell'ambito dei processi di valutazione del merito creditizio), con conseguente miglioramento dello stesso in capo alle società appartenenti al gruppo.
- 3) minori spese di gestione di tenuta conto e condizioni bancarie molto favorevoli. Inoltre, incasso di interessi attivi sulle proprie consistenze, anche in presenza di euribor negativo, (in base all'accordo di cash pooling stipulato con la controllante Ravenna Holding S.p.A.)
- 4) maggiore efficienza nella politica del credito, per bilanciare le esigenze di mercato con i fabbisogni finanziari correlati alle dilazioni di pagamento.
- 5) ottimizzazione del fabbisogno monetario individuale anche in momenti sfavorevoli di mercato.
- 6) disponibilità di fonti di finanziamento per operazioni di investimento, senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti bancari a medio - lungo termine (dal 2012).

Si evidenzia, infine, come, anche su decisione degli enti locali soci, Azimut S.p.a. applichi in via di autoregolamentazione la normativa del Codice dei Contratti (pur essendo esclusa ai sensi dell'art. 17 ultimo comma del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., è regolarmente iscritta ad Anac) e di fatto - sempre per autovincolo - gli istituti previsti per le società a controllo pubblico (regolamento per l'assunzione del personale, separazione contabile delle attività pubblicistiche, anticorruzione e trasparenza in integrale).

Si sottolinea al riguardo significativamente come Azimut S.p.a. abbia acquisito del mese di ottobre 2021 la certificazione ISO 37001 anticorruzione (la società già in precedenza disponeva della certificazione ISO 9001), come obiettivo posto da Ravenna Holding S.p.a.

e dagli enti locali in considerazione della natura della società (a partecipazione privata) e della sua oggettiva complessità dell'attività (multiservizi). In considerazione del forte presidio di coordinamento della capogruppo dei sistemi integrati 231/anticorruzione che assicurano alle società del gruppo in modo omogeneo e in continuo i necessari adeguamenti calati nella specialità delle singole società, la capogruppo ha ritenuto di sottoporre a certificazione la società più complessa, anche come riscontro sul gruppo dei sistemi adottati.

#### **Mantenimento della partecipazione:**

AZIMUT S.p.A. è conforme al modello di "società mista" che svolge i servizi pubblici assegnati con gara fino alla naturale scadenza.

Il modello adottato per Azimut S.p.a. appare pienamente conforme a quello dell'art. 17 del D. Lgs. n. 175/2016. Sussiste inoltre un vincolo contrattuale fino al 31.12.2027; in tale complessivo contesto il mantenimento della partecipazione rappresenta la scelta oggettivamente indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali ed infungibile rispetto a qualsiasi altra opzione.

#### **Conclusione:**

Si ritiene che la società AZIMUT S.P.A. svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.

La società AZIMUT S.P.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

IF Imola Faenza Tourism Company Soc. Cons. a r.l.

#### **Progressivo della società partecipata: Ind\_4**

##### **Dati societari e sulla partecipazione**

Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipologia di partecipazione	Indiretta
Società tramite	Fondazione MIC Onlus e CON.AMI
Quota indiretta tramite Fondazione MIC Onlus	0,507%
Quota indiretta tramite CON.AMI	2,875%
Totale quota indiretta	3,382%
Tipo di controllo	Nessuno

#### **Attività svolta:**

IF Imola Faenza Tourism company punta direttamente ai mercati turistici, valorizzando le eccellenze dei territori imolese e faentino, molto simili tra loro, favorendo l'incontro diretto tra l'offerta (i prodotti turistici) e la domanda (i turisti), attraverso la creazione di vere e proprie specifiche linee di prodotto.

#### **Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP**

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale

Art. 4, c. 2, lett. a

La società svolge le funzioni di accoglienza e promozione turistica e si propone di promuovere e sviluppare le potenzialità economiche e turistiche nel territorio in cui operano i soci. Tali attività rispondono ad un servizio di interesse generale, che trova corrispondenza nelle competenze, in capo ai Comuni, delle funzioni amministrative che riguardano lo sviluppo economico del territorio (art. 13 D. Lgs. 267/200).

Nell'ambito della L.R. Emilia-Romagna n. 4/2016 di organizzazione turistica regionale, si caratterizza quale soggetto che opera in un ambito territoriale allargato (area della provincia bolognese e della Romagna), attraverso il modello DMC (Destination Management Company), con l'obiettivo di una gestione integrata di tutte le funzioni inerenti alla promocommercializzazione turistica: dall'informazione, alla commercializzazione, passando per la gestione di spazi e strutture strettamente correlate alla funzione turistica.

L'art. 4, comma 1 della L.R. n. 4/2016 riconosce ai Comuni e alle Unioni dei Comuni tale ambito quale interesse generale:

*"Ai Comuni ed alle Unioni dei Comuni compete la valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio. Nell'ambito di tali funzioni i Comuni e le Unioni dei Comuni:*

*a) assicurano i servizi turistici di base relativi all'accoglienza, che comprende in particolare l'assistenza ai turisti e l'informazione a carattere locale;*

*b) organizzano o partecipano a manifestazioni di intrattenimento o altre iniziative di animazione e promozione turistica di interesse locale. A tal fine possono avvalersi anche delle Pro Loco e di altri organismi operativi sul territorio".*

La società è stata costituita a seguito del perfezionamento, in data 20 luglio 2016, della fusione per incorporazione tra la Società Turismo Area Imolese Soc. Cons. a r.l. e la Società di Area Terre di Faenza Soc. Cons. a r.l., con effetti contabili a far data al 1° gennaio 2016. La società svolge un ruolo importante per lo sviluppo del territorio nel settore dell'accoglienza e promozione turistica e per una migliore coesione sociale nell'ambito imolese-faentino.

## Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

### Anno 2021

Numero medio dipendenti	7
Numero componenti organo di amministrazione	7
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi + 2 supplenti
di cui nominati dall'Ente	0
Costo del personale	314.083
Compenso componenti organo di amministrazione	0
Compenso componenti organo di controllo	9.984

Valori in €	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Risultato d'esercizio</b>	5.315	11.142	8.784	-2.170	4.671

Valori in €	Valore medio	2021	2020	2019
A1) Ricavi vendite e prestazioni		501.043	411.634	578.705
A5) Altri ricavi e proventi		336.456	322.859	341.355
di cui contributi in c/esercizio		316.160	301.172	304.993
<b>Totale fatturato</b>	<b>830.684,00</b>	<b>837.499</b>	<b>734.493</b>	<b>920.060</b>

#### Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

#### Esito della revisione periodica:

##### Intervento di razionalizzazione tramite cessione a titolo oneroso della quota

La società ricade nel caso indicato dall'art. 20 c. 2, lett. d) del D. Lgs n. 175/2016, avendo realizzato nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di euro. La modalità di razionalizzazione prevista è la cessione della partecipazione a titolo oneroso. Per lo stato di attuazione del processo di razionalizzazione, si rimanda alla sezione seguente "Relazione sull'attuazione delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione".

Ravenna Entrate S.p.A.

**Progressivo della società partecipata:** Ind\_5

#### Dati societari e sulla partecipazione

Forma giuridica	Società per azioni
Tipologia di partecipazione	Indiretta
Società tramite	Ravenna Holding
Quota indiretta	5,172481%
Tipo di controllo	Società in house providing controllata al 100% da Ravenna Holding

#### Attività svolta:

Servizi di riscossione e gestione delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Municipale.

Dal 28/4/2017 Ravenna Entrate S.p.A. opera come società "in house" a totale partecipazione pubblica, soggetta all'attività di direzione, coordinamento e controllo ai sensi dell'art. 2497-bis C. C. da parte di Ravenna Holding S.p.A. che ne detiene il 100% del capitale sociale.

## Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali Art. 4, c. 1

La società produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni Art. 4, c. 2, lett. d

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D. Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

La società ha per oggetto attività a favore di enti pubblici locali riferiti direttamente o indirettamente alla gestione dei tributi locali, entrate patrimoniali ed assimilate.

Ravenna Entrate S.p.A. opera in via esclusiva per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati dall'Ente affidante, esercitando le attività previste dallo Statuto.

Il nuovo modello gestionale offre la possibilità, anche in una prospettiva di razionalizzazione ed efficientamento su scala territoriale più ampia, di assolvere eventualmente in futuro tali funzioni anche per altri Comuni, a cominciare dagli altri azionisti di Ravenna Holding S.p.A.. Tale possibilità potrà maturare, in base alle autonome valutazioni di ciascun Ente, in relazione alle scadenze degli affidamenti per ciascuno in essere.

L'art. 19 dello Statuto societario in caso di nomina di organo amministrativo collegiale prevede delibera motivata dell'Assemblea. La Corte rileva che in tal caso l'art. 11 comma 4 del TUSP prevede di tenere conto "delle esigenze di contenimento dei costi". Inoltre, la medesima disposizione prevede, in caso di organo amministrativo collegiale, il rispetto dell'equilibrio di genere (l'art. 19 dello Statuto stabilisce che il Cda sia costituito "per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato"). Si evidenzia che al momento risulta nominato un Amministratore Unico, per cui quanto sopra evidenziato non appare - nell'attuale contesto - applicabile.

Fermo restando che gli enti, laddove dovessero determinarsi in futuro per un organo collegiale, terranno in ogni caso in conto le disposizioni legislative sopraindicate, verrà comunque conformato lo statuto societario alla prima occasione utile.

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Ravenna Entrate Spa ha prodotto nel quinquennio 2017-2021 utili in ogni annualità. In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo), anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D. Lgs. n 175/2016, al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto.

Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, utile netto, Roe), appare particolarmente mirato ad una politica di controllo dei costi, quello di efficienza ed economicità, sotto riportato

Per questo indicatore è stato individuato un parametro soglia che Ravenna Entrate ha pienamente rispettato, evidenziando altresì - come sopraindicato - dati in miglioramento.

Indicatori di efficienza ed economicità	OBIETTIVO	RISULTATO 2019	RISULTATO 2020	RISULTATO 2021
% Incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi)* e del costo del personale** su ricavi***	<= 92,0%	89,3%	86,0%	82,6%

\* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.

\*\*I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.

\*\*\*Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.

Il contenimento dei costi di struttura di Ravenna Entrate S.p.a. è assicurato nell'ambito delle sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a. (la cui descrizione è contenuta nel Bilancio di Sostenibilità 2020 di Ravenna Holding S.p.a. pubblicato sul sito della società sezione "Società trasparente" link "Bilanci"). Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Ravenna Entrate S.p.a. e la verifica del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "Bilanci" della sezione "Società trasparente" della società.

## Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

### Anno 2021

Numero medio dipendenti	40
Numero componenti organo di amministrazione	1
di cui nominati dall'Ente	0*
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0*
Costo del personale	1.494.530
Compenso componenti organo di amministrazione	39.520
Compenso componenti organo di controllo (compresa revisione)	17.105

\*le nomine sono effettuate da Ravenna Holding, secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare

Valori in €	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Risultato d'esercizio</b>	230.954	199.499	180.733	95.155	627.149

	Valori in €	Valore medio	2021	2020	2019
A1) Ricavi vendite e prestazioni			3.093.405	3.128.867	3.407.386
A5) Altri ricavi e proventi			833.834	799.979	1.829.543
di cui contributi in c/esercizio			213	6.061	0
<b>Totale fatturato</b>			4.364.338	3.927.239	5.236.929

### Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

### Esito della revisione periodica:

## Mantenimento senza intervento di razionalizzazione

### Sostenibilità economico-finanziaria

La società negli ultimi cinque anni:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati economici dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

Conto Economico riclassificato	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Valore della produzione</b>	<b>4.839.997</b>	<b>4.270.051</b>	<b>5.236.929</b>	<b>3.928.846</b>	<b>3.927.239</b>
Acquisti	-38.949	-36.277	-39.528	-27.121	-33.518
Servizi e godimento beni di terzi	-2.661.655	-2.787.411	-3.332.991	-2.010.779	-1.797.953
Oneri diversi di gestione	-41.789	-35.291	-17.344	-17.986	-17.405
<b>Totale costi operativi esterni</b>	<b>-2.742.393</b>	<b>-2.858.979</b>	<b>-3.389.863</b>	<b>-2.055.886</b>	<b>-1.848.876</b>
<b>Valore Aggiunto</b>	<b>2.097.604</b>	<b>1.411.072</b>	<b>1.847.066</b>	<b>1.872.960</b>	<b>2.078.363</b>
Costo del personale compreso distacchi	-1.176.123	-1.239.880	-1.547.210	-1.580.625	-1.700.465
<b>EBITDA = Margine operativo lordo</b>	<b>921.481</b>	<b>171.192</b>	<b>299.856</b>	<b>292.335</b>	<b>377.898</b>
Ammortamenti e acc.ti	-29.244	-40.256	-36.479	-36.946	-49.090
<b>EBIT = Risultato operativo</b>	<b>892.237</b>	<b>130.936</b>	<b>263.377</b>	<b>255.389</b>	<b>328.808</b>
Gestione finanziaria	3.124	3.051	3.188	2.943	3.045
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>895.361</b>	<b>133.987</b>	<b>266.565</b>	<b>258.332</b>	<b>331.853</b>
Imposte dell'esercizio	-268.212	-38.832	-85.832	-58.833	-100.899
<b>Risultato netto</b>	<b>627.149</b>	<b>95.155</b>	<b>180.733</b>	<b>199.499</b>	<b>230.954</b>

Risulta necessario richiamare l'emergenza sanitaria globale dovuta al propagarsi della pandemia da Covid-19 che ha colpito l'economia italiana e il nostro territorio già dal mese di febbraio 2020.

Si rileva che tale emergenza ha reso necessario un attento esame finalizzato ad individuare le misure operative da intraprendere e valutare gli impatti economici e finanziari. Sono state sospese e rinviate le attività di accertamento e riscossione disposte con legge nazionale o da direttive dall'Amministrazione Comunale. L'operatività dell'ufficio si è necessariamente concentrata in attività istruttorie che hanno prodotto e produrranno i loro effetti in periodi successivi, compatibilmente con la normativa vigente e con le indicazioni dell'Amministrazione Comunale in rapporto al contesto di straordinaria difficoltà legato alla situazione economica generale, ancora influenzata dagli impatti della emergenza sanitaria, oltre che dalle conseguenze del conflitto bellico in Ucraina, che stanno determinando forti rincari dell'energia, l'aumento dell'inflazione e dei tassi d'interesse e nuove difficoltà di approvvigionamento per le imprese. Gli effetti prodotti sull'andamento della gestione hanno comportato la riduzione degli aggi e dei ricavi variabili che maggiormente hanno risentito degli effetti collegati al fermo delle attività di accertamento ed esecutive.

Per il budget 2022-2024, la società ha stimato un valore della produzione annuo sopra ai 5 milioni di euro, in aumento rispetto 2021, in quanto è stato ipotizzato il ritorno ad una situazione di "normalità" e, pertanto, è stata considerata la ripresa dell'attività accertativa e di riscossione da parte della società.

In conformità alla "Mission" della società orientata all'erogazione di un efficace, efficiente ed economico servizio di riscossione delle entrate e dei tributi, pur non perseguendo la massima remunerazione del capitale (la cui salvaguardia costituisce tuttavia un presupposto fondamentale che deve essere necessariamente coniugato alle finalità istituzionali) Ravenna Entrate ha previsto risultati netti per il triennio 2022-2024 positivi in grado di garantire l'equilibrio economico, che è considerato un obiettivo minimo inderogabile.

---

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, e che i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling. Nel gruppo Ravenna Holding il Cash Pooling è stato impostato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo, allo scopo di gestire a costi più contenuti la tesoreria aziendale e i flussi di cassa nell'ambito della gestione corrente. Nell'insieme la gestione del Cash pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali, attraverso una gestione unitaria della liquidità. Il cash pooling consente anche di monitorare costantemente i rischi che maggiormente hanno influito sulle situazioni di crisi dei gruppi aziendali negli ultimi anni: rischio liquidità e rischio credito.

Attraverso la combinazione degli accordi preposti a regolare il sistema di accentramento del servizio di tesoreria, la controllante Ravenna Holding è, infatti, posta nelle condizioni di gestire i flussi finanziari infragruppo in condizioni di ottimizzazione del fabbisogno finanziario individuale delle società, nonché di rendere più performanti le modalità e le condizioni con cui la finanza può circolare all'interno del gruppo, così da diminuire il rischio di inefficienze o aggravii di oneri finanziari.

Si ritiene che il sistema di Cash pooling in essere nel gruppo Ravenna Holding porti alla società vantaggi molteplici:

- 1) migliore gestione dei flussi finanziari a livello di gruppo, mediante l'annullamento delle diseconomie connesse alla contestuale presenza di saldi attivi e passivi in capo alle società. Pertanto, contrazione del margine di indebitamento finanziario di breve periodo complessivo del gruppo.
- 2) effetti positivi nel rapporto banca-impresa necessari a mantenere alto il rating del gruppo. Una gestione ottimale della tesoreria aziendale può determinare effetti positivi su quasi tutte le aree di indagine che contribuiscono a determinare il rating (utilizzato dalle banche nell'ambito dei processi di valutazione del merito creditizio), con conseguente miglioramento dello stesso in capo alle società appartenenti al gruppo.
- 3) minori spese di gestione di tenuta conto e condizioni bancarie molto favorevoli. Inoltre, incasso di interessi attivi sulle proprie consistenze, anche in presenza di euribor negativo, (in base all'accordo di cash pooling stipulato con la controllante Ravenna Holding S.p.A.)
- 4) maggiore efficienza nella politica del credito, per bilanciare le esigenze di mercato con i fabbisogni finanziari correlati alle dilazioni di pagamento.
- 5) ottimizzazione del fabbisogno monetario individuale anche in momenti sfavorevoli di mercato.
- 6) disponibilità di fonti di finanziamento per operazioni di investimento, senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti bancari a medio - lungo termine (dal 2012).

### **Mantenimento della partecipazione:**

Il tema della supposta assenza del vincolo di scopo per la partecipazione del Comune di Faenza in Ravenna Entrate era stato trattato dal Piano di ricognizione periodica approvato con deliberazione consiliare n. 94/2021, a cui si rinvia.

Con nota in data 31/01/2022 in sede istruttoria di esame del bilancio consolidato 2019 del Comune, si fornivano più ampie argomentazioni a sostegno della propria impossibilità ad operare azioni di razionalizzazione su Ravenna Entrate.

Il Comune scrivente reputa opportuno sviluppare in questa sede alcuni ragionamenti al fine di chiarire meglio le motivazioni all'origine della propria posizione in merito alla partecipazione in Ravenna Entrate.

---

## *Le holding pluripartecipate*

Lo schema della partecipazione indiretta tramite società holding da parte degli enti locali appare consolidata e sussunta da diverse disposizioni contenute nell'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. in raccordo con l'affermazione dei principi di cui all'art. 1 2° comma del medesimo Decreto.

L'art. 4, 5° comma ultima parte del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. ammette in ogni caso espressamente la piena legittimità delle società holding come società "strumentali" (art. 4 comma 2 lett. d) che hanno "come oggetto sociale esclusivo *la gestione delle partecipazioni degli enti locali*".

Sarebbe stato pienamente legittimo che il Comune di Faenza avesse pertanto costituito una propria holding per gestire proprie partecipazioni. Ha invece deciso, assieme ai comuni di Ravenna, Cervia e altri enti locali di costituire una unica holding e non tre holding.

L'intento è chiaro: ridurre la spesa e disporre di una struttura che possa dare un ampio e diffuso servizio alle società partecipate, assicurando uniformità di comportamento e presidio di supporto per gli enti locali anche per i controlli previsti dal TUSP. Nel peculiare schema di Ravenna Holding le società del gruppo ristretto possono concentrarsi sull'esecuzione dei servizi propri della loro attività principale, mentre tutte le altre attività di carattere generale e amministrativo sono svolte dalla holding in service. Elemento qualificante di Ravenna Holding S.p.a. rispetto ad altre holding è la prestazione di un "service" diffuso e capillare (amministrazione e contabilità, contratti, personale, servizi legali, affari societari, sistemi 231/anticorruzione/privacy, trasparenza, sistemi informatici, internal audit).

Il "service" viene adottato in una logica di razionalizzazione e contenimento della spesa (evitando la duplicazione delle strutture), di omogenizzazione degli indirizzi attuativi e delle attività nell'ambito del gruppo e - in un'ultima analisi - di controllo sulla società ai sensi della normativa civilistica e pubblicistica (come supporto degli enti locali soci indiretti, ai sensi dell'art. 147 quater del TU). Il "service" della holding esprime la sua massima valenza funzionale in rapporto a tali finalità in quanto fornito non esternamente, ma come socio diretto delle società operative e quindi direttamente coinvolto nell'organizzazione e nell'attività delle stesse.

Senza la holding le singole società dovrebbero affrontare costi aggiuntivi evidenti, non avrebbero uniformità di comportamenti, difetterebbe un supporto agli enti per il controllo anche previsti dal TUSP.

Il Comune di Faenza e gli altri Comuni gestiscono in un'unica holding e non in più holding il servizio strumentale di *gestione delle partecipazioni degli enti locali* ed in tale partecipazione si dovrebbe pertanto esaurire la valutazione del vincolo di scopo: la partecipazione in Ravenna Entrate è unicamente l'effetto mediato e di fatto neutro della costituzione di un'unica holding in cui è possibile che le partecipazioni apportate dagli enti siano diverse.

Certo se il Comune di Faenza avesse costituito una sua holding questo effetto mediato non si sarebbe verificato, ma farne una insieme agli altri enti certamente ha corrisposto in pieno agli obiettivi di razionalizzazione del D. Lgs. n. 175/2016.

Una partecipazione indiretta in una o più società a cui l'ente non affida il servizio è solo un effetto del tutto indotto e neutro e quindi privo di effettivo significato, che consegue automaticamente al perseguimento dei principi di cui alla disposizione sopraccitata con l'accentramento in una unica holding. Si evita in tal modo che gli enti (che devono necessariamente raccordarsi tra loro in sede di razionalizzazione perché unica è la *spesa pubblica*) possano adottare soluzioni di per sé legittime (una holding per ogni Comune), ma palesemente in contrasto con i principi della norma sopraccitata.

Non riconoscere tale possibilità, significherebbe limitare fortemente lo stesso istituto normativo della holding, peraltro espressamente confermato dall'art. 4, 5° comma, del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (*società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali*).

---

L'art. 1, 2° comma, del D. Lgs. n. 175/2016 prevede infatti che *"Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"*. L'art. 1, 2° comma, è norma di *"chiusura"* del sistema, citata dalle Sezioni della Corte dei Conti a presupposto di ogni valutazione interpretativa sulle disposizioni del D. Lgs, n. 175/2016.

Aggregando in una unica holding è evidente quindi l'effetto principe di *"razionalizzazione e riduzione di spesa"* (ma anche di una *"efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche"*) ed il pieno rispetto dei principi di cui all'art. 1, 2° comma, del D. Lgs. n. 175/2016.

Del resto, l'art. 20, 2° comma, lett. g) del D. Lgs. n. 175/2016 impone la *"necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4"*. Le holding hanno un'attività prevista all'art. 4 (2° comma lett. a e/o d e 5° comma).

#### *Razionalizzazione tramite uscita di Ravenna Holding da Ravenna Entrate*

Per tutto quanto detto sopra, è evidente il risparmio di spesa (ma anche di funzionalità ed efficienza) legato alla partecipazione alla holding, sia per l'organizzazione che la holding garantisce a tutte le società in quanto socio diretto, sia per gli oneri che di converso ci sarebbero per l'uscita di Ravenna Holding da Ravenna Entrate, che diverrebbe così a socio unico Comune di Ravenna.

Si evidenzia come la scelta non ridurrebbe in alcun modo il numero delle società: Ravenna Entrate permanerebbe (con socio unico Comune di Ravenna) ed anzi sarebbe certamente messa in condizioni meno favorevoli rispetto alle attuali (in termini di costo e di funzionalità), potendo contare sugli ampi servizi in *"service"* forniti dalla holding come socio diretto e quindi come direttamente coinvolto nella società.

Attuata in tal modo la razionalizzazione si ridurrebbe pertanto ad una mera cancellazione di una partecipazione indiretta del Comune di Faenza (e degli altri enti soci di Ravenna Holding) in Ravenna Entrate, partecipazione di per sé formale e neutra, in quanto effetto mediato dalla partecipazione attraverso la holding.

La *"massima"* operazione di razionalizzazione è stata fatta dal Comune di Faenza con la partecipazione ad un'unica holding con gli altri enti locali sopra citati, holding costituita in modo originale anche per fornire un service *"pesante"* in grado di ridurre in modo rilevante i costi per le strutture centrali delle società controllate, assicurando in pari tempo piena uniformità di indirizzo operativo e funzionalità e permettendo di conseguenza alle società controllate di potersi concentrare sull'esecuzione dei servizi.

È in questa primaria scelta - e non in effetti neutri e mediati privi di effettiva rilevanza - che va quindi valutata la partecipazione del Comune di Faenza ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.: si tratta di una partecipazione indiretta attraverso una società *"holding"* (che per evidenti ragioni di riduzione di spesa e di funzionalità appare per sua natura riferibile alla partecipazione non in una società, ma in più società).

Si richiama a supporto quanto espressamente affermato da Corte dei Conti Sez. Controllo Liguria 23/2021/VSG).

*" Nello specifico, l'art. 4, comma 5, legittima, indirettamente, le partecipazioni in società espletanti funzioni di "holding", individuate come quelle che hanno come "oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali". Nel caso di specie, tuttavia, la detenzione (integrale), da parte del Comune di Genova, di FSU srl è funzionale alla gestione di una sola partecipazione societaria, quella in IREN spa. In disparte il tenore letterale dell'esposto art. 4, comma 5, TUSP, che sembra riferire la legittima detenzione di una società "holding" alla gestione di, plurime, "partecipazioni societarie", il mantenimento di una struttura societaria al fine di esercitare i diritti di socio nei confronti di una sola società appare presentare profili di non economicità (o, comunque, necessitanti di una congrua motivazione)."*

*Si tenga conto che le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 175 del 2016 (anche gli artt. 4 e 20, qui in esame) "vanno applicate avendo riguardo", fra gli altri, "all'efficiente gestione delle partecipazioni" e "alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" (oltre che alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, cfr. art. 1, comma 2, TUSP). Tali principi sono poi specificati nell'art. 20, che, fra i parametri che devono informare il*

---

*processo di revisione (e, pertanto, la periodica motivata opzione di mantenimento che il legislatore richiede all'ente socio), fanno riferimento, in prevalenza, proprio alla necessità di un congruo rapporto fra costi della partecipazione e benefici attesi per l'ente socio o la collettività di riferimento."*

Si può quindi ritenere che le disposizioni (tanto più la loro interpretazione) dell'art. 4 senza distinzioni (e quindi anche quella sul vincolo di scopo di cui all'art. 4 1° comma) - oltre che quelle dello stesso art. 20 sulla razionalizzazione da parte degli enti locali, anche in presenza delle fattispecie del 2° comma dello stesso articolo - vanno applicate sul presupposto del rispetto dei principi dell'art. 1 comma 2° e quindi appaiono a questi ultimi subordinate.

Date tali chiare enunciazioni (che riteniamo ricorrano pienamente nel caso di Ravenna Holding S.p.a.) che rendono esplicito il favor della Sezione nei confronti di tale schema societario, in presenza di una holding il vincolo di scopo di cui all'art. 4 1° comma va accordato al peculiare schema della holding stessa, in quanto primaria applicazione in termini di razionalizzazione dei principi di cui all'art. 1 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., nell'ambito di uno schema di partecipazione indiretta strutturalmente plurisociataria.

Ne consegue che effetti meramente indotti e neutri come quello sopra considerato dovrebbero rimanere quindi privi di effettiva rilevanza, in quanto avrebbero conseguenze negative in termini di risparmio di spesa e di funzionalità rispetto allo schema di holding nello specifico adottato, ponendosi pertanto in contrasto con gli stessi principi di cui al sopra citato art. 1 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

Si evidenzia come la percentuale di partecipazione alla holding venne definita a seguito di perizia sul valore delle partecipazioni apportate dal Comune di Faenza (non quindi in Ravenna Entrate), confermando la neutralità della partecipazione in Ravenna Entrate come effetto formale e mediato dalla partecipazione alla holding.

Tutto quanto sopra premesso, senza contare, inoltre, che il Comune di Faenza non avrebbe da solo la possibilità di imporre agli altri soci di Ravenna Holding l'uscita dalla holding da Ravenna Entrate. Il Comune di Faenza possiede infatti il 5,17 % del capitale azionario di Ravenna Holding S.p.a..

Non si potrebbe pertanto imputare al Comune di Faenza alcuna responsabilità laddove gli altri soci non ritenessero che Ravenna Holding S.p.a. dovesse dismettere la sua partecipazione in Ravenna Entrate S.p.a., così come non si potrebbe certamente imputare alcuna responsabilità agli altri soci diversi dal Comune di Faenza nel caso non volessero aderire alla richiesta del Comune di Faenza. Per gli altri soci partecipazione del tutto legittima, la cui cessazione - per quanto detto più sopra - avrebbe significativi effetti negativi in termini di funzionalità e di risparmio di spesa. Non sarebbe comprensibile ad es. per il Comune di Ravenna rinunciare ai vantaggi della partecipazione diretta di Ravenna Holding nella società, tanto più che invece sarebbe al contempo mantenuta la partecipazione tramite la holding nelle altre società.

#### *Razionalizzazione tramite uscita del Comune di Faenza da Ravenna Holding*

Per potere disporre concretamente della sua partecipazione, al Comune di Faenza non resterebbe che dismettere la sua partecipazione in Ravenna Holding S.p.a..

Si tratterebbe di una misura che contrasterebbe tuttavia con gli obiettivi di razionalizzazione e sarebbe pertanto contraria ai principi sanciti dall'art. 1 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

Alla luce della situazione consolidata in atto, dismettere la partecipazione per affrontare maggiori spese e perdere in termini di funzionalità potrebbe anzi fare configurare una responsabilità di chi la disporrebbe.

Per tutto quanto detto sopra, risulta altrettanto evidente, ad avviso della scrivente amministrazione, che anche l'azione di razionalizzazione rappresentata dalla dismissione della partecipazione in Ravenna Holding costituisca un rimedio peggiore del male rappresentato dall'assenza del vincolo di scopo. Il "rimedio" azzererebbe per il Comune di Faenza tutti i "vantaggi" ben più ampi che gli derivano dalla partecipazione alla holding, evidenziati e ribaditi in sede di mantenimento della partecipazione.

Andrebbero anche considerati gli oneri diretti e indiretti - per il Comune di Faenza, per la holding e per tutti i soci - derivanti dalla uscita di Faenza da Ravenna Holding, oltre a quelli da sostenere per la costituzione di una nuova holding per l'ottimale gestione del portafoglio partecipazioni del Comune di Faenza.

## Ravenna Farmacie S.r.l.

### **Progressivo della società partecipata:** Ind\_6

#### **Dati societari e sulla partecipazione**

Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipologia di partecipazione	Indiretta
Società tramite	Ravenna Holding
Quota indiretta	4,783%
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto

#### **Attività svolta:**

La società Ravenna Farmacie S.r.l., come da Statuto ed in conformità alla precedente normativa, svolge un'attività integrata di esercizio e gestione di farmacie comunali e commercio al dettaglio e all'ingrosso, mediante gestione di un magazzino, di medicinali e prodotti affini.

#### **Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP**

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale

Art. 4, c. 2, lett. a

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D. Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposti ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 175/2016.

Il servizio di assistenza farmaceutica è costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza tra i "servizi pubblici locali a rilevanza economica". Al riguardo si richiama alla sentenza Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330, che contiene una ampia ricognizione dell'evoluzione giurisprudenziale del servizio.

*"...In sintesi, la ratio della gestione pubblica delle farmacie (con i corollari in termini di forma e prelazione di cui all'art. 9 della Legge Mariotti) è quella di rendere possibile agli enti locali il "preferenziale" controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale, sì da favorire, sia pure in condizione di efficienza, l'erogazione della massima gamma di servizi riducendo i margini meramente lucrativi d'impresa, in coerenza con la finalità pubblica insita nel servizio farmaceutico. Pertanto, la sottrazione al "mercato" delle sedi mediante la prelazione comunale si giustifica in quanto il servizio di farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, di matrice assistenziale e sanitaria, la cui cura concreta richiede l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività; ...".*

Sulla stessa linea si pone la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 3/2/2017 n. 474 "La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria "in nome e per conto" del S.S.N., ...deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000. La procedura per l'individuazione dell'affidatario

*non riguarda perciò l'affidamento del servizio, la cui "concessione/autorizzazione rimane in capo al Comune", come precisa lo stesso disciplinare di gara", con conseguente applicazione del termine ordinario di impugnazione."*

La società Ravenna Farmacie opera nello schema e presenta i requisiti relativi al c.d. *In House Providing*. Appare pacifica la possibilità da parte dei Comuni di gestire i servizi "prelazionati" con società "in house", in quanto pienamente rispettosa del vincolo di concentrazione tra titolarità e gestione del servizio (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330).

Ravenna Farmacie S.r.l., in quanto società "in house" degli enti locali, è la "forma" aggiornata e tipizzata che consente "all'ente locale un diretto e concomitante controllo sulla gestione" *prelazionata garantendo il "principio di non separabilità della titolarità dalla gestione"*.

La società, come da Statuto ed in conformità alla precedente normativa, svolge un'attività integrata di esercizio e gestione di farmacie comunali e commercio al dettaglio e all'ingrosso, mediante gestione di un magazzino, di medicinali e prodotti affini.

L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali - consentita espressamente dall'art. 100 comma 1 bis del D. Lgs. n. 219/2006 e s.m.i. per le "società che gestiscono farmacie comunali" - è da considerarsi come strettamente strumentale a quella di gestione delle farmacie comunali, partecipando alle medesime finalità "sociali" connesse alla tutela dell'interesse primario alla tutela della salute e configurandosi quindi del pari come attività di "servizio pubblico".

La sentenza T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent. 11.11.2016, n. 11241, nel confermare la mancanza di vincoli alla concentrazione farmacista - grossista di cui all'art 1 bis della L. n. 219/2006 (confermata da TAR Sicilia-Catania Sez. IV 24.01.2017, n. 144), fornisce sinteticamente il peculiare inquadramento dell'attività di distribuzione all'ingrosso di farmaci, delineandone i vicoli di evidente interesse pubblicistico.

Sotto tale profilo, appare significativo che tale "concentrazione" avvenga in capo ad una società pubblica, assicurando in tal modo concretamente le condizioni sopra evidenziate riguardo alle farmacie comunali gestite dalla società nei territori degli enti locali soci.

Attualmente la società esercita la propria attività attraverso n. 16 farmacie nei Comuni di Ravenna, Cervia, Alfonsine, Fusignano e Cotignola. È presente sul territorio comunale di Ravenna con n. 10 farmacie (su n. 47 complessive) e con n. 3 (su n. 12 complessive) a Cervia, n. 1 (su n. 3) ad Alfonsine, n. 1 (su n. 2) a Fusignano, n. 1 (su n. 2) a Cotignola.

La distribuzione territoriale evidenzia la finalità "sociale" di servire in modo capillare l'interesse delle comunità locali, anche in aree commercialmente poco attraenti (ad es. Porto Corsini, Lido Adriano, Fornace Zarattini, Ponte Nuovo Ravenna, la succursale estiva di Tagliata di Cervia). Si tratta di una quota significativa di sedi sul totale delle farmacie gestite, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione "pubblica" comunale può assicurare.

Si conferma pertanto l'assoluta centralità sul territorio provinciale dell'attività di Ravenna Farmacie S.r.l., per la capillarità delle farmacie anche in aree commercialmente non appetibili, che non sarebbe ragionevolmente fungibile mancando oggettivamente un'alternativa che garantisca il medesimo livello di copertura sul territorio.

Tutte le farmacie comunali gestite da Ravenna Farmacie prestano il servizio Farma CUP a supporto di Azienda USL Romagna, presidiando aree in cui non esistono CUP USL o ove tale servizio è stato progressivamente ridotto. Sono circa 195.000 le prestazioni erogate annualmente. L'organizzazione di Ravenna Farmacie risulta pertanto oggettivamente essenziale per tale attività.

Quindi, la presenza di Ravenna Farmacie Srl, nello specifico contesto territoriale e tenuto conto del quadro normativo attuale, rappresenta una scelta non solo "strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali," ma oggettivamente a tal fine infungibile, con attività da inquadrarsi come "servizio di interesse generale di rilevanza economica" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.

Gli affidamenti in house a Ravenna Farmacie S.r.l. risalgono a molti anni prima dell'adozione del sistema di iscrizione delle amministrazioni affidanti ex art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016, motivo

per il quale si ritiene che non debba essere presentata istanza ad Anac in quanto tale disposizione è riferita ai nuovi affidamenti effettuati a partire dalla data in cui scatta l'obbligo di iscrizione.

ANAC ha infatti disposto che a partire dal 30 ottobre 2017 scattasse l'obbligo di iscrizione per i soggetti intenzionati ad affidare nuovi servizi in house, nel rispetto dei principi nazionali e comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, nonché del principio generale del tempus regit actum. Nelle Linee Guida n. 7 Anac (delib. 951/2017) si precisa che (9.3.) "fino alla data di cui al punto 9.2., ovvero al 30 ottobre 2017, i soggetti di cui al punto 3 possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni cui all'art. 5 e 192 del Codice dei Contratti Pubblici". Sul punto si può richiamare a riscontro la circolare Utilitalia 00906/GL del 5.10.2017 al paragrafo "9. Entrata in vigore".

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Ravenna Farmacie Srl ha prodotto nel quinquennio 2017-2021 utili in ogni annualità. In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D. Lgs. n 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto.

Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, utile netto, Roe), appare particolarmente mirato ad una politica di controllo dei costi, quello di efficienza ed economicità: sotto riportato:

Indicatori di efficienza ed economicità	OBIETTIVO	RISULTATO 2019	RISULTATO 2020	RISULTATO 2021
% Incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi)* e del costo del personale** su ricavi***	<=16,5%	15,6%	15,3%	16,0%

\* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.

\*\*I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.

\*\*\*Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.

Per quanto riguarda il contenimento dei costi di struttura di Ravenna Farmacie si deve tenere conto delle sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a. (ampie informazioni al riguardo sono contenute nel Bilancio di Sostenibilità 2020, pubblicato sul sito della società alla sezione "Società trasparente" link "Bilanci"). Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Ravenna Farmacie S.r.l. e la verifica del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "*Bilanci*" della sezione "*Società trasparente*" della società.

## Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

### Anno 2021

Numero medio dipendenti	181
Numero componenti organo di amministrazione	5
di cui nominati dall'Ente	0*
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0**
Costo del personale	8.473.669

Compenso componenti organo di amministrazione	34.803
Compenso componenti organo di controllo (compreso organo di revisione)	39.120

\*1 nomina diretta dal Comune di Ravenna, mentre le rimanenti sono effettuate dall'assemblea (3 designate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance e 1 dai restanti soci minori)

\*\*le nomine sono effettuate da Ravenna Holding, secondo i propri meccanismi di governance (con autorizzazione assembleare)

Valori in €	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Risultato d'esercizio</b>	638.084	310.359	599.341	624.582	562.493

	Valori in €	Valore medio	2021	2020	2019
A1) Ricavi vendite e prestazioni			70.257.667	67.491.031	66.702.624
A5) Altri ricavi e proventi			2.953.329	2.401.525	2.728.668
di cui contributi in c/esercizio			56.434	30.356	671
<b>Totale fatturato</b>		70.844.948	73.210.996	69.892.556	69.431.292

#### Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	No

#### Esito della revisione periodica:

#### Mantenimento senza intervento di razionalizzazione

##### Sostenibilità economico-finanziaria

La società negli ultimi cinque anni:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati economici dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

Conto Economico riclassificato	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Valore della produzione</b>	<b>70.361.845</b>	<b>68.176.381</b>	<b>69.431.292</b>	<b>69.892.556</b>	<b>73.210.996</b>
Acquisti	-56.440.556	-54.116.955	-54.923.367	-55.926.798	-57.989.096
Servizi e godimento beni di terzi	-3.537.640	-3.546.803	-3.869.521	-4.048.458	-4.481.041
Oneri diversi di gestione	-281.540	-238.357	-228.666	-242.894	-277.319
<b>Totale costi operativi esterni</b>	<b>-60.259.736</b>	<b>-57.902.115</b>	<b>-59.021.554</b>	<b>-60.218.150</b>	<b>-62.747.456</b>
<b>Valore Aggiunto</b>	<b>10.102.109</b>	<b>10.274.266</b>	<b>10.409.738</b>	<b>9.674.406</b>	<b>10.463.540</b>
Costo del personale compreso distacchi	-8.302.388	-8.237.541	-8.371.870	-8.179.930	-8.473.669
<b>EBITDA = Margine operativo lordo</b>	<b>1.799.721</b>	<b>2.036.725</b>	<b>2.037.868</b>	<b>1.494.476</b>	<b>1.989.871</b>
Ammortamenti e acc.ti	-1.067.658	-1.166.577	-1.184.806	-1.120.064	-1.121.659
<b>EBIT = Risultato operativo</b>	<b>732.063</b>	<b>870.148</b>	<b>853.062</b>	<b>374.412</b>	<b>868.212</b>
Gestione finanziaria	14.496	17.602	6.946	36.895	23.468
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>746.559</b>	<b>887.750</b>	<b>860.008</b>	<b>411.307</b>	<b>891.680</b>
Imposte dell'esercizio	-184.066	-263.168	-260.667	-100.948	-253.596
<b>Risultato netto</b>	<b>562.493</b>	<b>624.582</b>	<b>599.341</b>	<b>310.359</b>	<b>638.084</b>

Risulta necessario richiamare l'emergenza sanitaria globale dovuta al propagarsi del Covid-19 che ha colpito l'economia italiana e il nostro territorio già dal mese di febbraio 2020.

Si rileva che tale emergenza non ha comportato per la società rilevanti ripercussioni sia sugli aspetti operativi aziendali, che sugli impatti finanziari ed economici. L'attività aziendale è stata esercitata regolarmente, senza sospensioni, grazie agli adeguamenti organizzativi adottati, per contrastare e contenere il diffondersi del virus. I servizi offerti sono stati ritenuti essenziali e a servizio della collettività valorizzando appieno la missione "pubblicistica" della società.

Risultano confermabili sostanzialmente i risultati della programmazione economica pluriennale che derivano dalle valutazioni, formulate con ragionevole prudenza, e verificate in considerazione del contesto di straordinaria difficoltà legato alla situazione economica generale, ancora influenzata dagli impatti della emergenza sanitaria, oltre che dalle conseguenze del conflitto bellico in Ucraina, che stanno determinando forti rincari dell'energia, l'aumento dell'inflazione e dei tassi d'interesse e nuove difficoltà di approvvigionamento per le imprese.

I risultati degli esercizi 2022-2024 saranno influenzati dalla ipotizzata graduale ripresa economica del mercato farmaceutico e dalla capacità dell'azienda di ampliare e migliorare nel tempo il fatturato dell'area distributiva all'ingrosso, confidando altresì sul mantenimento del positivo trend di vendite delle Farmacie nell'area extra SSN, anche grazie agli investimenti effettuati negli ultimi anni ed a quelli previsti a budget.

È previsto per il triennio 2022-2024 che la società sarà in grado di raggiungere risultati positivi.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, e si rileva che i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling. Nel gruppo Ravenna Holding il Cash Pooling è stato impostato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo, allo scopo di gestire a costi più contenuti la tesoreria aziendale e i flussi di cassa nell'ambito della gestione corrente. Nell'insieme la gestione del Cash pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali, attraverso una gestione unitaria della liquidità.

Il cash pooling consente anche di monitorare costantemente i rischi che maggiormente hanno influito sulle situazioni di crisi dei gruppi aziendali negli ultimi anni: rischio liquidità e rischio credito.

Attraverso la combinazione degli accordi preposti a regolare il sistema di accentramento del servizio di tesoreria, la controllante Ravenna Holding è, infatti, posta nelle condizioni di gestire i flussi finanziari infragruppo in condizioni di ottimizzazione del fabbisogno finanziario individuale delle società, nonché di rendere più performanti le modalità e le condizioni con

---

cui la finanza può circolare all'interno del gruppo, così da diminuire il rischio di inefficienze o aggravamenti di oneri finanziari.

Si ritiene che il sistema di Cash pooling in essere nel gruppo Ravenna Holding porti alla società vantaggi molteplici:

- 1) migliore gestione dei flussi finanziari a livello di gruppo, mediante l'annullamento delle diseconomie connesse alla contestuale presenza di saldi attivi e passivi in capo alle società. Pertanto, contrazione del margine di indebitamento finanziario di breve periodo complessivo del gruppo.
- 2) effetti positivi nel rapporto banca-impresa necessari a mantenere alto il rating del gruppo. Una gestione ottimale della tesoreria aziendale può determinare effetti positivi su quasi tutte le aree di indagine che contribuiscono a determinare il rating (utilizzato dalle banche nell'ambito dei processi di valutazione del merito creditizio), con conseguente miglioramento dello stesso in capo alle società appartenenti al gruppo.
- 3) minori spese di gestione di tenuta conto e condizioni bancarie molto favorevoli. Inoltre, incasso di interessi attivi sulle proprie consistenze, anche in presenza di euribor negativo, (in base all'accordo di cash pooling stipulato con la controllante Ravenna Holding S.p.A.)
- 4) maggiore efficienza nella politica del credito, per bilanciare le esigenze di mercato con i fabbisogni finanziari correlati alle dilazioni di pagamento.
- 5) ottimizzazione del fabbisogno monetario individuale anche in momenti sfavorevoli di mercato.
- 6) disponibilità di fonti di finanziamento per operazioni di investimento, senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti bancari a medio – lungo termine (dal 2012).

Con riferimento all'indebitamento verso banche, pur a fronte di un saldo attivo di cash pooling di quasi cinque volte il valore del debito, si evidenzia che detto indebitamento è stato acceso nel 2009, per finanziare l'acquisto dell'immobile che ospita una farmacia comunale. I flussi finanziari a servizio di detto debito non sono rilevanti. Negli anni non è stata valutata per Ravenna Farmacie la possibilità di dismissione anticipata del finanziamento, vista l'irrilevanza dei flussi di cassa periodici per il rimborso delle rate di mutuo in rapporto al complessivo ammontare dell'indebitamento delle società e dei flussi finanziari in uscita per i medesimi periodi, anche per l'influenza degli interessi passivi addebitati.

Le disponibilità di Cash Pooling sono state utilizzate, infatti, anche da Ravenna Farmacie, come fonte di finanziamento per operazioni di investimento in attività immobilizzate, senza pertanto la necessità di ricorrere a finanziamenti a medio – lungo termine.

### **Mantenimento della partecipazione:**

"...le farmacie, pubbliche e private, sono articolazioni del SSN, deputate ad erogare un servizio pubblico essenziale (l'assistenza farmaceutica), la cui disciplina fondamentale rimane affidata allo Stato; alle regioni spetta l'organizzazione concreta in termini di pianificazione, programmazione e correlati effetti finanziari, mentre la materiale erogazione e titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante i comuni (in tal caso costituendo un servizio pubblico locale)." (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania con delibera del 28.09.2016 n. 330)

La distribuzione territoriale di Ravenna Farmacie S.r.l. evidenzia la finalità "sociale" di servire in modo capillare l'interesse delle comunità locali, anche in aree commercialmente poco attraenti. Si tratta di una quota significativa di sedi sul totale delle farmacie gestite, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione "pubblica" comunale può assicurare.

Si deve considerare che nonostante l'obbligo di servizio pubblico e le difficoltà che il settore sta registrando in termini di riduzione dei fatturati anche a seguito a limitazioni della spesa

---

sanitaria e della sempre maggior presenza di forme più diffuse di distribuzione (nuove farmacie, parafarmacie) la società ha registrato risultati soddisfacenti che hanno consentito un equilibrio economico e finanziario.

Da quanto esposto emergono le circostanze in base alle quali per i soci Pubbliche Amministrazione della società, il mantenimento della stessa nella forma sociale consente una positiva valutazione della convenienza, in quanto viene comunque loro riconosciuto un rendimento sul capitale a fronte di servizi svolti sul territorio, anche se non perfettamente in linea con i rendimenti delle farmacie private (almeno attesi), a causa degli obblighi di servizio descritti.

In conclusione, la presenza di Ravenna Farmacie S.r.l., nel contesto specifico rappresenta una scelta essenziale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali, da inquadrarsi come servizio pubblico locale ed in particolare come "servizio di interesse generale di rilevanza economica" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.

Tuttavia, su impulso del Comune di Faenza, al fine di valutare le possibili condizioni di una eventuale integrazione tra Ravenna Farmacie S.r.l. e S.F.E.R.A. S.r.l., è stato attivato un tavolo tecnico, e in tale ambito sono state eseguite alcune verifiche sotto il profilo organizzativo ed economico concernenti l'ipotesi di aggregazione e nuova gestione integrata.

I lavori del tavolo sono stati sospesi per lungo tempo, principalmente a causa del perdurante stallo nella governance del Con.Ami (socio di maggioranza in S.F.E.R.A.). Nel corso del 2020 lo stallo è stato superato, tanto che in assemblea soci S.F.E.R.A. del 29/04/2020 il Sindaco del Comune di Faenza ha invitato la società a riprendere le valutazioni in seno al tavolo. In data 20/10/2021 con nota prot. 84346 si è provveduto ad invitare formalmente le due partecipate a riprendere le valutazioni in seno al tavolo tecnico, richiedendo un esito condiviso delle valutazioni nel più breve tempo possibile.

Tale invito è stato favorevolmente accolto da entrambe le società, le quali hanno svolto le dovute attività di approfondimento e verifica, coinvolgendo i rispettivi soci di riferimento.

L'esito del lavoro del tavolo, visto anche l'eterogeneità delle modalità gestionali e del modello di business delle due società, è che sia possibile procedere ad una proposta alle assemblee dei soci di integrazione societaria solo a seguito di incarico di *due diligence* pre-contrattuale per la valutazione della convenienza dell'operazione di fusione.

È stata predisposta una lettera di intenti con la quale le due società, Ravenna Farmacie S.r.l. e S.F.E.R.A. S.r.l., su impulso dei comuni di Faenza, Imola e Ravenna, si impegnano ad affidare congiuntamente l'incarico di *due diligence* entro il mese di febbraio 2023 e a presentare un progetto di fusione (o altre forme similari) alle rispettive assemblee entro ottobre 2023. La firma della lettera da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione è prevista per la seconda metà di dicembre 2022.

### **Conclusione:**

Si ritiene che la società Ravenna Farmacie S.r.l. sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e che svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

La società Ravenna Farmacie S.r.l. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

**Progressivo della società partecipata:** Ind\_7

**Dati societari e sulla partecipazione**

Forma giuridica	Società per azioni
Tipologia di partecipazione	Indiretta
Società tramite	Ravenna Holding
Quota indiretta	1,507%
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto

**Attività svolta:**

Negli anni 2003-2004 gli enti locali di tre provincie romagnole (Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena) hanno dato avvio al progetto "Romagna Acque-Società delle Fonti", al fine di mettere a sistema le risorse idriche disponibili in ciascun territorio provinciale, ed inglobare in un soggetto a totale capitale pubblico vincolato, di proprietà degli enti locali romagnoli, la proprietà e la gestione integrata di tutte le principali fonti di produzione idrica ad usi civili dell'intero bacino romagnolo, individuato come ambito ottimale di gestione del servizio. A partire dal 1° gennaio 2009, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A è diventato l'unico produttore di acqua potabile per uso civile in Romagna.

Le principali attività svolte sono: gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

La società opera secondo il modello "in house providing" e gestisce con affidamento diretto, regolato attraverso apposita convenzione da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ai sensi dell'art 16 comma 1 del D. Lgs. 175/2016 le seguenti attività:

- servizio di fornitura idrica all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato (SII) nel territorio delle tre provincie della Romagna;
- attività di finanziamento di opere del SII realizzate e gestite dal gestore del SII nel territorio delle tre provincie della Romagna.

La Società, in qualità di fornitore d'acqua all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato nei territori delle tre Province della Romagna, gestisce il servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria; tale attività soggiace a tutti gli effetti, alle disposizioni del servizio idrico integrato come regolamentato dall'AEEGSI (oggi ARERA) e da ATERSIR (Ente di governo d'ambito in Emilia-Romagna).

**Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP**

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale

Art. 4, c. 2, lett. a

Si premette che negli anni 2003-2004 gli enti locali delle tre provincie romagnole di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena hanno dato avvio al progetto "Romagna Acque-Società delle Fonti", al fine di mettere a sistema le risorse idriche disponibili in ciascun territorio provinciale, ed inglobare in un soggetto a totale capitale pubblico vincolato, di proprietà degli enti locali romagnoli, la proprietà e la gestione integrata di tutte le principali fonti di produzione idrica ad usi civili dell'intero bacino romagnolo, individuato come ambito ottimale di gestione del servizio.

La società è, pertanto, indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci, in quanto gestisce tutte le fonti idropotabili del territorio romagnolo.

La gestione della società è ispirata a logiche di miglioramento continuo sia per quanto concerne lo svolgimento del servizio che l'efficienza gestionale.

Le rinunce proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, (subordinate alla redazione di bilanci di previsione-Piani Industriali che diano evidenza della sostenibilità delle rinunce stesse sia dal punto di vista economico, ovvero non determinare perdite sul conto economico, sia dal punto di vista patrimoniale-finanziario, ovvero non determinare ricorso all'indebitamento oneroso da terzi per il finanziamento delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR e che verranno iscritte a patrimonio della Società) rappresentano il beneficio economico sulle tariffe del SII agli utenti finali degli ambiti territoriali delle tre province della Romagna.

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D. Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nei precedenti piani di ricognizione predisposti ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

Romagna Acque si configura quale società in house sia ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 che ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. 175/2016. La Società gestisce con affidamento diretto, regolato attraverso apposita convenzione da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ai sensi dell'art 16 comma 1 del D. Lgs. 175/2016 le seguenti attività:

- servizio di fornitura idrica all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato (SII) nel territorio delle tre province della Romagna;
- attività di finanziamento di opere del SII realizzate e gestite dal gestore del SII nel territorio delle tre province della Romagna.

Attraverso l'affidamento alla Società delle attività e dei servizi sopra indicati, tramite ATERSIR, le Amministrazioni pubbliche socie perseguono le seguenti finalità:

- Il servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso viene svolto con tariffe definite da ATERSIR nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni poste dall'Autorità nazionale (oggi ARERA) ma tenuto conto delle rinunce di quote tariffarie proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, al fine di consentire il contenimento delle tariffe applicate, tramite il gestore del servizio idrico integrato, all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione in house della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società;
- attraverso l'Accordo quadro e gli Accordi attuativi (sottoscritti fra ATERSIR e Romagna Acque), la realizzazione da parte del gestore del servizio idrico integrato delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR avviene attraverso la copertura in tariffa dei costi del capitale a valori inferiori a quanto previsto dalle deliberazioni assunte dall'AEEGSI in ciascun periodo regolatorio; anche in questo caso trattasi di rinunce a parti di componenti tariffarie (quelle previste a copertura dei costi del capitale) proposte da ATERSIR ed accettate da Romagna Acque e volte al contenimento delle tariffe idriche applicate all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione in house della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società.

L'attività di indirizzo e controllo degli enti locali sulla società viene esercitata attraverso il coordinamento dei soci che agevola il perseguimento degli obiettivi assegnati e la verifica del loro rispetto. In tal modo si garantisce una efficace applicazione, tra l'altro, alle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 147 quater.

Tra gli elementi caratterizzanti l'attività di indirizzo esercitata dagli enti locali, si segnala che i soci di Romagna Acque - Società delle Fonti - approvano annualmente specifici obiettivi ed indirizzi in materia di costi di funzionamento, che vengono dalla società espressamente indicati nel Conto Economico di Budget e di Piano Triennale. Tale attività, per l'esercizio in concreto del

controllo analogo congiunto, si è sviluppata nel corso degli anni anche attraverso strutturati momenti di confronto tecnico e coordinamento tra i soci. Un confronto metodologico e di merito tra i principali soci ha caratterizzato necessariamente anche le attività istruttorie finalizzate alla predisposizione della presente relazione, e più in generale alle modalità di adeguamento alle novità normative introdotte dal TUSP.

Lo statuto societario è stato modificato nel corso del 2019 per adeguarne l'articolo relativo alla nomina dell'organo amministrativo, conformando lo stesso in maniera puntuale, alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 175/2016.

Infine, si segnala che Romagna Acque provvede alle pubblicazioni previste dalla vigente normativa sul proprio sito aziendale sezione "Società Trasparente" (compresi gli allegati al MOG).

## Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

### Anno 2021

Numero medio dipendenti	156
Numero componenti organo di amministrazione	5
di cui nominati dall'Ente	0*
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0*
Costo del personale	8.881.872
Compenso componenti organo di amministrazione	112.257
Compenso componenti organo di controllo (compresi revisori)	70.239

\*Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di Governance.

Valori in €	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Risultato d'esercizio</b>	7.781.275	6.498.349	7.041.108	7.296.834	4.176.160

Valori in €	Valore medio	2021	2020	2019
A1) Ricavi vendite e prestazioni		46.626.245	46.171.945	50.568.234
A5) Altri ricavi e proventi		11.492.367	10.476.734	9.748.158
di cui contributi in c/esercizio		1.310.007	746.792	707.479
<b>Totale fatturato</b>	58.361.228	58.118.612	56.648.679	60.316.392

### Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

## Esito della revisione periodica:

### Mantenimento senza intervento di razionalizzazione

#### Sostenibilità economico-finanziaria

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	BILANCIO 2017	BILANCIO 2018	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	47.354.724	47.770.635	50.568.234	46.171.945	46.626.245
Altri ricavi e proventi non commerciali	9.943.451	10.554.665	10.092.804	10.986.880	12.045.536
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>57.298.175</b>	<b>58.325.300</b>	<b>60.661.038</b>	<b>57.158.825</b>	<b>58.671.781</b>
- Costi operativi esterni	(24.134.089)	(21.799.399)	(24.455.247)	(22.209.814)	(21.388.884)
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>33.164.086</b>	<b>36.525.901</b>	<b>36.205.791</b>	<b>34.949.011</b>	<b>37.282.897</b>
- Costo del personale	(8.489.610)	(8.683.793)	(8.886.132)	(8.728.711)	(8.881.872)
<b>MOL (Margine operativo lordo)</b>	<b>24.674.476</b>	<b>27.842.108</b>	<b>27.319.659</b>	<b>26.220.300</b>	<b>28.401.025</b>
- Ammortamenti e accantonamenti	(19.029.384)	(18.850.936)	(19.016.350)	(18.556.913)	(18.260.343)
<b>EBIT (Risultato operativo)</b>	<b>5.645.092</b>	<b>8.991.172</b>	<b>8.303.309</b>	<b>7.663.387</b>	<b>10.140.682</b>
Risultato gestione finanziaria	1.319.446	1.281.241	1.285.679	1.069.405	874.920
<b>Reddito al lordo delle imposte</b>	<b>6.964.538</b>	<b>10.272.413</b>	<b>9.588.988</b>	<b>8.732.792</b>	<b>11.015.602</b>
- Imposte	(2.788.379)	(2.975.579)	(2.547.880)	(2.234.443)	(3.234.327)
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>4.176.160</b>	<b>7.296.834</b>	<b>7.041.108</b>	<b>6.498.349</b>	<b>7.781.275</b>

L'andamento della gestione anche nel 2021 è stata influenzato dall'emergenza sanitaria da Covid-19. In particolare, si evidenzia che la situazione emergenziale ha determinato una diminuzione delle necessità idropotabili, oltre che il differimento dei termini di tutti i procedimenti amministrativi e delle gare d'appalto ed il rallentamento di tutte le attività di cantiere.

La società Romagna Acque continua, comunque, a presentare una buona solidità strutturale, derivante da una forte capitalizzazione, un rapporto di indebitamento complessivo equilibrato e, rispetto agli assetti patrimoniali, una buona redditività.

Il Coordinamento Soci e l'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio 2021 hanno confermato quanto deliberato dal Coordinamento soci il 10 febbraio 2020, e precisamente la distribuzione di un dividendo complessivo di 13 euro ad azione per complessivi 9.449.000,00 euro, di cui una parte come distribuzione di utile dell'esercizio e una parte come distribuzione parziale della riserva "straordinaria" libera.

Il Piano triennale 2022-2024 prevede la capacità della società di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva e la buona solvibilità del proprio indebitamento oneroso. La posizione finanziaria netta è stimata positiva.

#### Motivazione della scelta di mantenimento della partecipazione:

Si premette che negli anni 2003-2004 gli enti locali delle tre province romagnole di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena hanno dato avvio al progetto "Romagna Acque-Società delle Fonti", al fine di mettere a sistema le risorse idriche disponibili in ciascun territorio provinciale, ed inglobare in un soggetto a totale capitale pubblico vincolato, di proprietà degli enti locali romagnoli, la proprietà e la gestione integrata di tutte le principali fonti di produzione idrica ad usi civili dell'intero bacino romagnolo, individuato come ambito ottimale di gestione del servizio.

A partire dal primo gennaio 2009, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A è diventato l'unico produttore di acqua potabile per uso civile in Romagna.

La società è, pertanto, indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci, in quanto gestisce tutte le fonti idropotabili del territorio romagnolo.

La gestione della società è ispirata a logiche di miglioramento continuo sia per quanto concerne lo svolgimento del servizio che l'efficienza gestionale.

Le rinunce proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, (subordinate alla redazione di bilanci di previsione-Piani Industriali che diano evidenza della sostenibilità delle rinunce stesse sia dal punto di vista economico, ovvero non determinare perdite sul conto economico, sia dal punto di vista patrimoniale-finanziario, ovvero non determinare ricorso all'indebitamento oneroso da terzi per il finanziamento delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR e che verranno iscritte a patrimonio della Società) rappresentano il beneficio economico sulle tariffe del SII agli utenti finali degli ambiti territoriali delle tre provincie della Romagna.

### **Avanzamento delle attività del "Progetto di incorporazione in Romagna Acque-Società delle fonti di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del servizio idrico integrato"**

Si sta lavorando da tempo in modo condiviso con gli altri azionisti di Romagna Acque all'ambizioso progetto di ricercare le condizioni di fattibilità per l'ulteriore evoluzione della Società delle Fonti, al fine di configurarla come unica società romagnola detentrica degli asset idrici, con l'obiettivo di razionalizzazione del sistema e di completa valorizzazione delle potenzialità finanziarie. L'obiettivo è quello di conseguire vantaggi infrastrutturali e tariffari, rafforzando il ruolo di un soggetto a forte vocazione e controllo pubblico, all'interno del sistema di regolazione. Il progetto va inquadrato in una visione strategica, di respiro romagnolo e regionale.

ARERA con deliberazioni n. 569/2021 e 581/2021 ha approvato le manovre tariffarie per il periodo 2020-2023 relativa agli ambiti di Forlì-Cesena e Ravenna come predisposte da ATERSIR, tali delibere sono quindi da intendersi come accoglimento anche delle istanze in esse contenute relative al cd "progetto degli asset", progetto che vede in primis la "regolazione" del progetto in capo alle società patrimoniali e quindi il conferimento di tutti gli asset idrici delle società patrimoniali della Romagna (ovvero sia quelle interessate dalle suddette istanze relativamente agli ambiti territoriali di Forlì-Cesena e Ravenna, che quelle non coinvolte dall'istanza e relative all'ambito di Rimini) in Romagna Acque.

A seguito di specifica richiesta da parte del Coordinamento soci, nel corso del 2021 era già stato avviato un approfondimento volto a simulare l'operazione di conferimento degli asset idrici da parte delle società patrimoniali. Le simulazioni effettuate, del tutto preliminari e basate su dati prospettici, hanno avuto ad oggetto unicamente l'aspetto patrimoniale assumendo che la valutazione del capitale di RASdF e dei rami di azienda oggetto di conferimento avvenga secondo il criterio di valutazione patrimoniale semplice. Successivamente il Coordinamento soci ha chiesto di anticipare anche le riflessioni sulle problematiche di diritto societario sulle categorie di azioni, diritti speciali, ecc. al fine di effettuare i successivi conferimenti a Romagna Acque da parte delle società patrimoniali lasciando inalterati gli attuali equilibri territoriali della compagine societaria. L'attività è stata svolta e presentata al Coordinamento soci nell'ottobre 2021 con l'illustrazione della relazione "L'aumento del capitale con emissione di azioni con diritti patrimoniali ed amministrativi diversi dalle azioni ordinarie esistenti". Si confidando in un esito positivo delle verifiche da parte di ARERA.

### **Conclusione:**

La società rispetta pienamente il vicolo di scopo e quindi svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ed è riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 e seguenti del TUSP.

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g).

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

**Progressivo della società partecipata:** Ind\_8**Dati societari e sulla partecipazione**

Forma giuridica	Società per azioni
Tipologia di partecipazione	Indiretta
Società tramite	Ravenna Holding
Quota indiretta	1,515%
Tipo di controllo	Nessuno

**Attività svolta:**

Attività di servizi portuali e gestione degli "asset" per lo sviluppo del Porto di Ravenna (realizzazione, gestione e concessione in godimento di fabbricati, banchine e piazzali inerenti all'attività di impresa portuale e di movimentazione di merci in genere).

**Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP**

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali	Art. 4, c. 1
La società produce un servizio di interesse generale	Art. 4, c. 2, lett. a
Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante	Art. 4, c. 3

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D. Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nei precedenti piani di ricognizione predisposti ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

La società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci relative alle politiche di sviluppo economico del territorio attraverso la gestione "con finalità pubblicistiche" degli Asset per lo sviluppo del Porto di Ravenna. La società SAPIR S.p.A. è, infatti, proprietaria di Asset portuali (terminal container, infrastrutture per la piattaforma logistica, banchine, piazzali, ecc.), e la funzione pubblica si esplica nel coordinamento di aspetti patrimoniali e gestionali su aree che hanno un ruolo strategico per lo sviluppo economico locale (ai sensi dell'art. 13 del TUEL).

SAPIR riveste un ruolo strategico riconducibile alla programmazione dell'utilizzo delle aree per l'insediamento e lo sviluppo di nuove attività produttive industriali e commerciali. Il ruolo di SAPIR a più forte vocazione pubblicistica consiste quindi nella valorizzazione del patrimonio non in termini meramente immobiliari, ma di sviluppo delle attività economiche ad esso riferibili, sia in ambito portuale, che di servizi accessori.

L'attività imprenditoriale ha una finalità complessivamente riconducibile all'interesse generale di disponibilità di aree finalizzate allo sviluppo dell'attività portuale, anche da un punto di vista operativo, nel territorio di Ravenna. Tale attività, considerato il rilievo almeno regionale del porto di Ravenna, rientra, con diverse specificità, tra i compiti istituzionali degli enti territoriali (Regione, Comune), che rappresentano, direttamente o indirettamente i principali soci pubblici.

Anche la Regione Emilia Romagna infatti ha individuato come strategico il mantenimento della partecipazione, in relazione al ruolo esercitato dalla società nell'ambito di una infrastruttura strategica come il porto di Ravenna.

Occorre tenere conto che i diversi soci pubblici non sono portatori di esigenze omogenee ma di istanze diverse, ciascuno con una rappresentanza di interessi pubblici specifici e che possono essere potenzialmente in conflitto (Camera di commercio, enti territoriali di livello diverso).

È stata valutata, senza rilievi, la coerenza di Sapir con le disposizioni che già dalla legge finanziaria per il 2008 impedivano alle amministrazioni di costituire o detenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività "non strettamente necessarie" per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (c.d. vincolo di scopo).

Si evidenzia che, dovendo inquadrare Sapir spa nel nuovo sistema di cui al TUSP, anche in relazione al c.d. vincolo di attività, gli azionisti di Ravenna Holding hanno valutato che certamente la stessa possa continuare ad operare come società patrimoniale, che è proprietaria di beni immobili e li valorizza, anche cedendoli a terzi in uso e gestione: caso che il nuovo testo unico prevede espressamente (articolo 4 comma 3). La portata derogatoria di tale comma appare ampia, e può certamente far valutare autonomamente assolti i cosiddetti vincoli di attività di cui al comma 2.

L'attività svolta da Sapir è poi inquadrabile tra i "servizi di interesse economico generale". In base alla specifica definizione ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. h) si può così valutare, anche se in modo non automatico, l'attività svolta nel complesso dalla società. Valutazioni specifiche merita l'attività di natura terminalistica, gestita in regime di concorrenza, che risulta in ogni caso non immediatamente scindibile.

Si segnala che la Regione Emilia Romagna ha classificato nella revisione ex articolo 24 l'attività della società come pienamente riconducibile ai servizi di interesse generale (art. 4 co. 2 lett. a).

Come già evidenziato nel piano di ricognizione periodica delle partecipazioni predisposto ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 nel 2018, la Sezione di Controllo della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna con propria deliberazione n. 90/2018, pur ammettendo la possibilità di controllo congiunto "mediante comportamenti concludenti" non ha individuato un automatismo nel configurare le Società con prevalenza di quote detenute da diversi soci "pubblici" come in controllo pubblico congiunto. L'invito alle amministrazioni socie a rendere coerente l'assetto formale all'eventuale assetto sostanziale dei rapporti che configurasse un controllo esercitato mediante comportamenti concludenti, non è formulato indistintamente ma solo in caso di effettiva ricorrenza di tale situazione ("possa ricorrere").

In alternativa "...in mancanza di tali comportamenti" i soci pubblici devono assumere le iniziative "...allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere". Si confermava cioè come plausibile l'assenza di una situazione di controllo congiunto, pur in presenza di una maggioranza di quote complessivamente possedute da soggetti pubblici, e in tal caso si invitano i soci pubblici ad agire in termini tali da valorizzare la prevalente partecipazione pubblica.

L'art. 2 del TUSP, prospetta la nozione di società a controllo pubblico facendola derivare da due previsioni definitorie contenute al comma 1 - lett. m) e lett. b).

La "Struttura di controllo e monitoraggio" del M.E.F. (ex art. 15 del D. Lgs. 175/2016), con proprio "Orientamento" reso in ordine alla nozione di "società a controllo pubblico" nel corso del 2018, si era espressa sul punto con una lettura estensiva nel senso di ritenere che il "controllo pubblico" possa sussistere anche ove i soci pubblici congiuntamente tra loro detengano almeno il 51% del capitale sociale, anche a prescindere da eventuali accordi tra essi ovvero esercitando il controllo attraverso comportamenti concludenti. Recentemente sul punto specifico della natura del sopracitato "orientamento" del MEF di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 175/2016 pubblicato il 15.1.2018 si è espressa con chiarezza TAR Lazio Sez. II n. 9883/2021 stabilendo che tale tipologia di atto è paragonabile ad una "circolare interpretativa" e, tra le stesse priva "di efficacia vincolante e contenuto prescrittivo".

Successivamente a tale orientamento della Struttura di monitoraggio del MEF, oltre a pareri di segno sostanzialmente analogo di alcune sezioni di controllo della Corte dei Conti, e delle sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 11/2019), sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali, particolarmente esplicite, di segno opposto. Si fa riferimento alla sentenza Consiglio di Stato (N. 578/2019 del 13/12/2018, più recentemente confermata da Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. n.1564 del 3.03.2020) e alle sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i nettissimi concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l'attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex D. Lgs. 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque, la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo».

L'interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le sezioni riunite, dirsi compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una precostituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - dovrebbe risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario, determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

La Corte esclude poi l'esistenza di un obbligo per gli enti proprietari di provvedere alla gestione in modo associato e congiunto, in assenza di norme che dettino quest'obbligo espressamente, come sarebbe eventualmente necessario tra enti equi-ordinati.

Da ultimo si registrano diversi provvedimenti di varie giurisdizioni confermativi dell'orientamento di Sezioni Riunite, Sede Giurisdizionale Sent. n. 16 del 22.05.2019 e n. 25 del 29.07.2019.

Oltre alla conferma sopracitata del Consiglio di Stato (Sez. III, Sent. n.1564 del 3.03.2020), recentemente Corte dei Conti Sez. Contr. Veneto n. 18/2021/PSR del 29.01.2021 afferma che la qualificazione di «società a controllo pubblico» ex art. 2, comma 1, lett. b), del TUSP si fonda sull'effettiva influenza degli enti partecipanti circa l'assunzione delle «decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale» ed è ravvisabile unicamente quando, in virtù di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, le decisioni strategiche per la vita sociale richiedano il consenso unanime delle amministrazioni pubbliche che esercitano il controllo, restando escluso che la menzionata qualificazione possa essere desunta da «comportamenti univoci o concludenti» che consentano di configurare il «controllo congiunto» degli enti controllanti.

Appare al riguardo particolarmente importante la presa di posizione del T.A.R. Emilia Romagna con la sentenza n. 858 del 28.12.2020 (che conferma pienamente TAR Marche n. 82/2019). Nelle società partecipate da più amministrazioni pubbliche il controllo pubblico non sussiste in forza della mera sommatoria dei voti spettanti alle amministrazioni socie. Dette società sono a controllo pubblico solo allorché le amministrazioni socie ne condividono il dominio, perché sono vincolate - in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale - ad esprimersi all'unanimità, per l'assunzione delle «decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale». Non è sufficiente desumere il controllo pubblico dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea.

Fra tutti i principali azionisti di Sapir, sia pubblici che privati con quote superiori al 6% del capitale (e complessivamente detentori di oltre il 90%), è stato sottoscritto un Patto di consultazione, che ha unicamente caratteristiche informative tra i soci. Lo statuto prevede che tutte le decisioni di competenza dei soci vengano assunte senza maggioranze predeterminate, direttamente in assemblea societaria; le concrete dinamiche societarie sono peraltro caratterizzate da ampia condivisione delle scelte tra i principali azionisti a prescindere dalla loro natura, pubblica o privata.

Analizzando in concreto la governance di Sapir emerge pertanto come nella stessa tutte le decisioni di competenza dei soci vengono assunte senza maggioranze predeterminate, direttamente in assemblea societaria, in assenza di specifici accordi preventivi, e quindi l'assenza di un «nucleo di controllo» costituito da alcuni dei soci.

Per tutto quanto esposto, si conferma quindi la non riconducibilità di Sapir alle società a controllo pubblico ai sensi del TUSP.

Tale ricostruzione appare peraltro compatibile con le osservazioni della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, essendosi verificata in concreto l'assenza dei presupposti individuati per l'esistenza del controllo pubblico congiunto.

Considerando in ogni caso la rilevante partecipazione pubblica, anche alla luce delle indicazioni della Corte dei Conti contenute nella deliberazione n. 90/2018, si è posto l'obiettivo di valorizzazione della stessa.

È stata pertanto deliberata in data 14 maggio 2019 una modifica statutaria, su impulso in particolare dei soci pubblici, che coglie in via di autolimitazione alcuni elementi del citato TUSP, rendendo più trasparente ed ispirato a principi di efficienza lo statuto e, confermando inevitabilmente gli assetti peculiari della Società, ha consentito una evoluzione anche della governance.

In relazione al perimetro della ricognizione si verifica, per quanto sopra esposto, la insussistenza su SAPIR da parte dei soci di Ravenna Holding, e in particolare del comune di Ravenna, di una eventuale situazione di controllo come definito all'art. 2, co. 1, lett. b) del TUSP. Si riconferma in ogni caso che le società partecipate/controllate da SAPIR S.p.A, rappresentano articolazioni finalizzate alla specializzazione operativa all'interno del gruppo societario di cui SAPIR S.p.A è capogruppo, e che ai fini dell'inquadramento l'articolazione del gruppo societario (con tutte le principali partecipazioni inserite nel perimetro di consolidamento integrale) non modifica sostanzialmente i presupposti. Il bilancio consolidato redatto della capogruppo rappresenta peraltro un punto di riferimento dal quale poter ottenere importanti informazioni anche relative alle partecipazioni indirette.

La Corte dei Conti Emilia-Romagna Sez. Controllo con proprie deliberazioni n. 9/2021 e 131/2021 conferma non trattarsi di "controllo pubblico" che "preso atto delle considerazioni espresse e delle caratteristiche assunte dalla governance anche per effetto della revisione statutaria operata dai soci si ritiene che non possa configurarsi un controllo pubblico della società".

Come anticipato in sede della precedente ricognizione, la società Sapir Engineering S.r.l. ha intrapreso una sua evoluzione nell'ambito di un complessivo progetto organizzativo dei partners pubblici, che ha portato alla costituzione di Acqua Ingegneria S.r.l. dal 04.01.2021, con riconfigurazione della partecipazione societaria dal 26.02.2021 (Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. 48 %; Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale 31 %; Ravenna Holding S.p.a. 21 %). Sapir Engineering S.r.l. è definitivamente cessata nel corso del 2021.

La società Acqua Ingegneria essendo stata costituita nel 2021, sarà oggetto della presente ricognizione al 31/12/2021.

## Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

### Anno 2021

Numero medio dipendenti	104
Numero componenti organo di amministrazione	9
di cui nominati dall'Ente	0*
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0**
Costo del personale	5.819.339
Compenso componenti organo di amministrazione	290.362
Compenso componenti organo di controllo (compreso organo di revisione)	61.520

\*1 nominato da Comune di Ravenna, 1 dalla Provincia di Ravenna congiuntamente con Ravenna Holding.

\*\*Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di Governance.

Valori in €	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Risultato d'esercizio</b>	3.042.114	2.807.522	3.570.682	3.828.730	4.455.378

Valori in €	Valore medio	2021	2020	2019
A1) Ricavi vendite e prestazioni		22.885.316	15.814.319	20.266.478
A5) Altri ricavi e proventi		10.811.220	11.135.561	9.202.963
di cui contributi in c/esercizio		744.610	679.623	703.431
<b>Totale fatturato</b>	30.038.619	33.696.536	26.949.880	29.469.441

#### Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	No

#### Esito della revisione periodica:

#### Mantenimento senza intervento di razionalizzazione

##### Sostenibilità economico-finanziaria

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive dei dati di bilancio degli ultimi cinque esercizi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2017	2018	2019	2020	2021
Ricavi caratteristici	18.410.145	20.119.809	20.266.478	15.814.319	22.885.316
Altri ricavi non caratteristici	10.482.300	8.952.336	9.202.963	11.135.561	10.883.635
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA</b>	<b>28.892.445</b>	<b>29.072.145</b>	<b>29.469.441</b>	<b>26.949.880</b>	<b>33.768.951</b>
Costi operativi esterni	(16.968.569)	(17.841.062)	(17.683.056)	(14.931.952)	(19.475.856)
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>11.923.876</b>	<b>11.231.083</b>	<b>11.786.385</b>	<b>12.017.928</b>	<b>14.293.095</b>
Costi del personale	(3.623.111)	(4.270.307)	(4.404.062)	(4.920.049)	(5.819.339)
<b>MOL (Margine operativo lordo)</b>	<b>8.300.765</b>	<b>6.960.776</b>	<b>7.382.323</b>	<b>7.097.879</b>	<b>8.473.756</b>
Ammortamenti e svalutazioni	(5.165.876)	(5.253.779)	(5.168.035)	(5.492.544)	(5.712.159)
<b>RISULTATO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>3.134.889</b>	<b>1.706.997</b>	<b>2.214.288</b>	<b>1.605.335</b>	<b>2.761.597</b>
Risultato dell'area finanziaria	2.339.722	2.731.846	2.057.202	1.456.209	918.001
<b>RISULTATOPRE IMPOSTE</b>	<b>5.474.611</b>	<b>4.438.843</b>	<b>4.271.490</b>	<b>3.061.544</b>	<b>3.679.598</b>
Imposte sul reddito	(1.019.233)	(610.113)	(700.808)	(254.022)	(637.484)
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>4.455.378</b>	<b>3.828.730</b>	<b>3.570.682</b>	<b>2.807.522</b>	<b>3.042.114</b>

L'andamento dell'attività nel 2021 è stato positivo per il gruppo SAPIR, con aumento dei traffici e dei volumi di merce movimentata. A seguito dell'importante ripresa del Porto di Ravenna, specialmente nella seconda metà del 2021, SAPIR ha incrementato i propri servizi.

La società, inoltre, presenta una buona solidità strutturale, un basso rapporto di indebitamento e una buona redditività.

---

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 presenta un valore della produzione di 63.811 mila euro (contro 51.560 mila euro del 2020) e un utile d'esercizio complessivo di 6.181 mila euro di cui di spettanza del Gruppo 5.233 mila euro.

Il Patrimonio netto di pertinenza del gruppo Sapir è pari a 124.325 mila euro.

Il Piano Industriale 2017-2024 prevede la capacità della società di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva e la piena solvibilità del proprio indebitamento oneroso.

### **Mantenimento della partecipazione:**

L'obiettivo di evoluzione dell'assetto del gruppo, individuato nella precedente pianificazione, appare in grado di confermarlo come perfettamente coerente con il quadro normativo. Per quanto riguarda il "faro" costituito dai "criteri di efficienza, efficacia ed economicità" è necessario valutare l'ingente valore patrimoniale della società (e il valore della partecipazione societaria per gli azionisti pubblici) e la sua consolidata capacità di produrre utili.

Le prospettive delineate dalle linee guida di Piano Industriale definiscono un percorso che rinforza gli obiettivi di valorizzazione delle partecipazioni pubbliche, individuando le condizioni e i vincoli perché ciò possa avvenire evitando in particolare perdite patrimoniali o perdite di redditività.

Con l'implementazione del Piano industriale (iniziative e investimenti) Sapir sarà in grado di raggiungere una piena valorizzazione del patrimonio attuale e prospettico, fattore che si presenta come essenziale per la piena valorizzazione della componente infrastrutturale, di particolare interesse per gli azionisti pubblici. Sono in particolare previsti circa 90 Milioni di investimenti "obbligatori" in arco piano, derivanti dalle attività operative, di cui oltre 30 Milioni necessari per garantire la continuità di business (15 di interventi di manutenzione). Si evidenzia inoltre una forte interconnessione tra investimenti di sviluppo SAPIR e progetti strategici dell'Autorità Portuale (es. programmazione dei lavori del progetto Hub Portuale e conseguente incidenza sui volumi in ingresso per Sapir).

Nell'esercizio in corso, anche a seguito degli indirizzi dei soci pubblici è proseguita l'implementazione di quanto previsto nel piano industriale, partendo dai principali fattori abilitanti.

Dal 2018 è stata completata la nuova struttura organizzativa, così come delineata nel piano. Il nuovo modello organizzativo prevede due distinte Business Unit (terminalistica e patrimoniale), operative dal punto di vista funzionale e contabile dal 2019.

Nonostante SAPIR non sia classificabile – sulla base dell'analisi effettuata e confermata da autorevole giurisprudenza – come società in controllo pubblico, non tenuta pertanto a procedere alla revisione del proprio statuto a norma dell'art. 26 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., è stata effettuata una modifica statutaria, nel 2019, tenendo conto degli orientamenti dei principali soci e, su impulso in particolare dei soci pubblici, che coglie in via di autolimitazione alcuni elementi del citato TUSP.

In particolare, si evidenzia che l'Assemblea dei soci di SAPIR Spa in data 14 maggio 2019 ha approvato le modifiche statutarie con riferimento alle maggioranze qualificate per operazioni di carattere straordinario come acquisto e vendita di asset immobiliari, e per la nomina degli amministratori. Inoltre, sono stati previsti in statuto indicatori che rendono trasparenti e verificabili da tutti i soci i comportamenti societari sul piano di sviluppo pluriennale della società, della responsabilità sociale e dei rischi societari di crisi.

### **Conclusione:**

La società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci relative alle politiche di sviluppo economico del territorio attraverso la gestione "con finalità pubblicistiche" degli Asset per lo sviluppo del Porto di Ravenna.

SAPIR riveste un ruolo strategico riconducibile alla valorizzazione del patrimonio non in termini meramente immobiliari, ma di sviluppo delle attività economiche ad esso riferibili, sia in ambito portuale, che di servizi accessori.

Si ritiene che la società SAPIR S.p.A. rispetti pienamente il vincolo di scopo e quindi svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, e sia riconducibile ad almeno una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 e seguenti del TUSP.

La società SAPIR S.p.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), nonostante ciò, si ravvisa la necessità di continuare il percorso avviato per riassetto organizzativo della società come sopra delineato.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

## Start Romagna S.p.A.

### **Progressivo della società partecipata:** Ind\_9

#### **Dati societari e sulla partecipazione**

Forma giuridica	Società per azioni
Tipologia di partecipazione	Indiretta
Società tramite	Ravenna Holding
Quota indiretta	1,268%
Tipo di controllo	Nessuno

#### **Attività svolta:**

Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale in regime di concorrenza per il mercato nei bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e servizi di navigazione marittima.

#### **Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP**

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale Art. 4, c. 2, lett. a

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D. Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nei precedenti piani di ricognizione predisposti ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Start Romagna S.p.A. gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini in regime di concorrenza per il mercato.

La società svolge l'attività caratteristica nell'ambito di contratti di servizio stipulati a seguito di affidamento tramite gare pubbliche. In particolare, svolge il servizio di trasporto pubblico nel bacino di Ravenna, quale consorziata della società METE, aggiudicataria del servizio in base a procedura ad evidenza pubblica.

Il servizio di trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

Si evidenzia che la società è frutto di precedenti processi di razionalizzazione. La società START ROMAGNA Spa, infatti, si è costituita (nel 2009) dando avvio al progetto di aggregazione delle tre aziende romagnole di gestione del trasporto pubblico locale: AVM Spa di Forlì-Cesena, ATM

Spa di Ravenna e Tram Servizi Spa di Rimini, previsto dalla Legge Regionale 10/2008 in merito all'incentivazione delle aggregazioni dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali.

Il progetto di aggregazione dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali ha avuto il proprio inizio con la sottoscrizione, avvenuta nel mese di giugno 2009, della convenzione tra le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, nonché dei Comuni di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini e società Ravenna Holding S.p.A.

Il progetto di aggregazione ha portato avanti due finalità:

1) l'unificazione della gestione pubblica del servizio di TPL all'interno di un unico soggetto gestore rappresentato da START ROMAGNA;

2) la realizzazione di economie gestionali per innalzare il livello dei servizi offerti e per rafforzare il profilo competitivo delle tre società, ed ottenere maggior efficienza del sistema della mobilità ed esercizio del trasporto pubblico, ai sensi di quanto disposto anche dalla L.R. n. 30/1998 all'art. 1.

Dal 2013 è entrata nella compagine sociale anche la società TPER SpA, che gestisce il trasporto pubblico su gomma sulla tratta Rimini-Valmarecchia, per completare l'unificazione della gestione pubblica del trasporto locale presente nel bacino della provincia di Rimini.

### **Tipologia di controllo**

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con riferimento ai rilievi effettuati ai Comuni Soci di Ravenna Holding relativamente alla ricognizione straordinaria, aveva rilevato, con propria deliberazione n. 90/2018, come "l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato", ritenendo pertanto necessario che i soci pubblici assumessero le iniziative del caso allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

Con successiva deliberazione n. 131 del 2021 la medesima sezione regionale di controllo della Corte richiama quanto già osservato nella deliberazione n. 9/2021/VSGO circa la riconducibilità della società de qua nell'alveo delle società a controllo pubblico.

La stessa Corte, sempre con propria deliberazione n. 90/2018, inoltre aveva osservato che lo statuto societario prevedeva un consiglio di amministrazione composto da cinque membri e che, pertanto, esso non è coerente con le previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del TUSP. Ne deriverebbe, inoltre, l'assoggettabilità ai piani di revisione delle partecipazioni pubbliche, da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del TUSP, delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di Start Romagna spa.

Nei rispettivi "piani di revisione straordinaria" approvati (ex art. 24 del D. Lgs.175/2016) in settembre 2017, gli enti locali soci di Start, ritenendo, sulla base di una interpretazione letterale dell'articolo 2, comma 1, lettere "m" e "b", che non ricorresse, in capo a Start, nessuna delle condizioni ivi prefigurate, hanno classificato la stessa come "società partecipata", e non come "società a controllo pubblico" (congiunto).

La "Struttura di controllo e monitoraggio" del M.E.F. (ex art. 15 del D.Lgs.175/2016) con proprio "Orientamento" reso in ordine alla nozione di "società a controllo pubblico", si è espressa nel senso di ritenere che il "controllo pubblico" possa sussistere non solo in caso di "controllo monocratico" (unico socio detentore della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria dei soci), ma anche ove i soci pubblici congiuntamente tra loro detengano almeno il 51% del capitale sociale, anche a prescindere da eventuali accordi tra essi ovvero esercitando il controllo attraverso comportamenti concludenti. Con ciò sostenendo che comunque – sia in caso di controllo ex art. 2359 c.c. esercitato da una singola amministrazione sia in caso di controllo esercitato da più amministrazioni – detto controllo debba considerarsi imputato all'amministrazione intesa come soggetto unitario.

Avverso tale posizione, peraltro, ASTRA – Associazione Trasporti e diverse società di trasporto pubblico (tra cui Start Romagna S.p.A.) hanno promosso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio. TAR Lazio Sez. II n. 9883/2021 ha accolto la tesi di Astra stabilendo che tale tipologia di atto è paragonabile ad una "circolare interpretativa" e, tra le stesse priva "di efficacia vincolante e contenuto prescrittivo".

Successivamente a tale orientamento della Struttura di monitoraggio del MEF, oltre a pareri di segno sostanzialmente analogo di alcune sezioni di controllo della Corte dei Conti, e delle sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 11/2019), sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali, particolarmente esplicite, di segno opposto. Si fa riferimento alla sentenza Consiglio di Stato (N. 578/2019 del 13/12/2018) e alle recenti sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i nettissimi concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l'attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex D. Lgs. 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque, la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo».

L'interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le sezioni riunite, dirsi compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una precostituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - dovrebbe risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario, determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

Ciò che più rileva per quanto riguarda START, è che viene con forza affermato che il concetto di controllo pubblico ha connotazione dinamica e quindi implica un concreto dominio sull'attività gestionale, distinto dalla mera partecipazione al capitale, che dunque deve essere pesata alla luce dell'effettivo assetto societario.

Se la maggioranza pubblica fa capo a più amministrazioni cumulativamente considerate il controllo richiede, ritiene la Corte, anche l'elemento positivo del coordinamento formalizzato (sulla base di legge, statuto o patti parasociali), idoneo a determinare l'orientamento delle scelte strategiche della società.

Sono seguiti provvedimenti di varie giurisdizioni (amministrativa e contabile) in linea con le citate sentenze della Corte dei Conti Sezioni riunite in sede giurisdizionale: Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. n.1564 del 3.03.2020 (a piena conferma di Sez. V, Sent. n. 578 del 23.01.2019), Corte dei Conti, Sez. Contr. Veneto, del. n.18/2021/PAR del 29.01.2021 e soprattutto T.A.R Emilia-Romagna 28.12.2020 n. 858 (che conferma pienamente TAR Marche n. 82/2019).

Alla luce delle considerazioni svolte e viste le pronunce giurisprudenziali citate, si conferma perlomeno problematico ipotizzare che il legislatore del TUSP abbia voluto prevedere per le società a partecipazione pubblica la presenza del controllo ex art. 2359 in caso di una maggioranza di quote in capo a una pluralità di soci, anche in assenza di accordi di governo formalizzati sulla società. Il richiamo dell'art. 2359 impone in ogni caso (e quindi anche nel caso si volesse ammettere la possibilità di un controllo "per comportamenti concludenti") di valutarne l'eventuale sussistenza in capo ad una pluralità di azionisti solo in presenza di determinate condizioni e requisiti.

Tali requisiti non possono che essere desunti da criteri ermeneutici individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, alla luce delle categorie generali del diritto civile, e devono essere verificati

caso per caso e ricostruiti in concreto, non potendosi in ogni caso presumere in modo assoluto o con approccio meramente "aritmetico".

Qualora si fosse poi in presenza di accordi di natura parasociale che non integrano le condizioni del controllo in capo ad una pluralità (o totalità) di azionisti, e anzi espressamente lo escludano in capo a uno o più "soci pubblici", appare del tutto lineare escludere l'eventuale rilievo di "comportamenti concludenti". Occorrerà quindi verificare in concreto la governance e gli assetti societari desumibili dallo Statuto e da altri atti rilevanti e ricostruire la eventuale sussistenza di una situazione effettiva di controllo in capo ad uno o più azionisti (pubblici).

Tale impostazione appare peraltro pienamente compatibile con le osservazioni della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna presentate con la deliberazione n. 90/2018. In caso di assenza di una situazione di controllo congiunto, pur in presenza di una maggioranza di quote complessivamente possedute da soggetti pubblici, la Corte invita in ogni caso i soci pubblici ad agire in termini tali da valorizzare la prevalente partecipazione pubblica.

Considerando la rilevante partecipazione pubblica, pertanto, anche alla luce delle indicazioni di cui sopra, si è perseguito l'obiettivo di valorizzazione complessiva attraverso la società delle diverse partecipazioni, che può avvenire anche in assenza di patti finalizzati all'esercizio di un controllo congiunto tra soci pubblici, e in presenza, come nel caso di specie, di patti relativi alla governance che non configurino tuttavia un controllo congiunto.

I principali soci di Start Romagna, peraltro portatori di esigenze omogenee ma distinte, ciascuno con una rappresentanza di interessi pubblici specifici anche da un punto di vista territoriale, nell'ottica di garantire una piena valorizzazione delle distinte partecipazioni pubbliche hanno quindi adottato coordinandosi tra loro i seguenti procedimenti volti a:

- a) procedere, in via di autolimitazione, all'adeguamento dello Statuto in coerenza ai principali profili di impronta "pubblicistica" del TUSP, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza e adeguatezza della governance, salvaguardando al contempo l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale. Il nuovo statuto è stato adottato dall'Assemblea dei Soci in data 17 maggio 2019, con il pieno adeguamento, tra l'altro, alle disposizioni dell'articolo 11 sulle modalità di governo della società, e l'introduzione di alcuni strumenti quali, tra gli altri, quelli in tema di valutazione del rischio di crisi aziendale (articoli 6 e 14)
- b) perfezionare, tra i principali soci di Start, unitamente alle modifiche statutarie sopra indicate uno specifico "accordo di consultazione" volto a favorire il confronto preventivo, non vincolante, tra i soci, in relazione alle decisioni più importanti da assumere in seno all'assemblea della società, confermando modalità strutturate di confronto e collaborazione nel rispetto delle autonome posizioni.

START si conferma pertanto una società nella quale le scelte fondamentali si sviluppano e maturano nel voto assembleare, ricercando il consenso del maggior numero di soci, ma in assenza di un patto parasociale decisionale o di specifici accordi preventivi da parte di un "nucleo di controllo". In particolare, lo Statuto prevede maggioranze qualificate per alcune materie, come la nomina degli amministratori, nell'ottica di assicurare una governance condivisa ma efficace, non influenzabile da quote minoritarie del capitale sociale.

Start Romagna, alla luce delle ricostruzioni fatte in base alle definizioni di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 175/2016, e aggiornate in base a tutto quanto esposto, non può definirsi come una società a controllo pubblico, ma si conferma come società a partecipazione pubblica non di controllo.

Nel 2019 l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Start Romagna spa ha approvato il testo del nuovo Statuto societario. L'esigenza di revisione del testo è stata fondata, da un lato, sulla necessità di ammodernare e rendere più snello il testo del medesimo (ove possibile), aggiornare le procedure di nomina degli organi societari e recepire talune indicazioni fornite da parte della Corte dei Conti Emilia-Romagna con la deliberazione n. 90/2018 al fine di valorizzare le partecipazioni pubbliche, pur sottolineando che Start Romagna spa non è società a controllo pubblico ma società a partecipazione pubblica non di controllo.

Con riferimento alla disposizione dell'art. 11 ultimo comma del TUSP (proposta da parte del socio pubblico che detiene almeno il 10% del capitale sociale di applicare le disposizioni di alcuni commi della disposizione), si evidenzia che le disposizioni del 6° comma non appaiono ancora attuate in mancanza del decreto ministeriale e non risultano comunque previste le clausole o le pattuizioni di cui al comma 10 nei contratti dei dirigenti.

#### Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

##### Anno 2021

Numero medio dipendenti	954
Numero componenti organo di amministrazione	5
di cui nominati dall'Ente	0*
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi
di cui nominati dall'Ente	0*
Costo del personale	39.831.401
Compenso componenti organo di amministrazione	84.504
Compenso componenti organo di controllo (compreso organo di revisione)	68.400

\*Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di Governance.

Valori in €	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Risultato d'esercizio</b>	98.352	40.277	93.317	588.569	1.832.972

	Valori in €	Valore medio	2021	2020	2019
A1) Ricavi vendite e prestazioni			73.934.663	64.147.883	70.755.578
A5) Altri ricavi e proventi			17.143.277	16.301.947	14.267.012
di cui contributi in c/esercizio			9.019.849	10.787.341	6.682.208
<b>Totale fatturato</b>		85.516.787	91.077.940	80.449.830	85.022.590

#### Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

#### Esito della revisione periodica:

**Mantenimento senza intervento di razionalizzazione**

## Sostenibilità economico-finanziaria

La costituzione di Start Romagna S.p.A. ha consentito l'aggregazione delle tre aziende che gestivano il servizio di trasporto pubblico locale nei singoli bacini provinciali (Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena), con evidenti vantaggi in termini di efficienza e sinergie operative.

La struttura patrimoniale e finanziaria della società sono in equilibrio. Il rapporto di indebitamento complessivo è bilanciato; l'ammontare dei debiti onerosi è basso.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati economici dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2017	2018	2019	2020	2021
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	68.928.216	68.623.099	68.623.099	64.147.883	73.934.663
Incrementi di immb. per lavori interni	1.337.014	1.035.843	1.035.843	1.084.246	653.659
Altri ricavi e proventi non commerciali	12.330.429	14.339.252	14.339.252	16.301.947	17.143.277
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>82.595.659</b>	<b>83.998.194</b>	<b>86.217.774</b>	<b>81.534.076</b>	<b>91.731.599</b>
- Costi operativi esterni	(33.780.542)	(34.855.486)	(35.172.110)	(33.363.152)	(41.816.526)
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>48.815.117</b>	<b>49.142.708</b>	<b>51.045.664</b>	<b>48.170.924</b>	<b>49.915.073</b>
- Costo del personale	(41.050.475)	(41.144.722)	(40.908.927)	(37.690.263)	(39.831.401)
<b>MOL (Margine operativo lordo)</b>	<b>7.764.642</b>	<b>7.997.986</b>	<b>10.136.737</b>	<b>10.480.661</b>	<b>10.083.672</b>
- Ammortamenti e accantonamenti	(6.026.812)	(7.309.238)	(9.907.993)	(10.405.817)	(9.952.268)
<b>EBIT (Risultato operativo)</b>	<b>1.737.830</b>	<b>688.748</b>	<b>228.744</b>	<b>74.844</b>	<b>131.404</b>
Risultato gestione finanziaria	13.646	(4.716)	(4.735)	1.006	(3.448)
<b>Reddito al lordo delle imposte</b>	<b>1.751.476</b>	<b>684.032</b>	<b>224.009</b>	<b>75.850</b>	<b>127.956</b>
- Imposte	81.496	(95.463)	(130.692)	(35.573)	(29.604)
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>1.832.972</b>	<b>588.569</b>	<b>93.317</b>	<b>40.277</b>	<b>98.352</b>

L'andamento della gestione negli ultimi esercizi è stato complessivamente positivo, nonostante le difficoltà, tutt'ora irrisolte, del settore in cui la società opera.

A ciò si è aggiunto anche per l'anno 2021, come nel 2020, l'impatto della pandemia Covid-19, che nel settore del trasporto pubblico è stato particolarmente rilevante, sia in termini economici che organizzativi, a causa delle severe misure di restrizione adottate per ridurre il rischio di diffusione del virus. Nonostante ciò, la società ha comunque sempre garantito, senza interruzioni, un livello minimo di servizio.

Gli interventi normativi da parte dello Stato con la messa a disposizione di fondi straordinari a sostegno del TPL hanno permesso di fronteggiare l'emergenza.

La società ha continuato a beneficiare di una serie di economie di scala e di efficientamenti che negli anni hanno prodotto un progressivo miglioramento, nonostante gli aumenti considerevoli del costo dei carburanti per effetto sia delle maggiori quantità acquistate che per la crescita dei prezzi, e delle spese per servizi per la pulizia e sanificazioni degli autobus e degli ambienti.

Nonostante il 2021, come il 2020, sia stato caratterizzato da una situazione emergenziale che ha prodotto effetti particolarmente impattanti per le aziende del settore dei trasporti, i cui riflessi economici per la società sono stati significativamente negativi, le dinamiche contrattuali, i sostegni di finanza pubblica e gli ulteriori provvedimenti di sostegno della Regione Emilia-Romagna, sono stati in grado di garantire significativi contributi economico-finanziari tali da consentire il mantenimento dell'equilibrio di bilancio e garantire la continuità aziendale.

Il Piano industriale 2022-2025 prevede la capacità della società di mantenere i bilanci in utile, considerate le difficoltà del settore di riferimento, inasprite dal rincaro dei costi energetici e del carburante. Il contesto operativo nell'ambito di attività regolate dovrebbe attenuare significativamente l'impatto economico della crisi e limitare l'incertezza e l'instabilità dei ricavi.

Le dinamiche contrattuali previste e il sostegno della finanza pubblica nei confronti del settore appaiono nel complesso solidi supporti al fine di garantire la continuità aziendale.

La società rimane determinata a proseguire i piani di investimento intrapresi per il rinnovo della flotta e per lo sviluppo dei progetti dei sistemi di trasporto locale avviati nei territori di propria competenza.

### **Mantenimento della partecipazione:**

Valutata la non riconducibilità di START ROMAGNA tra le "società a controllo pubblico", e confermando l'assenza dell'esercizio congiunto dei rispettivi diritti di voto, i principali azionisti hanno condiviso di procedere, alla sottoscrizione di un patto di consultazione, avente lo scopo di favorire il coordinamento tra loro per il più efficace perseguimento degli obiettivi societari, pur senza vincolarsi nella formazione ed espressione dei rispettivi voti assembleari.

L'obiettivo è quello di valorizzare le distinte partecipazioni pubbliche attraverso modalità strutturate di confronto e collaborazione tra loro nel rispetto delle distinte e autonome posizioni.

In via di autolimitazione, gli enti soci hanno condiviso, tra l'altro, l'obiettivo di adeguamento dello Statuto, in coerenza ai principali profili di impronta "pubblicistica" del TUSP, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza, contenimento della spesa e adeguatezza dei controlli interni, salvaguardando al contempo l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale.

Start Romagna S.p.a. adotta in particolare vari istituti tipici del controllo pubblico: dispone di un regolamento per le assunzioni del personale in linea con le disposizioni dell'art.19 2° comma del D. Lgs. n. 175/2016; adotta un sistema anticorruzione (PTPCT integrato con il modello 231); presenta una sezione "Società Trasparente" nel proprio link adeguatamente strutturata.

### **Conclusione:**

Si ritiene che la società START ROMAGNA svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.

La società START ROMAGNA non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si conferma la previsione di mantenere la partecipazione societaria.

TPER S.p.A.

### **Progressivo della società partecipata: Ind\_10**

#### **Dati societari e sulla partecipazione**

Forma giuridica	Società per azioni
Tipologia di partecipazione	Indiretta
Società tramite	Ravenna Holding
Quota indiretta	0,00207%
Tipo di controllo	Nessuno

### **Attività svolta:**

TPER S.p.A. è stata costituita ai sensi della L.R. Emilia-Romagna n. 30/1998 e svolge attività di gestione del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) su gomma nei bacini di Bologna e Ferrara, trasporto pubblico locale ferroviario regionale Emilia-Romagna e dal 2014 gestione del servizio sosta nel comune di Bologna. Il servizio di TPL è stato riconosciuto come di interesse generale e, pertanto, rientrando nell'art. 4 c. 2 lett. a) del TUSP.

TPER Spa ha emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. Per tale motivo le schede ai fini della razionalizzazione non sono presenti.

Nella logica di ulteriore semplificazione, efficienza e crescita dimensionale e industriale, la Regione e gli Enti locali intendono valutare un progetto di integrazione societaria delle società pubbliche attualmente gestori dei servizi autofiloviari nei diversi bacini provinciali. Tale integrazione, con la eventuale aggregazione in un'unica holding, delle aziende a partecipazione pubblica che attualmente operano nel settore del trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna, potrebbe costituire un'operazione strategica di ulteriore sviluppo del Trasporto Pubblico Locale in Emilia-Romagna nel medio-lungo termine, garantendo con logiche gestionali e industriali evolute, una efficace presenza del pubblico in un settore di estrema rilevanza sociale.

Al di fuori di qualsivoglia obbligo, ma nella logica di ricerca di ulteriore semplificazione, efficienza e crescita dimensionale ed industriale degli operatori, la Regione e gli Enti locali intendono valutare un progetto di integrazione industriale e societaria delle società pubbliche attualmente gestori dei servizi autofiloviari nei diversi bacini provinciali. Il Progetto potrà individuare e valutare, le eventuali forme, tempistica e modalità di aggregazione societaria ed essere sottoposto alla valutazione e approvazione dei soci.

L'integrazione, con la eventuale aggregazione in un'unica holding, delle aziende a partecipazione pubblica che attualmente operano nel settore del trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna, potrebbe costituire un'operazione strategica di ulteriore sviluppo del Trasporto Pubblico Locale in Emilia-Romagna nel medio-lungo termine, garantendo con logiche gestionali e industriali evolute, una efficace presenza del pubblico in un settore di estrema rilevanza sociale.

Posto quanto sopra riportato, si prevede al momento di mantenere la partecipazione societaria.

Plurima S.p.A.

**Progressivo della società partecipata:** Ind\_11

#### **Dati societari e sulla partecipazione**

Forma giuridica	Società per azioni
Tipologia di partecipazione	Indiretta di secondo grado
Società tramite	Romagna Acque – Società delle Fonti
Quota indiretta	0,486%
Tipo di controllo	Nessuno
Società pubblica di diritto singolare	Sì
Riferimento normativo	D.L. 138/2012

#### **Attività svolta:**

La Società promuove, progetta, gestisce e realizza infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque a usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione, al fine di soddisfare congiuntamente, con risorse alternative e/o complementari alle acque sotterranee locali, la domanda attuale e futura dell'agricoltura, dell'industria, del turismo e dell'ambiente, nonché quella dei distributori per usi civili, come definito dall'art. 2 dello Statuto.

Plurima S.p.A. detiene il diritto di gestione di opere di adduzione primaria e secondaria di fondamentale importanza per gli usi plurimi nel territorio di competenza, le quali peraltro sono

direttamente funzionali alle attività proprie degli enti soci, e indirettamente garantiscono la continuità di un servizio di rilevante interesse generale.

#### **Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP**

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

La società produce un servizio di interesse generale

Art. 4, c. 2, lett. a

Plurima è una partecipazione pubblica di diritto singolare costituita in virtù di una previsione di legge (art. 13 comma 4 del Decreto-legge "Omnibus" 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2002, n. 178) per la gestione degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo fra il Canale Emiliano Romagnolo (CER) e Romagna Acque S.p.A..

Per tali società "restano ferme le specifiche disposizioni previste da leggi o regolamenti" e pertanto possono svolgere la loro attività nel rispetto delle norme che ne hanno previsto la nascita.

Plurima S.p.A. ha in gestione il diritto in via esclusiva degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo (opere classe "a") fino al 2037, riconosciuto dal CER, quale titolare della concessione di derivazione dal fiume Po, come previsto all'art. 7.07 della Convenzione Quadro del 4/4/2003, sottoscritta con Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

La società risponde inoltre ai requisiti richiesti dall'art. 4 comma 1 e 2 (let. a) del D. Lgs. 175/2016.

#### **COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIETARIA**

*C.E.R. – Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo - 67,72%*

*Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. - 32,28%*

#### **Art. 2 Statuto**

*"La società ha per oggetto la promozione, la progettazione, la gestione e, compatibilmente con le normative di settore in vigore, la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione al fine di soddisfare congiuntamente, con risorse alternative e/o complementari alle acque sotterranee locali, la domanda attuale e futura dell'agricoltura, dell'industria, del turismo e dell'ambiente, nonché quella dei distributori per usi civili.*

*Ove partecipata da enti pubblici ai sensi dell'art. 13, c. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, la società potrà altresì svolgere le attività tutte ivi previste, nonché quelle che saranno eventualmente contemplate in future disposizioni normative."*

La società, in conformità alla normativa speciale sopra indicata, è costituita per la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi, in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione al fine di soddisfare congiuntamente, con risorse alternative e/o complementari alle acque sotterranee locali, la domanda attuale e futura dell'agricoltura, dell'industria, del turismo e dell'ambiente, nonché quella dei distributori per usi civili. A tal fine è legittimata ad utilizzare gli specifici finanziamenti statali finalizzati ad assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite,

incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni.

Come previsto dalla legge istitutiva, CER (Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo), essendo il soggetto pubblico beneficiario dei finanziamenti previsti dal D. L. 138/2002 e dall'art. 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve mantenere la maggioranza incedibile delle proprie quote. Sono previste nello statuto, specifiche regole rivolte a garantire la conservazione della destinazione prevalentemente pubblica della proprietà societaria.

La società opera nell'ambito della produzione di un servizio di interesse generale mediante la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi, ed è stata costituita, a tale scopo, in forza dell'art. 13, comma 4, del DL 138/2000 espressamente finalizzato a disciplinare le modalità di gestione dei finanziamenti e contributi pubblici destinati al recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e al miglioramento e protezione ambientale.

L'Assemblea dei Soci di Plurima nel corso del 2019 ha approvato la modifica dello Statuto, su indicazione di quanto deliberato dal coordinamento soci di Romagna Acque - SdF Spa, con particolare riferimento agli articoli relativi alla nomina dell'organo amministrativo, introducendo l'opzione dell'amministratore unico e conformando lo stesso in maniera puntuale alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 175 del 2016.

È presente una discrasia tra quanto affermato all'art. 5 comma 1 ("La società è a totale capitale pubblico e per l'intera durata non è ammessa la partecipazione di capitali privati;") e l'ultimo comma del medesimo articolo ("*In caso di partecipazione di enti pubblici ..., la società sarà a prevalente capitale pubblico*"). L'art. 5 comma 1 dichiara espressamente che non è ammessa la partecipazione del capitale privato, per cui il riferimento alla "*prevalenza del capitale pubblico*" indicata all'ultimo comma del medesimo articolo deve ritenersi erronea ed in ogni caso come non apposta.

In occasione della prima modifica statutaria, si procederà alla modifica dell'errore materiale.

L'attività viene gestita dagli Amministratori anche mediante collaborazioni con i Soci.

Al fine di ridurre i costi di funzionamento, non essendovi personale, la società ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre. Si è proceduto, inoltre, su indirizzo dei Soci, all'azzeramento dei compensi degli Amministratori: infatti, con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avvenuto in data 25 maggio 2020, ai componenti non è stato riconosciuto alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. Plurima S.p.A. detiene il diritto di gestione di opere di adduzione primaria e secondaria di fondamentale importanza per gli usi plurimi nel territorio di competenza, le quali peraltro sono direttamente funzionali alle attività proprie degli enti soci, e indirettamente garantiscono la continuità di un servizio di rilevante interesse generale.

Si evidenzia, infine, che l'art. 17 dello Statuto, nell'indicare che in caso di scelta di un organo amministrativo di n. 3 o 5 componenti si debba procedere con "deliberazione motivata dell'Assemblea", non specifica che la motivazione debba avere riguardo a "ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi". Fermo restando che le delibere di Assemblea in concreto dovranno essere in ogni caso in tal senso motivate, si procederà ad adeguamento in sede della prima modifica statutaria utile.

## **Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP**

### **Anno 2021**

Numero medio dipendenti	0*
Numero componenti organo di amministrazione	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3

di cui nominati dall'Ente	0
Costo del personale	0
Compenso componenti organo di amministrazione	0
Compenso componenti organo di controllo (compreso organo di revisione)	14.458

\*La società si avvale delle competenze fornite dai propri Soci e amministratori.

Valori in €	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Risultato d'esercizio</b>	60.515	55.567	34.575	46.813	39.013

	Valori in €	Valore medio	2021	2020	2019
A1) Ricavi vendite e prestazioni			385.203	403.453	345.669
A5) Altri ricavi e proventi			1.069.059	1.091.316	1.094.406
di cui contributi in c/esercizio			0	0	0
<b>Totale fatturato</b>		1.463.035	1.454.262	1.494.769	1.440.075

#### Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

#### Esito della revisione periodica:

#### Mantenimento senza intervento di razionalizzazione

#### Sostenibilità economico-finanziaria

Le ragioni che giustificano la convenienza economica della società ineriscono al fatto che è una società costituita sulla base di uno specifico disposto legislativo (il richiamato art. 13, comma 4 del D.L. 138/2002) nello specifico legittimante la costituzione - da parte dei soggetti beneficiari dei contributi e finanziamenti pubblici di cui alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (tra cui il CER) - di società a partecipazione pubblica incedibile per la gestione dei finanziamenti stessi. Su tali basi Romagna Acque gode di un credito fruttifero maturato a seguito del finanziamento delle opere di adduzione, originariamente pari al valore di oltre 40 miliardi di vecchie Lire, e che sta recuperando. Il finanziamento attraverso Plurima delle opere realizzate, ha consentito a Romagna Acque significative economie rispetto a forme alternative di investimento (a suo tempo valutate), per soddisfare le esigenze di fornitura idrica soddisfatte mediante le opere assegnate a Plurima.

Non esiste alcuna possibilità, allo stato attuale, di impiego alternativo delle risorse, investite esclusivamente per la realizzazione di opere di adduzione idrica. Qualsiasi ipotesi di abbandono dell'attuale schema societario comporta viceversa gravissimi rischi di non recupero degli investimenti medesimi, effettuati sulla base delle richiamate previsioni normative e dei relativi

atti attuativi, e di impossibilità di soddisfare le esigenze (pubbliche) di approvvigionamento idrico cui le opere sono finalizzate.

Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è verificato dagli Enti soci attraverso la valutazione e l'approvazione dei Bilanci d'esercizio.

### **Motivazione della scelta di mantenimento della partecipazione:**

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 lett. a) del TUSP restano ferme "le specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse".

Tenuto conto che Plurima S.p.a. è stata costituita proprio in virtù di una previsione di legge, di diritto singolare (art. 13 comma 4 del D.L. 138/2002), rientra nell'art.1 comma 4 lett. a) sopra citato.

Plurima S.p.A. detiene il diritto di gestione di opere di adduzione primaria e secondaria di fondamentale importanza per gli usi plurimi nel territorio di competenza, le quali peraltro sono direttamente funzionali alle attività proprie degli enti soci, e indirettamente garantiscono la continuità di un servizio di rilevante interesse generale.

L'attività viene gestita dagli Amministratori anche mediante collaborazioni con i Soci. Al fine di ridurre i costi di funzionamento, non essendovi Personale, la società ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre. Si è proceduto, inoltre, su indirizzo dei Soci, all'azzeramento dei compensi degli Amministratori: infatti, con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avvenuto in data 25 maggio 2020, ai componenti non è stato riconosciuto alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

### **Conclusione:**

Si ritiene che la società Plurima rientri nell'art.1 comma 4 lett. a) quale società di diritto singolare.

Si ritiene che la società Plurima sia inoltre riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP, e che svolga, sia pure in maniera indiretta, attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Alla luce di quanto sopra si prevede e si reputa necessario mantenere la partecipazione societaria.

[Acqua Ingegneria S.r.l.](#)

### **Progressivo della società partecipata: Ind\_12**

#### **Dati societari e sulla partecipazione**

Forma giuridica	Società responsabilità limitata
Tipologia di partecipazione	Indiretta di secondo grado
Società tramite	Ravenna Holding
Quota indiretta tramite Ravenna Holding	1,8095%
Società tramite	Romagna Acque
Quota indiretta tramite Ravenna Holding	0,723%
Tipo di controllo	Controllo Analogo Congiunto

## **Attività svolta:**

Servizi di progettazione di ingegneria integrata: progettazione, direzione, consulenza, assistenza tecnica e vendita di progetti principalmente nei settori idrico e portuale.

### **Finalità perseguite e attività ammesse – art. 4 TUSP**

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 4, c. 1

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni

Art. 4, c. 2, lett. d

Acqua Ingegneria S.r.l. è società a capitale interamente pubblico che opera secondo il modello dell'*in house providing* svolgendo attività di autoproduzione di servizi strumentali agli enti partecipanti (art. 4, comma 2, lett. d, TSUP), in specifici servizi di ingegneria e architettura, rappresentando di fatto e di diritto un ente strumentale dei soci.

Acqua Ingegneria S.r.l. è stata costituita con effetto dal 04/01/2021, tramite lo scorporo di un ramo d'azienda della società Sapir Engineering, società unipersonale di Porto Intermodale Ravenna S.p.A. (S.A.P.I.R.). È divenuta a totale controllo pubblico per effetto di un aumento di capitale in data 26/02/2021 e contestuale vendita delle quote in mano all'azionista privato originario, e quindi conformata al modello di società in house a capitale interamente pubblico sempre con effetto dal 26/02/2021. I soci pubblici hanno acquisito la partecipazione nella società Acqua Ingegneria S.r.l. sulla base delle deliberazioni assunte dagli organi consiliari competenti.

Nel 2021 la compagine societaria era la seguente:

- Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. 48%;
- Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale 31%;
- Ravenna Holding S.p.A. 21%.

In linea con le vigenti normative, è stata presentata in data 29 marzo 2021 la richiesta di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti in regime *in house providing* a cura del Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA), di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

Come stabilito nelle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), è stata presentata un'unica domanda da Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A in quanto socio di maggioranza, riferita a tutti i soggetti interessati all'iscrizione (essendo il controllo su Acqua Ingegneria S.r.l. esercitato congiuntamente da più Amministrazioni Aggiudicatrici o Enti Aggiudicatori come sopra indicato).

In data 29/9/2022, a seguito di comunicazione di ANAC in data 10/8/2022, è stato effettuato un adeguamento delle partecipazioni dei soci al fine di riequilibrare la condizione per l'assunzione delle determinazioni principali in sede di Coordinamento soci per l'esercizio del controllo congiunto, indicata nello statuto. Con tale adeguamento Ravenna Holding S.p.A ha acquisito il 2% della partecipazione di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A..

Dal 30/9/2022 la compagine sociale di Acqua Ingegneria S.r.l. risulta pertanto la seguente: Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. 46% del capitale sociale, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale 31%, Ravenna Holding S.p.A. 23%.

In data 10/10/2022 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha accolto la richiesta e disposto l'iscrizione di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., unitamente a Ravenna Holding S.p.A. e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, in relazione agli affidamenti in house providing ad Acqua Ingegneria S.r.l..

La conformazione al modello "*in house providing*" consente ad Acqua Ingegneria S.r.l., sulla base delle norme vigenti, di acquisire direttamente le commesse affidate dai Soci in seguito alla convenzione approvata dall'Assemblea dei Soci del 12 maggio 2021.

I soci indiretti potranno effettuare affidamenti in house a cascata con richiesta di iscrizione ad ANAC.

Nel rispetto della previsione di cui all'art. 16 comma 3 del TUSP, viene previsto espressamente nello Statuto (art.3 comma 2) il vincolo a realizzare la parte prevalente delle proprie attività, in misura superiore all'80%, in base alle norme tempo per tempo vigenti, con i soci, società/enti dai medesimi partecipati o affidatari e comunque con le collettività rappresentate dai "soci indiretti" nel relativo territorio di riferimento.

A seguito della conformazione quale società "in house providing" a partecipazione pubblica totalitaria, sottoposta al controllo analogo congiunto esercitato dai Soci, Acqua Ingegneria S.r.l. ha adottato gli strumenti attuativi delle norme in materia di responsabilità amministrativa degli enti e prevenzione della corruzione e trasparenza (adozione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e nomina dell'O.d.V.; nomina del RPCT; adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza; costituzione e implementazione nel proprio sito web della sezione "Società Trasparente").

L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico (nel pieno rispetto delle disposizioni previste per la società a controllo pubblico). L'attuale Amministratore Unico svolge l'incarico a titolo gratuito.

Risultano adottati i regolamenti per il conferimento dei contratti, quello per il reclutamento del personale (ai sensi dell'art. 19 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.), il regolamento per il rimborso spese degli amministratori ed il regolamento cassa economale.

La società ha istituito un albo pubblico ad accesso continuo per servizi di ingegneria e architettura da affidare a terzi. Ha aderito, inoltre, all'albo fornitori/appaltatori ed a quello dei servizi legali agli albi del socio Ravenna Holding S.p.a..

La presenza di Ravenna Holding S.p.a. nella compagine societaria di Acqua Ingegneria S.r.l. (e, per analoghe motivazioni, di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.) si pone come punto di riferimento nella società per la possibile attivazione dell'in house "a cascata" degli enti locali, soci indiretti (date le loro crescenti necessità di organico, in particolare per gli impegni relativi al Pnrr, con un intento di ottimizzazione della gestione tramite l'utilizzo di una struttura di servizio comune già in essere. Tali opportunità sono state previste dal legislatore - coerentemente con tale ragionamento - con le semplificazioni in materia di affidamenti in house introdotte dagli artt. 9-10 della L. n. 108/2021).

Al riguardo l'art. 14 del Patto Parasociale prevede espressamente che *"I soci si danno reciprocamente atto che alcuni dei Soci diretti, essendo sottoposti a loro volta al controllo analogo da parte dei rispettivi Soci indiretti, garantiscono l'esercizio di sistemi di governance sulla Società tali da rendere effettiva la forma, del controllo analogo congiunto "a cascata", come previsto dall'art.5 del Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)*.

Come previsto nelle premesse del Patto parasociale e del suo Accordo Attuativo, sottoscritti in pari data il 30.11.2021, i soci hanno previsto di affidare in senso ampio a Ravenna Holding S.p.A. l'esercizio di un "service" capillare, sfruttando l'unicità della struttura di Ravenna Holding S.p.A. già in essere per le proprie società controllate (amministrazione e contabilità, contratti, personale, servizi legali, affari societari, sistemi 231/anticorruzione/privacy, trasparenza, sistemi informatici, internal audit, RPCT). Il "service" viene adottato in una logica di razionalizzazione e contenimento della spesa, consentendo quel contenimento della spesa della struttura societaria essenziale per la sua sostenibilità.

Con riferimento alla questione della partecipazione di Ravenna Holding ad Acqua Ingegneria Srl, sono stati forniti chiarimenti alla Corte dei Conti alla fine dello scorso anno con specifica relazione in merito all'oggetto sociale esclusivo ai sensi dell'art. 4 5° comma del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. in raccordo alla presenza di attività immobiliare.

Nel rinviare per ogni dettaglio al contenuto della relazione, si forniscono ulteriori rilevanti elementi confermativi la possibilità di partecipazione di Ravenna Holding S.p.a. in ulteriori società, ed in particolare di Acqua Ingegneria Srl.

Ravenna Holding S.p.a. è una società in house, inquadrabile fra quelle di cui all'art. 4 comma 2 lett. d) e che quindi svolgono le proprie "attività" "in *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni*". La locuzione autoproduzione allude chiaramente all'"*in house providing*" o con menzione aziendalistica all'"*in sourcing*".

L'assunto sulla holding come società in house appare pacifico, come esplicitato in Consiglio di Stato Sez. III 3 marzo 2020 n. 1564.

Come società in house può svolgere quindi con oggetto esclusivo (inteso, per quanto si dirà, con riferimento al servizio nei confronti dei propri soci) "una o più" delle "attività" di cui all'art. 4 c. 4 del Tuspp ("4. *Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.*").

È reso evidente dalla disposizione che un "oggetto sociale esclusivo" è compatibile con "una più attività".

È del resto evidente la piena continuità con la giurisprudenza consolidatasi per le società strumentali di cui all'art. 13 del c.d. Decreto Bersani (D.L. 223/226 convertito con modifiche in L. n. 248/2006) che prevedeva per le stesse un "oggetto sociale esclusivo": riconoscendo la compatibilità tra "oggetto sociale esclusivo" ed "attività" (quindi anche plurime), la giurisprudenza ha inteso conseguentemente per "oggetto sociale esclusivo" il riferimento a svolgere la propria attività nei confronti esclusivi dell'ente locale di riferimento (Corte Costituzionale n. 326/2008; Consiglio di Stato Adunanza della Commissione Speciale 21.4.2016 n. 968 sullo schema del TUSP; Consiglio di Stato Sez VI 8.5.2014. Consiglio di Stato Sez. V, 3 giugno 2013, n. 3022 in riferimento all'oggetto sociale esclusivo "la locuzione va infatti riferita non alle attività nominalmente enunciate nell'oggetto sociale, ma all'effettivo rapporto instaurato con gli enti locali di riferimento".)

L'art. 4, 4° comma, del D.gs n. 175/2016, in rapporto all'art. 16 del medesimo Decreto Legislativo, ha successivamente chiarito che "oggetto sociale esclusivo" è compatibile con l'operare in via prevalente con enti locali costituenti o partecipanti o affidanti.

Le "attività" della *holding* possono quindi certamente comprendere la gestione "strumentale" del patrimonio immobiliare dell'ente locale, o comunque finalizzato al perseguimento degli scopi dello stesso, in un mix sinergico di detenzione di valori mobiliari ed immobiliari, la cui gestione è votata solo ed esclusivamente all'interesse pubblico dell'ente locale socio della *holding* (e quindi in piena compatibilità con la nozione di "oggetto esclusivo sociale" soprariportata), ovviamente al di fuori di ogni logica di lucro e/o di mercato.

L'attività immobiliare di Ravenna Holding S.p.a. non rientra quindi nella fattispecie di cui all'art. 4, 3° comma, in quanto non in deroga alla previsione dell'art. 4, 1° comma: l'attività immobiliare prevista dal comma 3 dell'art. 4 non può essere esercitata da Ravenna Holding S.p.a. in quanto società in house in quanto quest'ultima può svolgere in via esclusiva una o più delle attività di cui al comma 2 lett. a), b), d), e) e risulta pertanto esclusa quella del già menzionato comma 3.

Le ragioni di tale esclusione sono da ricercare nel dichiarato scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato anche al di fuori del rispetto del vincolo di scopo di cui all'art. 4 comma 1.

Si pone pertanto in alternativa alla *ratio* che sottende la società in house, che nel perseguire solo ed esclusivamente l'interesse dell'ente locale socio e committente in house, non può assumere una vocazione commerciale come un normale operatore di mercato. In quanto tale ricade nelle attività strumentali di cui all'art. 4 comma 2 lett. d), svolgendo un servizio in "autoproduzione" che può essere svolta da una società in house a favore e nell'interesse del socio e quindi in piena coerenza con l'"oggetto sociale esclusivo" inteso come sopraindicato (attività nei confronti dell'ente pubblico socio).

In base a quanto esposto pare del tutto coerente considerare tale attività immobiliare esercitabile anche da parte della *holding* che opera secondo il modello *in house*.

Gli enti locali hanno del resto posto in essere un importante intervento di razionalizzazione affidando a Ravenna Holding S.p.a. l'attività di valorizzazione immobiliare esclusivamente in un'ottica esclusiva di finalità di pubblico interesse, perseguendo in tal senso i principi dell'art. 1 comma 2° del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (*"Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica."*).

È infatti di immediata evidenza che gli enti locali, o direttamente la stessa Ravenna Holding S.p.a., avrebbero potuto costituire del tutto legittimamente una società ad hoc per svolgere l'attività immobiliare: tale intervento sarebbe palesemente incompatibile con gli obiettivi di razionalizzazione, ai principi di funzionalità e di contenimento della spesa imposti dal citato art. 1 comma 2.

Del resto, l'art. 1 comma 2° del D. Lgs. n. 175/2016 si pone come norma presupposto e preconditione per valutare gli interventi di razionalizzazione attuati dagli enti.

Tale assunto risulta confermato in modo espresso da Corte dei Conti Sez. Controllo Liguria 23/2021/VSG. La Corte rimarca il favor verso lo schema della holding, in quanto di per sé connaturata con la gestione di plurime partecipazioni societarie (e non di una sola), e quindi strumento "strutturale" di applicazione dei principi di cui all'art. 1 2° comma.

*"... il tenore letterale dell'esposto art. 4, comma 5, TUSP, che sembra riferire la legittima detenzione di una società "holding" alla gestione di, plurime, "partecipazioni societarie", il mantenimento di una struttura societaria al fine di esercitare i diritti di socio nei confronti di una sola società appare presentare profili di non economicità (o, comunque, necessitanti di una congrua motivazione)".*

Ne consegue l'affermazione esplicita che tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 175/2016 ed espressamente l'art. 4 (tutte le sue disposizioni) sono condizionate al rispetto dei principi di cui all'art. 1, 2° comma, del D. Lgs n. 175/2016:

*"Si tenga conto che le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 175 del 2016 (anche gli artt. 4\_e 20, qui in esame) "vanno applicate avendo riguardo", fra gli altri, "all'efficiente gestione delle partecipazioni" e "alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" (oltre che alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, cfr. art. 1, comma 2, TUSP). Tali principi sono poi specificati nell'art. 20, che, fra i parametri che devono informare il processo di revisione (e, pertanto, la periodica motivata opzione di mantenimento che il legislatore richiede all'ente socio), fanno riferimento, in prevalenza, proprio alla necessità di un congruo rapporto fra costi della partecipazione e benefici attesi per l'ente socio o la collettività di riferimento."*

Riconoscendo quindi la Corte che le disposizioni dell' art. 4 e quindi anche quella in questione dell'art. 5° comma, devono intendersi come subordinate alla piena declinazione dei principi di cui all'art. 1 2° comma, si deve ritenere affermazione conclusiva che conferma - date le evidenze del pieno rispetto di tali principi (anche al contrario, come detto, rispetto a soluzioni alternative) - la correttezza dell'attuale configurazione della holding come strumento "strutturale" di applicazione della razionalizzazione societaria e della sua legittima partecipazione in ulteriori società, tra cui Acqua Ingegneria Srl.

Con specifico riferimento ad Acqua Ingegneria Srl risulta inoltre ulteriormente esaltato l'apporto della holding, in termini di funzionalità e contenimento della spesa.

Come già evidenziato ad Anac, infatti, la partecipazione di Ravenna Holding S.p.a. ad Acqua Ingegneria Srl non solo è essenziale, ma di fatto infungibile per la società per ragioni direttamente riconducibili al pieno rispetto dei principi dell'art. 1 comma 2° citato.

Come previsto nelle premesse del Patto parasociale e del suo Accordo Attuativo, sottoscritti in pari data il 30.11.2021, i soci hanno previsto di affidare in senso ampio a Ravenna Holding S.p.a. l'esercizio di un "service" capillare, sfruttando lo schema "unico" della struttura di Ravenna Holding S.p.a. già in essere per le proprie società controllate (amministrazione e contabilità, contratti, personale, servizi legali, affari societari, sistemi 231/anticorruzione/privacy, trasparenza, sistemi informatici, internal audit, RPCT). Il "service" (del tutto peculiare per complessità e diffusione, come evidenziato alla Corte lo scorso anno con apposita relazione)

viene adottato da Ravenna Holding S.p.a. necessariamente come socio in una logica di massima razionalizzazione e di rilevante contenimento della spesa (evitando la duplicazione delle strutture, i cui costi aggiuntivi sarebbero chiaramente insostenibili per la società), di omogeneizzazione degli indirizzi attuativi e delle attività nell'ambito del gruppo e - in un'ultima analisi - di controllo sulla società ai sensi della normativa civilistica e pubblicitica (come supporto degli enti locali soci indiretti, ai sensi dell'art. 147 quater del TU). La complessità dell'attività svolta da Ravenna Holding S.p.a. è verificabile dal sito "Società trasparente" della società.

L'iscrizione negli elenchi Anac conferma, del resto, la piena legittimità dell'affidamento in house di Ravenna Holding S.p.a. come socio di Acqua Ingegneria Srl e quindi della sua partecipazione nella società.

## Dati di bilancio e altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

### Anno 2021

Numero medio dipendenti	8
Numero componenti organo di amministrazione	1
di cui nominati dall'Ente	0*
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0*
Costo del personale	339.995
Compenso componenti organo di amministrazione	0
Compenso componenti organo di controllo (compreso organo di revisione)	15.600

\*Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance (con autorizzazione assembleare).

Valori in €	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Risultato d'esercizio</b>	9.645	0	0	0	0

Valori in €	Valore medio	2021	2020	2019
A1) Ricavi vendite e prestazioni		303.664		
A5) Altri ricavi e proventi		2.210		
di cui contributi in c/esercizio		124		
<b>Totale fatturato</b>		<b>305.874*</b>		

\*Nota: il 2021 è il primo anno di attività della società, pertanto non è possibile calcolare il valore medio degli ultimi 3 esercizi

## Altre verifiche ai sensi dell'art. 20 c. 2 del TUSP

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No

Necessità di aggregazione di società  
(art.20, c.2 lett.g)

No

### **Esito della revisione periodica:**

#### **Mantenimento senza intervento di razionalizzazione**

#### **Motivazione della scelta di mantenimento della partecipazione:**

La società svolge attività d'ingegneria riferite alla gestione manutentiva, all'asset management e alla progettazione di infrastrutture del sistema idrico e delle opere civili. Obiettivo fondamentale e strategico per i soci è che tali attività possano aumentare la capacità d'investimento pubblica relativamente a servizi pubblici di interesse generale a rilevanza economica, e la realizzazione di opere pubbliche necessarie allo sviluppo dei territori.

Le ragioni e le finalità che hanno giustificato la scelta di costituire la società Acqua Ingegneria S.r.l., sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, sono rinvenibili nella relazione e nei prospetti contenuti nel documento "*Società servizi di ingegneria in house – Mission e governance di Acqua Ingegneria S.r.l.*", parte integrante delle delibere approvate dai soci per l'acquisizione della partecipazione nella suddetta società, ed in particolare:

- nel *business plan* prospettico, da cui si rileva che la predetta società mantiene un equilibrio economico, finanziario e patrimoniale senza registrare disequilibri né esigenze di ulteriori apporti di capitale da parte dei soci;
- nel piano economico-finanziario aggiornato, da cui sul piano della convenienza economica, si evidenzia una redditività gestionale rappresentata da un Ebitda (margine lordo operativo) sempre positivo per tutto il periodo di piano previsionale (fino al 2023);
- nell'analisi di *benchmarking*, da cui si ricava che i principali indici economici patrimoniali e finanziari (Roe, Roi, Leverage, Autonomia finanziaria, Quick ratio), rapportati ai dati medi relativi a campioni di società che, per dimensioni e tipologia di attività svolta, sono state ritenute comparabili con Acqua Ingegneria S.r.l., si attestano su livelli da ritenersi soddisfacenti.

Inoltre attraverso la possibilità degli affidamenti In House, vi è la previsione dell'abbattimento dei c.d. "costi di transazione" che rappresentano oneri in capo al concedente per la ricerca e la selezione dell'impresa, per la raccolta delle informazioni, per l'attività di controllo, ecc., oltre che una significativa riduzione dei tempi di affidamento, una più efficace e diretta capacità di verifica e controllo tra committente e commissionario che comporta una riduzione dei rischi di errori ed un miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi.

Si rileva infine che, nell'ambito dell'operatività del contratto di service, con il socio Ravenna Holding S.p.A, vengono valorizzate sinergie operative che consentono un risparmio nella struttura fissa dei costi di gestione di una società di pari complessità.

Dopo un periodo iniziale di messa a regime, la società di ingegneria è operativa.

L'Assemblea dei soci di Acqua Ingegneria ha approvato l'aggiornamento del Piano Industriale e del Piano Economico-Finanziario 2022-2024 definendo le priorità e le tempistiche, in relazione al tempo trascorso e valutati i nuovi fabbisogni operativi dei Soci. Il Piano 2022-2024 evidenzia la positività complessiva della gestione ed il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario.

L'assetto organizzativo prevede un dimensionamento a regime di 18 unità tecniche/amministrative.

Si può pertanto affermare che viene pienamente rispettato quanto previsto dall'Art. 1 c. 2 del TUSP "*Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.*"

## **Conclusione**

La società rispetta pienamente il vicolo di scopo e quindi svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ed è riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 e seguenti del TUSP.

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g). Il 2021 è il primo anno di attività della società, pertanto il fatturato medio nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d) non è calcolabile. Inoltre, non è possibile operare un raffronto circa i risultati conseguiti negli ultimi 5 esercizi (art. 20, co. 2, lett. e) in quanto il 2021 rappresenta il primo anno di attività della società. Si rileva che il 2021 si è chiuso con un utile di esercizio.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

## Relazione sull'attuazione delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione

### Dir 4 – Centro Servizi Merci S.u.r.l. in liquidazione

#### **Interventi programmati: conclusione della fase liquidatoria ed estinzione delle società**

##### **Stato e modalità di attuazione**

Con atto n. 55 del 30/07/2020 il Consiglio Comunale di Faenza ha individuato i passaggi necessari alla chiusura della società, approvando contestualmente l'ipotesi di bilancio finale di liquidazione e piano di riparto. Tra i passaggi previsti necessari alla chiusura erano ricompresi:

- acquisire al patrimonio dell'Ente il bene immobile dell'area "scalo merci";
- acquisire al patrimonio dell'Ente il bene immobile del bacino di laminazione del canale di scolo consorziale "Fiume Vetro";
- approvare l'ipotesi di bilancio finale di liquidazione trasmesso dal liquidatore di CSM, procedendo alla regolarizzazione contabile del patrimonio netto finale di liquidazione;
- subentrare in ogni altra eventuale posizione o rapporto giuridico così come determinata dal bilancio finale di liquidazione definitivo e/o dalla situazione dei contratti in cui CSM è parte;
- stabilire che rispetto all'ipotesi di bilancio di liquidazione, la società CSM ed il Comune di Faenza avrebbero posto in essere tutti gli atti necessari finalizzati alla chiusura della liquidazione, allo scioglimento della società e al conseguente riparto delle risultanze finali, dai quali potranno risultare valori anche difforni da quelli ipotizzati;
- di dare mandato al liquidatore di convocare l'assemblea straordinaria della società CSM per lo scioglimento della stessa.

In merito all'acquisizione al patrimonio dell'Ente del bene immobile dell'area "scalo merci", è stato acquisito (agli atti Protocollo n. 12336 del 15/02/2022) il parere positivo di congruità da parte dell'Agenzia delle Entrate sul valore dell'area "scalo merci", determinato dal Comune di Faenza e congruito dall'Agenzia in 1.600.000,00 euro. Al fine di acquisire l'immobile, è stata definita dal Comune e dal liquidatore della società, assieme al Notaio incaricato, la più idonea tipologia di atto pubblico, individuata nella assegnazione, a titolo di ripartizione tra i soci di acconti sul risultato della liquidazione, come consentito dall'art. 2491, comma 2, cod. civ. della piena ed esclusiva proprietà dell'immobile "area scalo merci".

La stipula di tale assegnazione è fissata per il 13 dicembre 2022.

Sempre il 13 dicembre 2022 è programmata la stipula per l'acquisizione gratuita - in forza di Convenzione edilizia in forza di scrittura privata autenticata dal Dottor Corrado Bonfanti, Notaio in Faenza (Ra), in data 16 febbraio 2006, repertorio n. 50831, trascritta a Ravenna in data 3 marzo 2006 R.G. n. 5918 R.P. n. 3319 - al patrimonio dell'Ente del bene immobile del bacino di laminazione del canale di scolo consorziale "Fiume Vetro".

Il bilancio finale di liquidazione sarà sottoposto all'assemblea straordinaria della società convocata per il giorno 27 dicembre 2022, assieme al prospetto di riparto del residuo attivo ai soci.

## **Interventi programmati: razionalizzazione tramite riassetto societario**

### **Stato e modalità di attuazione**

L'assemblea ordinaria dei soci di Faventia Sales riunitasi in data 5 dicembre 2022 si è impegnata a deliberare il nuovo Consiglio di Amministrazione - che verrà nominato alla naturale scadenza dell'attuale, prevista in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio 2022 - composto da un numero di Amministratori in misura pari o inferiore a quella dei dipendenti della società, al fine di convergere al rispetto del parametro di cui al D. Lgs. 175/2016 art. 20, co. 2, lett. b).

Lo sviluppo delle attività della società e di conseguenza del numero dei dipendenti non rende più necessaria la modifica statutaria precedentemente dirimente per rientrare nel parametro.

Parallelamente con l'obiettivo di rispondere alle finalità di integrazione tra società partecipate che svolgono attività analoga e al conseguente contenimento dei costi di funzionamento, il percorso di razionalizzazione di Faventia Sales si è intersecato, nel corso del 2022, con quello intrapreso per Terre Naldi.

Infatti, al fine di valutare la migliore formula di razionalizzazione della società Terre Naldi è stato affidato nel corso del 2022 apposito incarico professionale di studio e consulenza (si veda scheda Dir 13 – Terre Naldi S.u.r.l.). Dallo studio emerge che la messa in liquidazione di Terre Naldi ed il trasferimento dei rami di attività tramite scissione parziale rappresenta la migliore azione di razionalizzazione attuabile tra le varie opzioni disponibili. La scissione parziale della società con trasferimento dei rami di attività è funzionale al perseguimento delle medesime finalità di interesse pubblico tramite diverso organismo partecipato.

Tra i diversi organismi partecipati dal Comune di Faenza ai quali poter trasferire i rami d'azienda scissi, solo tre hanno un oggetto sociale compatibile con le attività di Terre Naldi, ovvero:

- Faventia Sales, partecipata dal Comune di Faenza al 46,00%;
- Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri, partecipata al 15,42% dal Comune di Faenza;
- Romagna Tech, partecipata al 6,71% dal Comune di Faenza.

Tra questi, quello che detiene le caratteristiche maggiormente compatibili con entrambi i rami d'azienda di Terre Naldi è Faventia Sales, per le motivazioni di seguito riportate:

- è l'unica ad avere ricompreso anche la gestione immobiliare nell'oggetto sociale;
- svolge analoga attività di gestione della logistica e supporto di un corso universitario;
- la percentuale di partecipazione del Comune di Faenza è tale da consentire un maggiore presidio sulle attività della società.

A questo proposito la stessa assemblea ordinaria dei soci di Faventia Sales, svolta il 5 dicembre 2022, ha dato mandato al Consiglio di Amministrazione di attuare una *due diligence* approfondita al fine di verificare e sviluppare il progetto di acquisizione dei rami d'azienda della società Terre Naldi, a seguito di scissione parziale di tali rami.

Oltre alle motivazioni oggettive sopra elencate, l'operazione rappresenta un'occasione di sviluppo strategico per Faventia Sales e per le attività di interesse pubblico della stessa, considerata:

- l'affinità tematica dell'interesse pubblico nell'ambito dell'istruzione legato alla gestione dei corsi universitari e ricerca, nonché alla formazione in generale;

- la strategicità del polo agricolo di ricerca e innovazione di Terre Naldi in ottica di gestione e valorizzazione del patrimonio comunale e del territorio;
- le prevedibili economie di scala date dall'integrazione societaria.

Oltre che vantaggi strategici ed economici, l'operazione porta vantaggi che impattano direttamente sul parametro b) dell'art. 20, co. 2, andando a migliorare il rapporto tra numero dipendenti e numero amministratori. L'operazione porterà vantaggi anche al parametro alla lettera d) dell'art 20, relativo all'aumento del fatturato.

Tempi stimati di attuazione:

- per la riduzione del numero dei consiglieri di amministrazione entro luglio 2023;
- per la conclusione del riassetto strategico tramite acquisizione dei rami di azienda di Terre Naldi, a seguito di esito positivo degli approfondimenti del Consiglio di Amministrazione di Faventia Sales e di delibera in tal senso dell'assemblea dei soci, entro metà dell'anno 2024.

## Dir 11 – Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l.

### **Interventi programmati: razionalizzazione tramite aggregazione con altra società o organismo**

#### **Stato e modalità di attuazione**

La modalità di razionalizzazione prevista nel precedente piano di revisione è l'aggregazione con altre realtà operative nel settore, anche attraverso la sua fusione per incorporazione in società o organismi già esistenti.

Sono tutt'ora in corso le valutazioni circa la possibilità di aggregazione in altra società nell'ambito dei contratti per il servizio idrico, tenendo presente anche quanto introdotto dall'art. 16 legge regione E.R. n. 14/2021 che ha prorogato al 31 dicembre 2027 gli attuali affidamenti del ciclo idrico integrato, per garantire gli investimenti nell'ambito dei finanziamenti del PNRR. Non è stato quindi possibile rispettare il termine previsto del 31/12/2022 e risulta evidente la necessità di un periodo di tempo più lungo per l'attuazione dell'azione di razionalizzazione.

## Dir 12 – S.TE.P.RA soc. cons. r.l.

### **Interventi programmati: conclusione della procedura fallimentare**

#### **Stato e modalità di attuazione**

Con l'approvazione dell'Assemblea Straordinaria del 26 luglio 2013 la società era stata messa in liquidazione ed era stato nominato un amministratore liquidatore, ai sensi di quanto stabilito dal Codice civile. Il Tribunale di Ravenna, con sentenza depositata il 7 giugno 2019, ha dichiarato il fallimento della società. In data 25/10/2019 si è svolta l'udienza per l'esame dello stato passivo. Il Giudice Delegato ha dichiarato in data 11/12/2020 chiuso ed esecutivo lo stato passivo del fallimento, mandando ai Curatori di dare comunicazione immediata a tutti i creditori che hanno proposto domanda di ammissione.

In data 25/06/2021 il Giudice Delegato ha ordinato il deposito in Cancelleria del progetto di ripartizione e mandato al Curatore di darne avviso a tutti i creditori.

In data 03/11/2021 il Giudice Delegato ha disposto la rimessione nei termini dell'istanza di ammissione al passivo e, su proposta del curatore, l'ammissione allo stato passivo della

procedura del creditore Regione Emilia-Romagna. Ha inoltre dato mandato al Curatore di integrare lo Stato Passivo e darne comunicazione ai creditori.

L'ultimo rapporto riepilogativo del curatore ricevuto è quello al 30/06/2022. I tempi di conclusione della procedura non sono noti al momento.

## Dir 13 – Terre Naldi S.u.r.l.

### **Interventi programmati: liquidazione della società**

#### **Stato e modalità di attuazione**

Si conferma quale intervento di razionalizzazione, previsto anche nel precedente piano di revisione delle partecipazioni, la dismissione della partecipazione del Comune di Faenza in Terre Naldi, con messa in liquidazione della stessa, e conseguente trasferimento dei diversi rami d'azienda attraverso le migliori forme contrattuali da adottare a garanzia dell'interesse pubblico perseguito con i rami medesimi.

Al fine di valutare i diversi scenari possibili, è stata istituita, con determinazione n. 3713 del 20/12/2021, una procedura comparativa per l'affidamento di un incarico professionale ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 di studio e consulenza per la razionalizzazione della società partecipata «Terre Naldi S.u.r.l.», con l'obiettivo di dare mandato ad un professionista idoneo di definire, per ogni scenario, le migliori soluzioni contrattuali ed economico finanziarie per l'Ente.

La procedura, svoltasi come da normativa vigente, si è conclusa con il conferimento dell'incarico professionale di cui sopra, con determinazione dirigenziale n. 1999 del 25/07/2022. Il professionista incaricato, selezionato dalla Commissione, ha svolto uno studio approfondito per valutare quale, tra i tre scenari alternativi di seguito elencati, sia quello più conveniente in termini di efficacia, efficienza ed economicità della gestione dell'Ente, tenendo conto del quadro normativo e fiscale di riferimento:

1. Liquidazione di Terre Naldi con internalizzazione al Comune di Faenza delle attività;
2. Liquidazione di Terre Naldi con trasferimento a terzi dei rami di attività, valutandone il trasferimento ad altri organismi partecipati dall'ente;
3. Fusione di Terre Naldi con altro soggetto, valutando il soggetto terzo tra gli altri organismi partecipati dall'Ente.

In data 01/10/2022 il professionista incaricato ha trasmesso all'ente lo studio oggetto dell'incarico, approvato dal Comune in data 18/10/2022. Dallo studio emerge che la messa in liquidazione di Terre Naldi ed il trasferimento dei rami di attività tramite scissione parziale rappresenta la migliore azione di razionalizzazione attuabile tra le varie opzioni disponibili.

Dallo studio emerge inoltre che ci sono le condizioni affinché la liquidazione di Terre Naldi possa concludersi in bonis.

La scissione parziale della società con trasferimento dei rami di attività è funzionale al perseguimento delle medesime finalità di interesse pubblico tramite diverso organismo partecipato.

Tra i soggetti societari partecipati dal Comune di Faenza ai quali poter trasferire i rami d'azienda scissi, solo tre hanno un oggetto sociale compatibile con le attività di Terre Naldi, ovvero:

- Faventia Sales, partecipata dal Comune di Faenza al 46,00%;
- Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri, partecipata al 15,42% dal Comune di Faenza;
- Romagna Tech, partecipata al 6,71% dal Comune di Faenza.

Tra questi, quello che detiene le caratteristiche maggiormente compatibili con entrambi i rami d'azienda di Terre Naldi è Faventia Sales, per le motivazioni di seguito riportate:

- è l'unica ad avere ricompreso anche la gestione immobiliare nell'oggetto sociale;
- svolge analoga attività di gestione della logistica e supporto di un corso universitario;
- la percentuale di partecipazione del Comune di Faenza è tale da consentire un maggiore presidio sulle attività della società.

Il mandato al Sindaco affinché proceda, in sede di assemblea straordinaria, alla messa in liquidazione di Terre Naldi è deliberata dal Consiglio Comunale in data odierna con apposito atto distinto dal presente, che prevede tra l'altro:

- la nomina di un solo liquidatore, chiedendo la disponibilità all'attuale Amministratore Unico a ricoprire tale incarico;
- di dare mandato all'Amministratore Unico di Terre Naldi di procedere senza indugi alle attività necessarie alla convocazione dell'Assemblea straordinaria di cui al punto precedente, da tenersi auspicabilmente entro il 31/12/2022 e comunque non oltre il 31/01/2023;
- di autorizzare sin da ora il liquidatore a verificare la possibilità di effettuare la scissione parziale dei rami di azienda a favore della società Faventia Sales, fornendo al Consiglio di Amministrazione di Faventia Sales, secondo le modalità di legge, l'eventuale documentazione richiesta al fine di consentire a quest'ultima una necessaria due diligence per valutare l'opportunità di essere la società beneficiaria della scissione parziale di Terre Naldi;
- la definizione degli indirizzi circa le fasi e le tempistiche indicative da seguire per lo svolgimento e la conclusione della liquidazione di Terre Naldi.

Tempi stimati di attuazione: conclusione della liquidazione entro la prima metà dell'anno 2024.

## Ind 4 – IF Imola Faenza Tourism Company

### **Interventi programmati: cessione della partecipazione**

#### **Stato e modalità di attuazione**

La società ricade nel caso indicato dall'art. 20 c. 2, lett. d) del D. Lgs n. 175/2016, avendo realizzato nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Sono in corso verifiche e confronti fra i soci per lo sviluppo di ulteriori attività anche volte a cogliere le opportunità della ripresa postCovid.

In ogni caso, nello scorso piano di razionalizzazione, si era previsto di verificare la possibilità di una cessione a titolo oneroso della partecipazione sul mercato, al fine di valutare l'effettiva possibilità di acquisire offerte congrue rispetto al valore delle azioni e agli obiettivi statuari.

Con riferimento alla partecipazione indiretta in IF tramite Con.Ami, in data 10/12/2021 con nota prot. 100256 il Con.Ami ha comunicato che, in attuazione di quanto contemplato nelle deliberazioni dell'Assemblea Consortile n. 38 del 18/12/2020 e n. 6 del 27/05/2021, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di procedere alla cessione dell'intera quota nella società IF, pari al 43,40% del Capitale Sociale. È stata quindi indetta la prima procedura, conclusa il 31/12/2021 con asta deserta. In seguito, il Con.Ami, ha pubblicato l'Avviso relativo al secondo incanto, il quale si è concluso con un'offerta presentata dalla Banca di Imola S.p.A. (tra l'altro, già socio di IF) nella misura del 5% del capitale sociale di IF al prezzo di euro 7.651,79. Non avendo nessun altro socio esercitato il diritto di prelazione previsto dall'art. 11 dello Statuto di IF, entro la fine del 2022 verrà stipulato l'atto di vendita della quota nella misura del 5% tra CON.AMI e la Banca di Imola.

---

Con riferimento alla partecipazione indiretta in IF tramite la Fondazione MIC, il Comune ha inviato alla Fondazione, con nota prot. n. 102691 del 29/11/2022 richiesta di pubblicare avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse all'acquisto delle quote.

**Tempi stimati di attuazione:**

Con riferimento alla partecipazione indiretta in IF tramite Con.Ami, si prevede di attivare nella prima parte dell'anno 2023 un ulteriore tentativo di vendita della quota.

Con riferimento alla partecipazione indiretta in IF tramite la Fondazione MIC, si prevede la pubblicazione del bando entro febbraio 2023.



**COMUNE DI FAENZA**  
Provincia di Ravenna  
\*\*\*\*\*

**VISTO DEL FUNZIONARIO**

Proposta n. 2022 / 538  
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA\*

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA 2022 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL  
31/12/2021 E ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 06/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
COMPETENTE  
VENTURELLI ANDREA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI FAENZA**  
Provincia di Ravenna  
\*\*\*\*\*

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Proposta n. 2022 / 538

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA 2022 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL  
31/12/2021 E ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013; per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 06/12/2022

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO  
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI FAENZA**  
Provincia di Ravenna  
\*\*\*\*\*

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Proposta n. 2022 / 538  
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA 2022 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL  
31/12/2021 E ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

che l'atto è dotato di copertura finanziaria;

che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa o diminuzione di entrata;

che l'atto può comportare riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente in ragione delle azioni di razionalizzazione poste in essere;

esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 06/12/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

RANDI CRISTINA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI FAENZA**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

**Certificato di pubblicazione**

**Deliberazione di Consiglio comunale n. 103 del 20/12/2022**

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA 2022 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE  
AL 31/12/2021 E ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PIANI DI  
RAZIONALIZZAZIONE**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29/12/2022.

Li, 29/12/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
SUCCI MILVA  
(sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI FAENZA**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

**Certificato di esecutività**

**Deliberazione del Consiglio comunale n. 103 del 20/12/2022**

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA 2022 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE  
AL 31/12/2021 E ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PIANI DI  
RAZIONALIZZAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/01/2023 decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 09/01/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
SUCCI MILVA  
(sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)